

John Abel Nainfa S.S.

GLI ABITI DEI PRELATI
DELLA
CHIESA CATTOLICA

SECONDO IL CERIMONIALE ROMANO

Traduzione dall'inglese di Daniele Di Sorco

*O Signore, ho amato la maestà della tua casa
e il luogo dove abita la tua gloria.*

Ps. 25, 8.

LIVORNO
S.A.C.R.E.

2007

Nihil obstat.

Iosephus BRUNEAU S.S., *Censor librorum.*

Baltimoreae, 23 Febr. 1925.

Imprimatur.

† MICHAEL, *Archiep. Baltimoren.*

Baltimoreae, 23 Febr. 1925.

PREMESSA

L'incoraggiante successo conseguito dalla prima edizione di questo Manuale ha spinto il suo autore ad offrirne una seconda, in forma piuttosto diversa, ai lettori interessati, che nelle sue pagine troveranno molto materiale nuovo. La Costituzione di Pio X *Sapienti consilio*, che riorganizza l'amministrazione della Curia romana, la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico e le numerose risposte e decreti della Sacra Congregazione dei Riti hanno reso necessari parecchi cambiamenti; inoltre, ho accolto ed inserito alcuni utili suggerimenti gentilmente offerti da diversi Prelati.

I miei più sinceri ringraziamenti vanno a tutti coloro che in qualunque modo mi hanno aiutato ed incoraggiato in questa impresa, in particolare ai numerosi Prelati e liturgisti che, a parole o per iscritto, hanno lodato l'iniziativa e i contenuti del libro. Questo lavoro, nonostante le discrete previsioni di fallimento che l'hanno accompagnato fin dall'inizio, è stato coronato dal successo; non sono mancate critiche amichevoli, sempre ben accette; le ho ricevute con gratitudine e, quando possibile, me ne sono avvalso. Di tanto in tanto ho avuto anche la sorpresa di leggere alcuni estratti di questo libro, presentati come creazioni proprie, nelle opere di autori piacevoli ed estremamente scrupolosi, senza tuttavia nutrire sentimenti sgradevoli. Ho preferito, per questa volta, considerare il plagio, al pari dell'imitazione, come la migliore forma di apprezzamento.

Ora come in passato, accetterò con gratitudine suggerimenti e correzioni e metterò di buon grado la mia esigua esperienza sugli argomenti trattati in queste pagine a disposizione di sacerdoti e Prelati, per assisterli nella soluzione delle difficoltà pratiche che tante norme di cerimoniale, precedenza e abito possono talvolta presentare o creare.

John Abel NAINFA S. S.

Baltimora, 23 febbraio 1925.

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Il contenuto di questo libello sarà senza dubbio nuovo per la maggior parte dei lettori. La prima ragione che ne ha sollecitato la compilazione è, in effetti, il fatto che non esisteva nessun altro lavoro in lingua inglese su questo argomento.

Del resto, se si escludono gli importanti scritti di Mons. Barbier de Montault, difficilmente si troverà qualcosa che tratti *ex professo* della presente materia. Le opere di questo celebre Prelato meritano la reputazione di cui godono, perché sono vere e proprie miniere di erudizione. Le informazioni che forniscono sono di norma ragguardevoli per la loro accuratezza. Tuttavia, un notevole disordine, numerose e inutili digressioni, e il tono aggressivo con cui questi lavori sono scritti sembrano aver creato un serio ostacolo alla loro popolarità.

A questa prima ragione, piuttosto negativa, posso aggiungerne una seconda, quella della utilità positiva. Ad eccezione dell'Italia, non c'è paese in cui la proporzione di Prelati sia così ampia come negli Stati Uniti. Ora, naturalmente questi Prelati desiderano avere i loro abiti ufficiali, conformi il più possibile alle norme e alle prescrizioni della Chiesa per quel che riguarda il colore, la forma, le decorazioni, ecc. Essi dovrebbero trovare utile questo manuale almeno come libro di riferimento sugli abiti che hanno il privilegio di portare.

Un manuale del genere sembra quanto meno necessario, se teniamo presente che i sarti, nel confezionare le vesti degli uomini di Chiesa, molto spesso seguono i loro gusti, fantasie e disegni, anziché le regole chiare e precise del cerimoniale ecclesiastico. Con questo manuale a disposizione, essi non avranno più scuse per gli errori che commettono.

Anche le nostre buone suore e pie donne, che così gentilmente e generosamente ricoprono il clero di regali natalizi, quali berrette, collari, rocchetti, cotte ed altri capi di abbigliamento clericale, devono essere informate che tessuto, colore, forma, decorazioni, ecc. di questi oggetti sono regolati non dal buon gusto, dalla generosa munificenza o dalla devozione delle donatrici, ma dalle prescrizioni della Chiesa.

Non mi è lecito dunque sperare che questo libello, nonostante le sue manchevolezze e imperfezioni, si dimostri utile agli interessati e faccia da guida, ove necessario, alla confezione degli abiti ecclesiastici?

Per quanto riguarda i vari abiti indossati dai Prelati, la volontà della Chiesa è sempre stata che le modifiche, per quanto eccellenti e in qualche misura giustificabili, non dovessero essere lasciate all'iniziativa privata, nella consapevolezza che una simile tolleranza, nel giro di pochi anni, avrebbe di fatto eliminato un'unità bella e istruttiva.

Essa, dunque, ha emanato per tutti questi abiti regole ben precise, che non devono essere trascurate con leggerezza. Due Congregazioni romane, la Congregazione dei Riti e la Congregazione del Cerimoniale, hanno lo speciale compito di vigilare sull'esatta osservanza di tali norme e di assicurarne il mantenimento.

Ed è soprattutto ai decreti di queste due Congregazioni che ho fatto riferimento nel redigere il presente manuale. I decreti della Congregazione dei Riti sono citati dalle collezioni del Gardellini e del Muhlbauer. Quanto ai decreti della Congregazione del Cerimoniale, dei quali non esiste nessuna collezione ufficiale, ho dovuto affidarmi agli autori che li citano. Ai decreti ho aggiunto le prescrizioni dei cerimoniali, in particolare dei libri ufficiali della Chiesa, come il Messale, il Cerimoniale dei Vescovi e il Pontificale Romano, ricchissimi di rubriche.

Infine, per l'interpretazione dei decreti e delle rubriche e per la trasposizione moderna di tutte queste norme, ho consultato gli autori generalmente considerati migliori, che hanno consacrato le loro vite alle ricerche su questa materia, come Mons. Martinucci – “Rex Caeremoniariorum” – Mons. Barbier de Montault, il Rev. P. Haegy C. S. Sp., a cui si deve la nuova edizione di *Les Cérémonies Pontificales* del dotto Padre Levassieur, ecc.

Per quanto riguarda le questioni che non si trovano nei libri, ho costantemente seguito la Tradizione romana, l'unica che abbia autorità su questo punto e su tutti gli altri.

Va da sé che non ho dimenticato di menzionare le legittime consuetudini, laddove esistono.

Prima di concludere queste poche note, è mio dovere riconoscere il mio debito di gratitudine verso tutti coloro che in qualunque modo mi sono stati d'aiuto nel rendere questo volumetto più degno dei suoi lettori. Ad essi vanno i miei più sinceri ringraziamenti.

Aggiungo che accetterò con gratitudine qualsiasi suggerimento che possa aiutarmi a migliorare questo primo tentativo, e dichiaro che tutto il contenuto di questo libro, sia in generale che in particolare, è rispettosamente e serenamente sottoposto al giudizio dell'autorità ecclesiastica.

John Abel NAINFA S. S.

Baltimora, 18 febbraio 1909.

PARTE PRIMA

NOZIONI GENERALI

CAPITOLO I.

Prelature.

- § I. 1. *Significato dei termini Prelato e Prelatura.* 2. *Origini della Prelatura.* 3. *Abiti dei Prelati.*
4. *Un'obiezione.*
- § II. *Differenti classi di Prelati: il Papa – Cardinali – Patriarchi – Arcivescovi e Vescovi – Prelati regolari – Prelati della curia romana.*

§ 1. – *Prelatura.*

1. Il termine *Prelato* (da *praeferre*, preporre) indica in generale un dignitario ecclesiastico, appartenente al clero secolare o regolare, che ha giurisdizione in foro esterno; tale giurisdizione non è delegata ma inerente all'ufficio stesso¹.

Prelatura è lo stato di Prelato. Questo termine si applica all'onore accordato a un dignitario in virtù della giurisdizione di cui è investito.

Questo il senso canonico delle parole *Prelato* e *Prelatura*. In senso più largo, tali definizioni sono estese ad altri dignitari di vario tipo che, pur non avendo alcuna particolare giurisdizione, ricevono personalmente il titolo e gli onori di Prelato, vale a dire i membri della curia e della famiglia pontificia. In questo senso, le parole *Prelato* e *Prelatura* non significano altro che una superiorità di grado².

In questo manuale utilizziamo la parola *Prelato* specialmente in *senso liturgico*. Per *Prelato* intendiamo un dignitario della Chiesa cattolica che ha il diritto di portare abiti speciali e il cui grado comporta onori particolari, sia nella vita di tutti i giorni che nelle funzioni liturgiche.

2. Secondo l'insegnamento del Concilio di Trento, la gerarchia³ ecclesiastica è formata, per divina istituzione, da tre elementi: Vescovi, Sacerdoti e Ministri⁴.

Poiché questa semplice divisione fu ritenuta insufficiente rispetto all'estensione della cristianità, la Chiesa è stata indotta ad istituire uffici intermedi che, senza interferire con la primitiva divisione, costituissero dei gradi supplementari con lo scopo di rendere più semplice ed efficace l'amministrazione esterna della Chiesa. Come esempi, possiamo considerare l'istituzione dei Metropoliti⁵, dei Patriarchi⁶, il progressivo aumento d'importanza del Sacro Collegio⁷, ecc. Quindi, a fianco della gerarchia d'Ordine, divinamente istituita, si è sviluppata la gerarchia di

¹ BENEDETTO XIV, *De synodo dioeclesiana*, lib. II, cap. XI. – BOUIX, *De Episcopo*, tom. I, pp. 535 seq. – TAUNTON, *The Law of the Church*, art. *Prelate*, p. 499.

² Spesso gli autori usano la parola *Prelatura* per designare tutti i Prelati considerati come corpo.

³ Qui il termine *Gerarchia* è usato nel suo proprio significato canonico di *corpo di chierici di diversi ranghi o ordini, che esercitano il potere ecclesiastico secondo i loro molteplici gradi*. L'accezione comune della parola *Gerarchia*, cioè "corpo dei Vescovi di una nazione", è scorretta.

⁴ *Se qualcuno dice che nella Chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per disposizione divina, e formata da Vescovi, Sacerdoti e Ministri, sia anatema.* (Concilio Tridentino, sess. XXIII, can. 6).

⁵ PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique*, tom. II, p. 63.

⁶ PHILLIPS, *op. cit.*, tom. II, pp. 25 seq. – Concilio di Nicea, can. VI.

⁷ FERRARIS, *Bibliotheca*, art. *Cardinales*.

amministrazione o, come si dice, di *giurisdizione*. Entrambe, armoniosamente unite insieme, formano quell'ammirabile organizzazione che è la gerarchia cattolica.

Inoltre i Papi, volendo dimostrare la loro soddisfazione o benevolenza nei confronti di certi membri del clero, li hanno insigniti del titolo e degli onori di un grado più elevato, senza però le funzioni pertinenti a tale grado: tale è il caso dei beneficiari latini dei patriarcati orientali, degli Arcivescovi e Vescovi titolari, dei Prelati onorari della curia pontificia, ecc.

3. Quando un uomo è elevato ad una dignità ecclesiastica, la sola regola di condotta che i cattolici devono seguire è riconoscere il nuovo dignitario come tale e rendergli l'onore dovuto al suo grado.

Ma questo grado dev'essere indicato in qualche modo, così che il fedele possa riconoscerlo e tributargli l'onore che gli spetta. A questo scopo, la Chiesa ha assegnato un abito speciale ai vari Prelati. Ora, l'obbligo di un Prelato è correlativo. Poiché è dovere del fedele rendere il dovuto omaggio alla sua dignità, il Prelato, a sua volta, è tenuto a rendere nota tale dignità indossando il suo abito proprio⁸. Qualcuno potrebbe essere contrario, per via dei propri sentimenti di umiltà, a questa solenne manifestazione; ma l'esempio offerto da grandi Santi come il nobile Cardinale Carlo Borromeo e il santo Vescovo Francesco di Sales, che furono scrupolosamente fedeli nell'osservare tutte le prescrizioni del cerimoniale, dimostra che siffatta umiltà non ha alcun legittimo fondamento.

4. Se un'obiezione può essere rappresentata dall'apparenza antidemocratica delle dignità ecclesiastiche, la nostra sola risposta è che queste dignità, essendo raggiungibili da tutti, non sono in opposizione con lo spirito democratico di un popolo. E infatti nella Chiesa "possono arrivare al trono pontificio tanto il figlio di un contadino quanto un principe dotato di ricchezze e sangue nobile"⁹.

§ 2. – *Prelati*.

Le differenti classi di Prelati oggetto di questo capitolo preliminare sono: il Papa, che è il Prelato supremo; Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, Prelati regolari e Prelati della curia romana.

IL PAPA. – Ogni cattolico sa chi è il Papa e quale alta carica detiene nella Chiesa. Egli è il "Vescovo dei Vescovi,"¹⁰ il "Prelato dei Prelati." Ha il potere supremo e l'infallibile autorità di istruire e reggere la Chiesa. È al di sopra delle leggi e dei canoni¹¹ e, sebbene sia stato privato del suo potere temporale, è tutt'ora riconosciuto come sovrano da quasi tutte le nazioni civilizzate.

Nel presente studio, osserveremo soltanto che il Papa, essendo il Prelato supremo, porta uno speciale abito prelatizio e che certi tessuti e colori sono riservati a lui, come vedremo più avanti.

I CARDINALI. – I Cardinali sono quei Prelati che costituiscono il Senato della Chiesa. Il loro nome, dal latino *cardo* (cardine), pare significare che il governo della Chiesa poggia su di loro come una porta sui suoi cardini¹².

Sono divisi in tre classi: Cardinali Vescovi, Cardinali Preti e Cardinali Diaconi¹³; questa distinzione, tuttavia, non dipende dalla loro ordinazione; un Arcivescovo come, per esempio, l'Arcivescovo di Parigi, è di solito un Cardinale Prete; e attualmente un Cardinale Diacono deve

⁸ Quando ad una classe di dignitari viene accordato un privilegio, ciascuno di essi è tenuto a fare uso di tale privilegio, altrimenti offende il corpo di cui è membro. Il singolo dignitario, inoltre, non ha il diritto di rifiutare un privilegio che è stato concesso all'intero corpo e non a lui individualmente.

⁹ P. A. BAART, *The Roman Court*, p. 333.

¹⁰ TERTULLIANO, *De pudicitia*, I, 6.

¹¹ Concilio Vaticano, *Costit. Pastor aeternus*, c. 2, 3, 4.

¹² SOGLIA, *Institutiones iuris publici*, part. II, § 41, e altri.

¹³ SOGLIA, *ibid.* – BOUIX, *De curia romana*, p. 1, ecc. – *Codex Iuris Canonici*, can. 231.

essere un sacerdote ordinato: la distinzione trae origine dai loro *titoli*, poiché la dignità cardinalizia non appartiene alla gerarchia d'Ordine, ma a quella di giurisdizione¹⁴.

Il *titolo* è preso dalla diocesi o chiesa alla quale il Cardinale viene nominato; ma di solito la parola *titolo* è usata soltanto per indicare le chiese assegnate ai Cardinali Preti, mentre le sedi episcopali dei Cardinali Vescovi sono chiamate *diocesi suburbicarie*¹⁵.

Tali diocesi, situate nei *suburbi* di Roma (dove il loro nome), formano la provincia metropolitana romana. Esse sono:

Ostia e Velletri, il cui Vescovo è Decano del Sacro Collegio;

Porto e Santa Rufina, sede anticamente riservata al Suddecano del Sacro Collegio.

Sabina, che non è una città, ma un territorio¹⁶;

Palestrina, il cui Vescovo ha il titolo di *Praenestinus Episcopus*;

Frascati, anticamente *Tusculum*, nome conservato nel titolo del Vescovo, *Tusculanus Episcopus*;

Albano, *Albanensis Episcopus*.

Ogni Cardinale Prete ha per *titolo* una delle antiche chiese parrocchiali di Roma. Anche il titolo di un Cardinale Diacono è una chiesa, ma in genere una di quelle che anticamente fungevano da cappelle di un ospedale o di un ospizio, visto che il compito dei diaconi consisteva nel provvedere alle necessità dei poveri. Questo "titolo" si chiama ancora oggi *diaconia*¹⁷.

Il corpo dei Cardinali è conosciuto come *Sacro Collegio*. A capo di tale collegio vi è il Decano, che è il primo Cardinale Vescovo in ordine di anzianità nonché Vescovo di Ostia e Velletri.

I compiti dei Cardinali consistono generalmente nel consigliare¹⁸ e coadiuvare il Sommo Pontefice nell'amministrazione della Chiesa. Essi, inoltre, governano la Chiesa quando la Sede Apostolica è vacante ed eleggono il nuovo Papa¹⁹.

Il loro titolo ufficiale è *Eminentissimus et Reverendissimus Dominus*²⁰ e, in virtù della loro dignità, hanno diritto di precedenza immediatamente dopo il Papa su tutti coloro che non sono Cardinali²¹.

Godono di molti altri speciali privilegi, che sono enumerati nel Codice di Diritto Canonico, can. 239.

PATRIARCHI E PRIMATI. – Sebbene, per divina istituzione e ordinazione, i Vescovi siano tutti uguali, la legislazione ecclesiastica ha introdotto alcune distinzioni nell'autorità episcopale in virtù delle quali alcuni Vescovi sono superiori ad altri ed esercitano su di essi una vera e propria autorità, che partecipa in una certa misura della Prelatura suprema del Sommo Pontefice. Tali sono i *Patriarchi*, i *Primati* e gli *Arcivescovi* o *Metropolitani*²².

La parola *Patriarca* significa letteralmente "capo dei Padri". Questo appellativo è molto antico. Poiché il titolo dei primi Vescovi era quello di "Padri", i loro capi erano logicamente chiamati "Patriarchi".

Il titolo di Patriarca era inizialmente riservato ai soli Vescovi di Roma, Alessandria e Antiochia, tre sedi episcopali la cui fondazione è attribuita a S. Pietro²³.

¹⁴ FERRARIS, *Bibliotheca canonica*, ad art. *Cardinales*, II. – *Codex Iuris Canonici*, can. 232.

¹⁵ SOGLIA, *op. et loc. cit.* – BOUIX, *loc. cit.*

¹⁶ Con la Costituzione Apostolica *Suburbicariae Sabinae* (3 giugno 1925), PIO XI ha unito alla sede suburbicaria della Sabina la diocesi di Poggio Mirteto (*Mandelensis*): il titolo attuale è dunque Sabina e Poggio Mirteto (*N.d.T.*).

¹⁷ FERRARIS, *Bibliotheca*, art. *Cardinales*, I. – SISTO V, Costit. *Postquam*, 3 dic. 1586.

¹⁸ Concilio Tridentino, sess. XXV, cap. I, *De reformatione*.

¹⁹ *Codex Iuris Canonici*, can. 241.

²⁰ Decreto di Papa URBANO VIII, 10 giugno 1630.

²¹ EUGENIO IV, Costit. Ap. *Non mediocri*.

²² BOUIX, *De curia romana*. – SOGLIA, *Institutiones iuris publici*, part. II, ecc. – *Codex*, liber II, pars I, cap. III.

²³ PHILLIPS, *Du droit ecclésiastique*, tom. II, p. 25.

A queste tre sedi patriarcali si aggiunsero molto presto la diocesi di Gerusalemme, in considerazione della vita, morte e risurrezione di nostro Signore, e la diocesi di Costantinopoli, in considerazione della nuova importanza assunta dalla città in quanto sede dell'imperatore romano²⁴.

Anche dopo la caduta delle città nelle quali avevano sede i patriarcati orientali sotto il dominio degli infedeli o degli scismatici, i Papi, per mantenere viva la memoria di tali illustri sedi, continuarono a nominare Patriarchi latini, i quali godono non solo dei titoli di queste sedi, ma anche delle prerogative e dei privilegi del grado patriarcale, senza però avere alcuna giurisdizione sul territorio dei loro patriarcati. Questi grandi Prelati sono chiamati "Patriarchi titolari"²⁵. Un'eccezione a questa norma fu introdotta da Pio IX, che consentì al Patriarca latino di Gerusalemme di risiedere nella sua città patriarcale e lo investì della giurisdizione metropolitana su Gerusalemme e dintorni²⁶.

Oltre ai suddetti Patriarchi latini, in Oriente vi sono i Patriarchi cattolici dei vari riti, ognuno dei quali esercita sui suoi sottoposti la medesima autorità degli antichi Patriarchi della Chiesa orientale. Essi sono: il Patriarca di Antiochia dei *Melchiti*, che risiede a Damasco; il Patriarca di Alessandria dei *Copti*, che risiede al Cairo (Egitto); il Patriarca di Antiochia dei *Maroniti*, che risiede a Bkerké (Libano); il Patriarca di Antiochia dei *Siri*, che risiede a Beirut (Libano); il Patriarca di Babilonia dei *Caldei*, che risiede a Mossul (Mesopotamia), e il Patriarca di Cilicia degli *Armeni*, che risiede a Costantinopoli²⁷.

Anche molti Vescovi della Chiesa occidentale sono insigniti del titolo e degli onori di Patriarca: il Patriarca di Venezia (Italia); il Patriarca di Lisbona (Portogallo); il Patriarca delle Indie occidentali, che è il Cappellano generale dell'esercito spagnolo (di solito l'Arcivescovo di Toledo, Spagna); e il Patriarca delle Indie orientali, che è l'Arcivescovo di Goa in India²⁸. Essi sono noti come "Patriarchi minori".

I *Primate* sono Vescovi che hanno autorità o giurisdizione sugli Arcivescovi di una nazione o di una parte considerevole di nazione. Oggi, benché la giurisdizione dei Primate sia di fatto cessata, alcuni Vescovi mantengono questo titolo, che è divenuto puramente onorifico. Così, per esempio, l'Arcivescovo di Armagh "Primate di tutta l'Irlanda"; l'Arcivescovo di Dublino "Primate d'Irlanda"; l'Arcivescovo di Lione "Primate di Francia"; l'Arcivescovo di Strigonio "Primate d'Ungheria", ecc.²⁹

Nella Chiesa orientale il titolo corrispondente è quello di *Esarca*³⁰.

I Primate non hanno privilegi riguardo all'abito prelatizio; i Patriarchi, invece, godono di un certo numero di prerogative che manifestano la loro dignità. Tutti i Patriarchi sono Assistenti al soglio pontificio; procedono immediatamente dopo i Cardinali e hanno il privilegio in portare, anche a Roma, la mozzetta sopra la mantelletta; i loro mantelli invernali sono bordati d'oro, ecc. A loro è riservata la consacrazione dei Vescovi in Roma, se non c'è nessun Cardinale che possa compiere la cerimonia³¹.

ARCIVESCOVI E VESCOVI. – Non è questa la sede adatta per trattare delle origini della dignità arcivescovile. Qui basti dire che l'Arcivescovo è un Prelato insignito del carattere episcopale che detiene un grado immediatamente superiore a quello del semplice Vescovo.

L'Arcivescovo è detto anche "Metropolitano", termine che deriva dall'antica usanza di chiamare *metropolitanus* il Vescovo della capitale (*metropolis*) di una provincia romana³². Il titolo di

²⁴ PHILLIPS, *loc. cit.*

²⁵ BENNETTIS, *Privilegiatorum in persona S. Petri*, p. 134. – PHILLIPS, *op. cit.*, tom. II, p. 45.

²⁶ PIO IX, *Costit. Ap. Nulla celebrior*, 22 luglio 1847.

²⁷ Mons. BATTANDIER, *Annuaire Pontifical*, periodico annuale. – Le sedi patriarcali di Babilonia e di Cilicia sono state trasferite rispettivamente a Baghdad (1947) e a Beirut (1928) (*N.d.T.*).

²⁸ PHILLIPS, *loc. cit.*, p. 47. – BATTANDIER, *op. cit.*

²⁹ BOUIX, *De Episcopo*, part. IV, sez. 1, cap. 2.

³⁰ FERRARIS, *Bibliotheca canonica*, art. *Exarchi et Primate*.

³¹ GRIMALDI, *Les Congrégations romaines*, cap. IX, p. 131. – Mons. MARTINUCCI, *Manuale sacrarum caeremoniarum*, V, cap. 11.

³² Concilio di Nicea, can. IV. – BOUIX, *De Episcopo*, tom. I, pp. 460 *et seq.*

Metropolita non spetta però agli Arcivescovi titolari, perché essi non hanno giurisdizione ordinaria su nessuna provincia ecclesiastica.

Le insegne proprie di un Arcivescovo Metropolita sono il *pallio*³³ e la *croce*³⁴.

Il *pallio* è costituito da una banda circolare di lana bianca d'agnello, alla quale sono attaccati due pendenti dello stesso tessuto che devono ricadere rispettivamente al centro della schiena e del petto. Sulla banda e i lembi sono ricamate sei crocette nere. Il pallio viene portato sopra la pianeta alla Messa pontificale nei giorni stabiliti dal Cerimoniale dei Vescovi (*Caeremoniale Episcoporum*, I, XVI, 3-4).

La “croce metropolitana”, comunemente (sebbene impropriamente) detta “croce arcivescovile”, assomiglia molto ad una croce processionale³⁵, ed è tenuta o portata da un suddiacono o da un membro della famiglia prelatizia in modo tale che il crocifisso sia sempre rivolto verso il Prelato³⁶.

Il pallio e la croce, essendo segni di giurisdizione, non possono essere usati fuori della provincia sulla quale l'Arcivescovo esercita la propria autorità³⁷. Per la stessa ragione gli Arcivescovi titolari non fanno uso della croce né del pallio, visto che non hanno giurisdizione territoriale.

Un Vescovo (termine derivato dal greco *ἐπίσκοπος* “colui che sorveglia”) è un dignitario ecclesiastico che, per mezzo della consacrazione, ha ricevuto la pienezza del carattere sacerdotale ed ha lo speciale incarico di governare una determinata porzione del gregge cristiano sotto l'autorità del Sommo Pontefice³⁸.

Un Arcivescovo o Vescovo è detto *residenziale* quando occupa una sede canonicamente eretta, con residenza e ordinaria giurisdizione sul territorio annesso alla città da cui la sede prende il nome.

È chiamato *titolare* quando non ha ordinaria giurisdizione sulla diocesi di cui porta il titolo, dal momento che la sua sede vescovile o arcivescovile è sotto il dominio degli infedeli o degli scismatici³⁹. Anticamente i Vescovi e gli Arcivescovi titolari erano chiamati anche “Vescovi (o Arcivescovi) *in partibus infidelium*” (nei paesi degli infedeli); in seguito, cedendo alle proteste del governo greco, nel cui territorio si trovano molte di queste sedi titolari, Papa Leone XIII abolì il titolo di “Vescovo *in partibus infidelium*” e decretò che da allora in poi si usasse soltanto il titolo di “Vescovo (o Arcivescovo) titolare di *N. in N.*” (nome della città vescovile e nome dell'antica provincia romana cui la città apparteneva): quindi, per esempio, “Reverendissimo *N. N. N., Vescovo titolare di Rosea in Cilicia*”⁴⁰.

Arcivescovi e Vescovi, se promossi al grado di “Assistenti al soglio pontificio”, diventano membri della famiglia pontificia, ottenendo il privilegio di un posto speciale nelle *cappelle*⁴¹ papali, dove possono svolgere gli uffici di porta-libro e porta-candela, e il diritto di celebrare la Messa pontificale in presenza del Papa. Insieme al breve di nomina, essi ricevono dalla Segreteria di Stato un diploma su pergamena in cui è riportata la lista completa dei loro diritti e privilegi, molti dei quali peraltro sono caduti in disuso, specialmente quelli riguardanti il conferimento di benefici⁴².

In quanto membri della curia papale, gli Assistenti al soglio pontificio hanno il diritto di usare le insegne proprie di tale curia, vale a dire abiti estivi in seta. Tuttavia, possono fruire di tale privilegio solo quando si trovano a Roma, visto che il titolo di “Assistenti” non conferisce loro alcun diritto di precedenza o distinzione sugli altri Vescovi se non nella curia romana⁴³.

³³ *Pontificale Romanum*, De Pallio. – *Caeremoniale Episcoporum*, I, XVI. – MANN, *Lives of the Popes*, tom. I, Appendix.

³⁴ *Clem. 2. De privilegiis*. – THOMASSIN, *De vetera et nova Ecclesiae disciplina (in loco)*.

³⁵ Questa croce non può essere doppia.

³⁶ *Caeremoniale Episcoporum*, I, II, 4 - I, IV, 1 - II, VIII, 27 - II, XXII, 3 - I, XV, 2. – Mons. MARTINUCCI, *Manuale sacrarum caeremoniarum*, V, cap. III, n. 60 ecc.

³⁷ *Codex Iuris Canonici*, cann. 275-279.

³⁸ *Codex Iuris Canonici*, can. 329.

³⁹ BENEDETTO XIV, *De synodo dioecesana*, lib. II, cap. VII. – LEONE XIII, Costit. Ap. *In suprema*, 4 giugno 1882.

⁴⁰ Decreto della S. Congregazione *de Propaganda Fide*, 27 febbraio 1882. – LEONE XIII, Costit. *cit.*

⁴¹ La *cappella* è una funzione religiosa alla quale il Papa officia o assiste.

⁴² GRIMALDI, *op. cit.*, cap. V, pp. 61-62. – FISQUET, *Cérémonies de Rome*, passim. – Barone GERAMB, *Visit to Rome*, p. 156. – T. POPE, *Holy Week in the Vatican*, p. 352.

⁴³ Mons. BARBIER DE MONTAULT, *Le costume et les usages ecclésiastiques*, tom. I, p. 54.

Questo titolo non viene quasi mai conferito *motu proprio*, poiché la curia romana vuole che sia osservato il precetto “Chiedete e vi sarà dato”. Ma, se un Vescovo ne fa richiesta, il titolo gli viene accordato senza la minima difficoltà⁴⁴.

Generalmente, insieme al titolo di “Assistente al soglio pontificio”, il Vescovo riceve anche quello di *conte romano*, cioè “*conte del palazzo apostolico e della corte laterana*”⁴⁵.

PRELATI REGOLARI. – Nel diritto canonico, il titolo di *Prelato regolare* viene attribuito a quei Superiori religiosi che esercitano sui loro sottoposti una giurisdizione quasi-episcopale⁴⁶.

Qui lo intendiamo come titolo di un Prelato (nel senso largo, liturgico del termine) appartenente ad un Ordine religioso; in questa accezione esso include soltanto Cardinali, Vescovi e Abati.

I Cardinali e i Vescovi che provengono da un Ordine religioso rimangono sostanzialmente legati ai loro voti religiosi, nella misura in cui questi non sono in contrasto coi loro doveri e con la loro dignità di Prelati⁴⁷.

Secondo l'antico diritto comune, essi dovrebbero mantenere l'abito del loro Ordine e sono liberi di farlo ancora oggi, se preferiscono. È comunque tollerata la consuetudine di utilizzare un abito di forma identica a quello dei Prelati secolari. Invece il colore della veste prelatizia dev'essere lo stesso dell'abito religioso, a meno che non sia stabilito diversamente dalle tradizioni dell'Ordine (come per i Francescani) o da speciali concessioni e ordinamenti della Santa Sede⁴⁸.

I differenti abiti dei Prelati provenienti da Ordini religiosi sono regolati come segue:

I *Chierici regolari*, cioè coloro che seguono il nuovo tipo di vita religiosa inaugurato nel XVII secolo, quali Teatini, Barnabiti, Gesuiti, Oratoriani, Passionisti, Redentoristi, Paolisti, ecc., quando vengono nominati Cardinali o Vescovi prendono l'abito dei Prelati secolari⁴⁹, perché tali sono considerati; non hanno però la facoltà di utilizzare la seta, tranne che per le decorazioni e gli accessori del loro abito.

Cardinali e Vescovi appartenenti agli Ordini di S. Basilio, di Vallombrosa, e dei Canonici regolari ed Eremiti di S. Agostino (Agostiniani) portano un abito completamente nero⁵⁰.

L'abito prelatizio dei Benedettini è nero con fodera e decorazioni rosse. Il mantello (ferraloione) però, dev'essere interamente nero⁵¹.

I monaci di S. Silvestro, se promossi alla Prelatura, indossano un abito blu scuro.

Certosini, Camaldolesi, Premostratensi, Mercedari, Trinitari e Olivetani hanno un abito prelatizio completamente bianco.

Cistercensi e Cistercensi riformati (Trappisti) hanno talare, abito piano⁵², fascia, collaro e calze di colore bianco; mozzetta, mantelletta e mantello (ferraiolone) sono neri. La cappa magna è pure nera, con mantellina d'ermellino in inverno e di seta bianca in estate. Il colore delle decorazioni è conforme a quello delle diverse parti dell'abito.

I Prelati appartenenti all'Ordine di S. Domenico (Predicatori) portano gli stessi colori dei Cistercensi, ma decorazioni, fodera e bottoni sono sempre bianchi, anche nelle parti nere dell'abito.

I Francescani, se promossi alla Prelatura, abbandonano il marrone o il nero del loro abito e assumono una veste grigio cenere (colore che i pittori contemporanei attribuiscono all'abito portato da S. Francesco). La cappa magna di questi Prelati è del medesimo colore e, in inverno, guarnita in pelliccia di vigogna.

⁴⁴ GRIMALDI, *op. cit.*, cap. V, p. 62.

⁴⁵ Mons. BARBIER DE MONTAULT, *Traité pratique ...* tom. I, p. 473. – GRIMALDI, *loc. cit.*, *op. cit.*, cap. XXVII, p. 484. – Mons. A. BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1899, p. 365.

⁴⁶ Cfr. SUAREZ, *De religiosis*, tract. VIII, lib. II, cap. II, num. 7. – FERRARIS, *Bibliotheca*, art. *Praelatus regularis* e *Regulares*.

⁴⁷ SUAREZ, *De religiosis*, tract. VIII, lib. III, cap. XVI. – S. C. C., 7 dicembre 1639.

⁴⁸ FERRARIS, *Bibliotheca*, art. *Episcopus*, VIII. – *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 4. – Per consuetudine immemorabile i Legati della Santa Sede appartenenti ad Ordini religiosi possono portare l'abito dei Cardinali secolari (Mons. BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1914, p. 121).

⁴⁹ *Caeremoniale Episcoporum*, I, III, 4. – MARTINUCCI, *Manuale sacrarum caeremoniarum*, V, cap. 11.

⁵⁰ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. II, p. 523. – MARTINUCCI, *loc. cit.*

⁵¹ GRIMALDI, *op. cit.*, cap. VIII, p. 114; cap. XXIX, p. 514.

⁵² Con questa espressione (= ingl. *simar*) s'intende la veste talare con pellegrina e sovrammaniche. Cfr. parte II, cap. II (*N.d.T.*).

Della famiglia francescana, solo i Cappuccini non cambiano il colore del loro abito quando diventano Prelati. La mantellina invernale della cappa magna è in pelliccia di lontra.

I Prelati Carmelitani mantengono nel proprio abito i due colori, marrone e bianco, dell'abito religioso dell'Ordine. Talare, abito piano e fascia sono marroni; mozzetta, mantelletta, ferraiolo o ferraiolone, e cappa magna sono bianchi. I Cardinali appartenenti a tale Ordine hanno il privilegio di portare questo abito foderato e decorato in viola, con calze e fascia pure violacee.

Tutti i Cardinali, tanto secolari quanto regolari, indossano le insegne proprie del cardinalato – cappello, berretta e zucchetto in seta scarlatta – indipendentemente dal colore del proprio abito⁵³.

Parimenti Arcivescovi e Vescovi, quale che sia la loro provenienza, hanno il diritto di portare il cappello con cordone e fiocco verdi, la berretta e lo zucchetto violacei, essendo queste le insegne proprie della dignità episcopale.

ABATI. – Esistono due classi di Abati: gli Abati *nullius* e gli Abati *regiminis* o “Abati semplici”.

Gli Abati *nullius dioeceseos* (cioè non appartenenti ad alcuna diocesi), comunemente detti Abati *nullius*, sono quelli che hanno piena giurisdizione su un certo territorio e i suoi abitanti, con esenzione assoluta dall'autorità di qualunque Vescovo⁵⁴.

Gli Abati semplici sono quelli che hanno giurisdizione nel loro monastero e territorio annesso, ma questo territorio fa parte di una diocesi, il cui Vescovo ha diritto di supervisione, precedenza e intervento nel monastero stesso⁵⁵.

Gli Abati di entrambe le classi, anche se privi del carattere episcopale, hanno la prerogativa di far uso dei pontificali⁵⁶, con la differenza che gli Abati *nullius* possono utilizzarli sempre e senza restrizioni, mentre il privilegio degli Abati semplici è limitato dal diritto e dalla presenza del Vescovo diocesano. In un'abbazia *nullius* un Vescovo è sempre considerato “fuori della propria diocesi”, anche se il territorio dell'abbazia è incluso nel suo territorio diocesano; invece, in un'abbazia semplice, il Vescovo nel cui territorio si trova l'abbazia è nella sua diocesi⁵⁷.

Gli Abati *regiminis*, così come gli Abati *nullius*, aggiungono al loro abito monastico la croce pettorale e l'anello⁵⁸.

Hanno anche il privilegio di portare la mozzetta entro i confini del loro territorio e la mantelletta al di fuori. Mozzetta e mantelletta sono dello stesso colore del loro abito religioso⁵⁹. Di regola non dovrebbero usare il rocchetto, ma ordinariamente questo viene concesso per speciale indulto della Santa Sede⁶⁰.

Un Abate *nullius* può usare nel suo territorio la cappa magna, identica per foggia e colore a quella dei Vescovi appartenenti al medesimo Ordine⁶¹; invece, non possono portarla gli Abati semplici, salvo concessione personale.

Tutti gli Abati, indipendentemente dal colore del proprio abito monastico, sono liberi di portare il cappello nero con cordone e fiocco dello stesso colore, come pure berretta e zucchetto neri. Come vedremo nel capitolo sull'araldica, lo scudo del loro stemma è sormontato da un galero con tre file di fiocchi da ciascuna parte; tale galero è sempre nero, a prescindere dal colore dell'abito monastico; ma una consuetudine recentemente introdotta consente agli Abati *nullius* di usare lo stesso galero araldico verde che hanno i Vescovi, in considerazione della loro giurisdizione quasi-episcopale.

⁵³ GREGORIO XIV, Costit. Ap. *Sanctissimus*. – BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1903, p. 359.

⁵⁴ BENEDETTO XIV, *De synodo dioeceseana*, lib. II, cap. XI. – FERRARIS, *Bibliotheca*, art. *Abbas*. – *Codex Iuris Canonici*, cann. 198, 215, 319, 320, 323, 325, ecc.

⁵⁵ SEBASTIANELLI, *De personis*, p. 350, n. 297. – FERRARIS, *loc. cit.* – *Codex Iuris Canonici*, cann. 223, 358, 625, 964.

⁵⁶ PIO VII, Costit. Ap. *Decret Romanum Pontificem*, 23 luglio 1823.

⁵⁷ S. R. C., 7 febbraio 1604.

⁵⁸ PIO VII, Costit. *cit.* – Decreto generale S. R. C., 17 settembre 1659.

⁵⁹ TAUNTON, *The Law of the Church*, art. *Abbat*, p. 3, n. 10.

⁶⁰ Decreto S. R. C., 17 settembre 1659, n. 9 – BATTANDIER, *Annuaire* 1909, p. 421.

⁶¹ BARBIER DE MONTAULT, *Le costume et les usages ecclésiastiques*, tom. I, p. 375. – *Codex Iuris Canonici*, can. 325.

Le nozioni qui esposte non hanno la pretesa di essere esaustive; ma il lettore ricordi che ciascun Ordine monastico gode di un considerevole numero di privilegi speciali, derivanti da immemorabili tradizioni o da indulti apostolici, che non possono trovare posto in questo volume.

PRELATI DELLA CURIA ROMANA. – Papa, Cardinali, Patriarchi, Primate, Arcivescovi, Vescovi e Abati sono propriamente e canonicamente definiti *Prelati*. Ma, oltre ad essi, esiste nella Chiesa Romana una classe di ufficiali insigniti dal Papa del titolo e della dignità di Prelati, comunemente detti “Prelati romani” o “Prelati della curia romana”, *Romanae Curiae Antistites*.

Anticamente questi Prelati erano semplicemente gli ufficiali della curia romana che costituivano la famiglia del Sommo Pontefice o ricoprivano diversi uffici nelle Congregazioni. A poco a poco, specialmente durante l’ultimo secolo, il numero di tali Prelati si è largamente accresciuto a causa del conferimento a molti sacerdoti del titolo e degli onori relativi a questi uffici, senza però che i nuovi dignitari abbiano alcuna parte nell’amministrazione generale della Chiesa.

Queste dignità onorifiche elargite a un sacerdote, se da un lato gli conferiscono titolo ed onori ad esse inerenti, con una determinata precedenza su certe altre classi di ecclesiastici, dall’altro non modificano la sua giurisdizione.

La famiglia pontificia è costituita da due classi di Prelati: i Prelati *di mantelletta* e i Prelati *di mantellone*, così chiamati per il tipo di abito ufficiale che indossano. I Prelati di mantelletta sono “Prelati” a tutti gli effetti, con titolo personale e nomina a vita. La loro prelatura è permanente e possono esserne privati solo per indegnità o delitto, dopo un regolare processo o *motu proprio* con un atto positivo del Sommo Pontefice.

I Prelati di mantellone godono del titolo e degli onori di Prelato pur non essendo Prelati a tutti gli effetti. La loro “Prelatura” è semplicemente un onore inerente all’ufficio che ricoprono e non riguarda la loro persona; non è permanente, anche se essi ne vengono privati solo per motivi gravi; ma perdono titolo e ufficio alla morte del Papa, perché sono considerati ufficiali personali che il successore non è tenuto a mantenere.

Quando viene eletto il nuovo Papa, possono chiedere che la loro Prelatura sia rinnovata, e in genere questa concessione viene accordata senza alcuna difficoltà. Tuttavia, mentre la Santa Sede è vacante e fin quando non sono reintegrati dal neoeletto Papa, devono astenersi dal portare l’abito proprio dell’ufficio o dignità che hanno perduto.

La famiglia del Sommo Pontefice è costituita essenzialmente dai Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi Assistenti al soglio e dai Prelati di mantelletta, donde il loro titolo generale di “Prelati domestici”.

Se i Prelati di mantelletta appartengono ad un “Collegio”⁶², portano il titolo specialmente assegnato ai membri di tale Collegio; se non appartengono ad un Collegio, possono usare soltanto il titolo generale di *Prelati domestici*.

I diversi Collegi di Prelati domestici sono:

I Patriarchi,

Gli Arcivescovi e Vescovi Assistenti al soglio pontificio,

I Protonotari Apostolici⁶³,

I Votanti di Segnatura⁶⁴,

I Referendari di Segnatura⁶⁵,

Gli Uditori di Rota,

I Chierici della Reverenda Camera Apostolica.

⁶² Il termine “Collegio” indica un gruppo o assemblea di Prelati che hanno lo stesso titolo, fruiscono degli stessi onori e privilegi e svolgono le stesse funzioni nella curia romana.

⁶³ P. A. BAART, *The Roman Court*, prefazione. – Secondo la Costituzione Apostolica *Ad incrementum*, promulgata da PIO XI il 15 agosto 1934, solo i sette Protonotari Apostolici *de numero participantium* costituiscono un Collegio (*N.d.T.*).

⁶⁴ Chirografo di Papa BENEDETTO XV, 28 giugno 1915.

⁶⁵ Secondo la Costit. Ap. *Ad incrementum* (1934), i Referendari di Segnatura non costituiscono un vero e proprio Collegio, ma sono considerati parte del Collegio dei Votanti.

Dopo questi Prelati vengono quelli che non appartengono ad un Collegio, chiamati in generale *Prelati domestici*.

Vi sono quattro classi di Protonotari Apostolici:

1. I Protonotari *de numero participantium*, cioè del numero dei partecipanti, generalmente conosciuti come “Protonotari Apostolici *di numero* o *numerari*”, che formano un Collegio di sette Prelati con l’ufficio di notai del Sommo Pontefice.

2. I Protonotari soprannumerari, che ottengono questo titolo mediante la nomina a Canonici di certe basiliche romane.

3. I Protonotari *ad instar participantium* (o, più comunemente, *ad instar*), che possono ottenere questo titolo sia mediante la nomina a Canonici di certe cattedrali il cui Capitolo gode di questo privilegio, sia – ed è questa la norma generale – mediante promozione personale da parte del Sommo Pontefice.

4. I Protonotari titolari (o onorari) non sono membri della famiglia pontificia; godono dei privilegi del grado prelatizio solo fuori Roma e, come vedremo più avanti, il loro abito prelatizio è interamente nero, senza alcuna parte rossa o violacea.

Oggi tali Protonotari non sono quasi mai nominati direttamente dal Papa. Ma dal 1905 il titolo e gli onori di Protonotari titolari spetta *pleno iure* ai Vicari generali dei Vescovi e ai Vicari capitolari o Amministratori delle diocesi vacanti, se questi dignitari non sono già Prelati ad altro titolo.

Recentemente i privilegi specifici delle diverse classi di Protonotari sono stati modificati e si trovano espressi nella Costituzione Apostolica *Inter multiplices*, promulgata *motu proprio* da Papa Pio X il 21 febbraio 1905. Di conseguenza tutti i manuali che trattano dell’argomento devono essere rivisti secondo le norme esposte in questo documento⁶⁶.

Gli altri Collegi prelatizi sono composti da Prelati che ricoprono uffici con incarichi pratici nelle Congregazioni e nei Tribunali romani e sono tenuti a risiedere a Roma.

Dopo questi vengono quei Prelati di mantelletta, il cui numero si è molto accresciuto negli ultimi anni, che non appartengono a nessun Collegio e dunque sono chiamati semplicemente “Prelati domestici”.

Come si è detto, i Prelati di mantellone sono assistenti della persona del Santo Padre. Si distinguono in due classi: *Camerieri* e *Cappellani*.

Coloro che svolgono un vero incarico presso il palazzo del Vaticano sono detti *partecipanti* o *di numero*, gli altri *soprannumerari* o *onorari*.

Il loro ordine di precedenza è il seguente:

Camerieri segreti partecipanti.

Camerieri segreti soprannumerari.

Camerieri segreti d’onore in abito paonazzo.

Camerieri segreti *extra Urbem* (fuori Roma).

Cappellani segreti partecipanti.

Cappellani segreti d’onore.

Cappellani segreti *extra Urbem* (fuori Roma).

Sei Cappellani comuni partecipanti.

Cappellani comuni soprannumerari.

Tutti questi prelati portano lo stesso abito ed hanno le medesime insegne onorifiche. Però a quelli denominati *extra Urbem*, cioè “fuori della città di Roma”, non è mai lecito utilizzare i loro privilegi prelatizi a Roma. Possono farlo solo in presenza del Papa quando risiede temporaneamente fuori Roma, come accadeva abbastanza spesso prima dell’occupazione dello Stato Pontificio.

Per quanto riguarda gli abiti di questi Prelati, si veda il capitolo che tratta del *mantellone*.

Le classi di Prelati sono così numerose che, sebbene a ciascuna siano state dedicate poche righe, questo capitolo è risultato insolitamente lungo. Tutto ciò, nondimeno, era necessario, poiché nei prossimi capitoli si faranno continue allusioni e rimandi che non possono essere facilmente compresi senza le nozioni generali date sopra.

⁶⁶ Il testo del documento è riportato per intero in appendice.

CAPITOLO II.

Tessuti.

1. *Vari tipi di tessuti.* – 2. *Velluto, riservato al Papa.* – 3. *Altri tessuti propri del Papa.* – 4. *Seta ondulata.* – 5. *Seta liscia.* – 6. *Stoffa fine e altri tessuti di lana.* – 7. *Stagioni.*

1. I tessuti usati per gli abiti ecclesiastici sono velluto, seta ondulata, seta liscia, stoffa fine e altri tessuti di lana, come saia, merino (*drap d'été*), ecc.

2. Il *velluto* è riservato esclusivamente al Papa. A nessun ecclesiastico, quale che sia la sua dignità, è lecito avere parti di abito fatte con questo tessuto¹. È necessario sottolineare che questa norma si oppone alla prassi di portare berrette in velluto o di ornare la talare con colletti o paramani in velluto.

Alcuni vecchi cerimoniali o altri libri di etichetta ecclesiastica, generalmente di provenienza francese o tedesca, affermano che i paramani in velluto sulla talare episcopale violacea sono un privilegio degli Assistenti al soglio pontificio; ma questa asserzione non trova riscontro nel diritto o nella prassi.

3. Oltre al velluto, il Papa usa la *seta*, ondulata o liscia; ma, tra i tessuti in seta, il *satin* è pure riservato esclusivamente a lui. In inverno smette la veste di seta e ne porta una leggera di lana fine. Nei giorni di penitenza, sia in inverno che in estate, indossa una veste di saia².

4. La *seta ondulata* è riservata ai Cardinali. Essi fanno uso di questo tessuto ricco e bello per l'abito corale, la cappa magna, la mantelletta e la mozzetta durante la stagione estiva. In inverno, talare, mantelletta e mozzetta sono in lana fine³.

5. La *seta liscia* è il tessuto con cui sono confezionati gli abiti della curia e della famiglia pontificia⁴.

In estate i Prelati di mantelletta e di mantellone, sia nella curia romana che fuori Roma, devono portare una talare di seta liscia violacea e, rispettivamente, mantelletta o mantellone dello stesso tessuto. In inverno la seta viene sostituita da lana fine⁵.

Gli Arcivescovi e i Vescovi che hanno ricevuto il titolo di *Assistenti al soglio* fanno parte della famiglia pontificia e di conseguenza hanno il diritto di portare abiti di seta, ma solo quando sono a Roma. Fuori della città papale non possono indossare abiti diversi da quelli degli altri Vescovi⁶.

6. Secondo il Cerimoniale dei Vescovi, per la confezione degli abiti dei Cardinali appartenenti a Ordini religiosi, e degli Arcivescovi, Vescovi e chierici, sia secolari che regolari, sono permessi soltanto la *stoffa fine* e gli altri *tessuti di lana*. Per tutti questi Prelati e per il clero secolare, il

¹ BARBIER DE MONTAULT, *Le costume et les usages ecclésiastiques*, tom. I, p. 53 seq. – A questa regola generale si danno due sole eccezioni: la prima è l'abito dei caudatari, che indossano una talare violacea con bottoni e decorazioni in velluto nero; la seconda è il mantello prelatizio invernale, che ha un colletto in velluto dello stesso colore del mantello (cfr. cap. V, n. 6).

² BARBIER DE MONTAULT, *loc. cit.* – BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1902, p. 104. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. I, p. 6 seq. – Barone GERAMB, *Visit to Rome*, pp. 98-104.

³ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 54. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. V, p. 60. – Dopo il Motu proprio *Valde solliciti* di PIO XII (30 novembre 1952), *talare, mantelletta e mozzetta violacee* dei Cardinali devono essere sempre di lana, anche in estate; per gli *altri indumenti violacei* si continua ad usare seta ondulata in estate e lana fine in inverno (*N.d.T.*).

⁴ Stessi riferimenti.

⁵ Stessi riferimenti.

⁶ BARBIER DE MONTAULT, *ibid.* – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. V, pp. 61-62. Questo privilegio è accordato esclusivamente ai prelati secolari: Arcivescovi e Vescovi appartenenti a Ordini religiosi non possono mai portare vesti di seta.

cerimoniale prescrive il panno in inverno e qualche tessuto più leggero, come il merino, in estate⁷. Il Papa stesso, sebbene, a rigor di termini, non sia tenuto ad alcuna di queste norme, si conforma al principio che vieta ai religiosi di portare indumenti di seta: anche il cerimoniale della famiglia pontificia vi si conforma: quando cioè il Papa appartiene ad un Ordine religioso, i membri della famiglia pontificia utilizzano sempre abiti di lana, eccettuati gli accessori, come indicato nel seguente paragrafo.

Benché Arcivescovi e Vescovi, tanto secolari quanto regolari, debbano sempre vestire abiti di lana (a meno che, nel caso dei secolari, non siano Assistenti al soglio pontificio dimoranti in Roma), le norme ecclesiastiche consentono loro di utilizzare la seta per gli accessori dell'abito prelatizio, quali collaro, zucchetto, berretta, fascia, guanti, calze, e per la fodera e le decorazioni dei vari indumenti; ma questo tessuto di seta dev'essere *liscio*; non sono permessi né il satin né la seta ondulata, essendo riservati il primo al Papa e la seconda ai Cardinali secolari, mentre l'uso del velluto è limitato al colletto del mantello invernale.

7. Per l'uso delle vesti ecclesiastiche si distinguono due sole stagioni: *inverno* ed *estate*; tuttavia nessuna norma determina l'inizio e la fine di queste stagioni e spetta al Vescovo emanare regole precise per la sua diocesi, secondo le condizioni climatiche locali. Nell'emisfero settentrionale l'estate liturgica comincia di solito il sabato santo, dopo il canto dell'*Alleluia*, e l'inverno il giorno di tutti i Santi.

⁷ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 1 - I, III, 1. – BENEDETTO XIII, Costit. Ap. *Custodes*, 7 marzo 1725. – UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *Le Cérémonial des Évêques commenté et expliqué*, lib. I, cap. I, p. 2.

CAPITOLO III.

Colori.

1. *Colori usati.* – 2. *Regolari.* – 3. *Nero.* – 4. *Violaceo.* – 5. *Un errore molto comune.* – 6. *Bianco.* – 7. *Rosso scarlatto.* – 8. *Rosso amaranto.* – 9. *Altri colori.*

1. I colori utilizzati per gli abiti ecclesiastici sono: *bianco, rosso, violaceo e nero.* A questi colori, propri del clero secolare, vanno aggiunti i vari colori prescritti per gli Ordini religiosi dalle rispettive Costituzioni¹ e dai decreti della Sacra Congregazione del Cerimoniale.

2. Abbiamo già visto che un membro di un Ordine religioso, quando viene promosso al cardinalato o alla dignità episcopale, deve mantenere per l'abito prelatizio il colore utilizzato per l'abito dell'Ordine cui appartiene. Può nondimeno utilizzare un tessuto più fine e adottare la forma dell'abito dei Prelati secolari. Qui parliamo soltanto degli Ordini religiosi propriamente detti, quali Benedettini, Carmelitani, Francescani, Domenicani, Agostiniani, ecc. Invece i Chierici regolari, come Gesuiti, Redentoristi, Passionisti, ecc., quando sono promossi al grado prelatizio, prendono l'abito dei Prelati secolari; non possono però utilizzare la seta, tranne che per fascia, zucchetto, berretta e altri piccoli accessori².

3. A partire dal XVII secolo, in tutta la Chiesa occidentale il colore obbligatorio per le vesti del clero secolare di secondo grado è il *nero*³. Non esiste alcuna eccezione a questa norma generale, salvo che per il clero dei paesi tropicali, che può portare abiti bianchi in considerazione del clima particolarmente caldo; e per i membri di un seminario e di una famiglia episcopale, che devono indossare la talare violacea.

Anche Prelati, Vescovi e membri del Sacro Collegio usano il nero⁴ per il loro abito quotidiano (nei paesi cattolici, anche fuori casa); ma *la loro veste nera è decorata in rosso o violaceo*, a seconda del loro grado gerarchico e dei diversi periodi dell'anno ecclesiastico, come sarà spiegato più avanti.

4. Il *viola chiaro o scuro* è segno distintivo sia della prelatura che della livrea. Caratterizza in particolare i Prelati e i Vescovi; ma, essendo utilizzato per gli abiti ufficiali, può essere portato solo nelle funzioni religiose e in certe occasioni prestabilite.

Il viola è anche il colore proprio dei Cardinali nei tempi di penitenza e di lutto, mentre i Vescovi, in questi stessi tempi, devono usare esclusivamente il nero. La regola generale prescrive che, quando i Cardinali smettono l'abito rosso e prendono quello violaceo, i Vescovi cambino il loro abito violaceo con quello nero⁵.

5. Sarebbe un errore pensare che la talare violacea sia privilegio esclusivo dei Prelati. Il viola, infatti, è anche il colore proprio della *livrea ecclesiastica*.

Innanzitutto, è il colore utilizzato dall'intera famiglia pontificia. Con l'eccezione dei *bussolanti*, che sono vestiti in rosso, tutti gli altri, indipendentemente da grado, dignità o ufficio nella curia papale, Prelati, uscieri del palazzo, cantori, chierici, accolti della cappella papale, valletti di camera, ecc., tutti usano il viola come segno distintivo del loro grado, dignità o ufficio⁶.

¹ BENEDETTO XIII, *Costit. cit.* – FERRARIS, *Bibliotheca*, art. *Episcopus*.

² *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 4.

³ Decreto di Papa URBANO VIII, 26 novembre 1624.

⁴ Cf. UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *Le Cérémonial des Évêques commenté et expliqué*, p. 13.

⁵ GRIMALDI, *Les congrégations romaines*, cap. V.

⁶ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 58.

In secondo luogo, il viola è il colore della livrea episcopale. Quindi, secondo le norme dei cerimoniali, il cerimoniere della chiesa cattedrale, il caudatario del Vescovo⁷, il crocifero del Metropolita, tutti i membri del seminario diocesano, come pure gli addetti alla cattedrale, quali sacrestani, uscieri, cantori, ecc., tutti devono portare la talare violacea.

Tuttavia, l'uso del viola per collaro, fascia e scarpe è un privilegio esclusivamente prelatizio, mentre zucchetto e berretta violacei sono riservati al Vescovo. Di conseguenza, coloro che hanno la facoltà d'indossare la talare violacea come abito di livrea non possono mai portare collaro o calze violacei, tanto meno zucchetto o berretta viola.

6. Il *bianco* è riservato al Papa, che lo usa per la talare, l'abito piano e gli altri abiti ordinari. Però mantello, mozzetta, cappello e scarpe sono rossi⁸.

7. Il *rosso scarlatta* è proprio dei Cardinali⁹.

8. Vescovi e Prelati di mantelletta possono usare il *rosso amaranto* per le decorazioni del loro abito nero, quali bottoni, asole, fodera, ecc.

Invece le decorazioni dell'abito violaceo sono *cremisi*. Per gli abiti dei Prelati di mantellone questi ornamenti devono essere sempre violacei; lo stesso vale per i Vescovi nei tempi di penitenza o nelle occasioni di lutto.

9. *Altri colori* che possono trovarsi in alcuni luoghi sono usati in forza di speciali privilegi concessi dal Sommo Pontefice o in virtù di una consuetudine immemorabile che ha vigore di legge.

⁷ LEVAVASSEUR-HAEGY, *Fonctions pontificales*, II, p. 273. – S. R. C., 2 agosto 1608, 24 gennaio 1660.

⁸ Tutti i cerimoniali *in loco*. – BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 57. – Barone GERAMB, *Visit to Rome*, lettera X, pp. 98-104. – FISQUET, *Cérémonies de Rome*, passim.

⁹ Decreto di Papa INNOCENZO IV (1244). – Decreto di Papa BONIFACIO VIII (1248). – BARBOSA, *Iuris ecclesiastici universi*, lib. I, cap. III, n. 8.

PARTE SECONDA

LE VARIE PARTI DELL'ABITO PRELATIZIO

In questa seconda parte analizzeremo successivamente tutte le varie parti dell'abito prelatizio, ciascuna delle quali fornisce l'argomento per un capitolo breve e conciso.

CAPITOLO I.

Talare o sottana.

Talare. – Prescrizioni conciliari. – Due tipi di talare prelatizio. – Talare ordinaria. – Talare corale.

La *talare* (*sottana, vestis, vestis talaris, subtanna, subtanea*) costituisce la parte principale dell'abito ecclesiastico. È un lungo indumento chiuso che copre tutto il corpo dal collo ai piedi, donde il suo nome latino, *vestis talaris* “indumento che arriva fino ai talloni”¹.

Tutti i decreti conciliari sull'abbigliamento ecclesiastico prescrivono che la talare debba essere indossata da tutti i chierici *in sacris* nel luogo della loro residenza².

Il decreto del terzo Concilio plenario di Baltimora recita quanto segue: ... *Volumus itaque et praecipimus ut omnes Ecclesiae legem servant, domique agentes vel in templo, veste talari, quae clerico propria est, semper utantur* (III, 77)³.

L'obbligo di portare la talare è il medesimo per Prelati, sacerdoti e chierici inferiori⁴; qui ci occuperemo solo della talare indossata dai Prelati e distingueremo i due tipi di talare prelatizio:

1. La *talare ordinaria* o quotidiana.
2. La *talare corale*.

Art. 1 – **Talare ordinaria.**

1. *Forma e uso.* – 2. *Papa.* – 3. *Cardinali.* – 4. *Arcivescovi, Vescovi e Prelati di mantelletta.* – 5. *Prelati di mantellone.* – 6. *Canonici.* – 7. *Religiosi.* – 8. *Chierici regolari.*

1. La talare ordinaria è quella indossata dai Prelati nella vita quotidiana, in casa e in chiesa, e nelle cerimonie private, come la celebrazione della Messa letta. Nei paesi cattolici si porta anche fuori casa.

Questa talare non dev'essere confusa con l'abito piano, di cui si tratterà nel prossimo capitolo.

Negli Stati Uniti è in uso dappertutto il modello di talare ordinaria conforme al cerimoniale romano. Bisogna notare, tuttavia, che la parte frontale dev'essere costituita da un unico pezzo che

¹ Rubriche del Messale, *Ritus servandus in celebratione Missae*, n. 2.

² Concilio Tridentino, sess. XIV, cap. VI, *De reformatione*.

³ “... Vogliamo e comandiamo che tutti [gli ecclesiastici] osservino la legge della Chiesa e, sia in casa che in chiesa, utilizzino sempre la talare, che è la veste propria del chierico”.

⁴ Concilio Tridentino, sess. XIV, decr. *De reformatione*, prooemium.

scende dal collo ai piedi⁵, e non da due pezzi cuciti insieme all'altezza della cintura, come spesso accade.

Le maniche sono larghe e rimboccate in paramani lisci senza bottoni.

La parte frontale è chiusa, dal collo ai piedi, con una fila di bottoncini rotondi ricoperti di seta.

Il colletto (dritto e rigido) presenta un taglio quadrato sul davanti, che serve a rendere visibile il colletto romano.

Questo tipo di talare non ha la coda; l'orlo inferiore è tagliato circolarmente, in modo che la parte anteriore dell'abito abbia la stessa lunghezza della parte posteriore. La coda, invece, è una caratteristica distintiva della talare corale⁶.

L'indumento ha due tasche, una per parte.

Si possono aggiungere tasche interne a volontà, ma non una tasca esterna per l'orologio, visto che il cerimoniale romano proibisce qualunque ornamento metallico diverso dalla catena della croce pettorale. L'orologio si può mettere nella tasca della veste o in una tasca speciale all'interno della talare.

Il colore della talare ordinaria varia a seconda dei diversi gradi della gerarchia ecclesiastica.

2. La talare ordinaria del Papa è completamente bianca, senza decorazioni di altro colore. Il tessuto è satin di seta brillante in estate, e lana fine in inverno. Di norma la seta ondulata è riservata alla talare corale⁷.

3. La talare ordinaria dei Cardinali è fatta di lana nera con fodera e decorazioni in seta scarlatta⁸.

4. Arcivescovi, Vescovi e Prelati di mantelletta portano la stessa talare ordinaria dei Cardinali, con la differenza che le decorazioni e la fodera sono in seta amaranto anziché scarlatta⁹.

5. Anche i Prelati di mantellone portano lo stesso tipo di talare, ma con decorazioni e fodera violacee¹⁰.

6. Alcuni Canonici (per esempio quello di Montreal, in Canada) hanno il privilegio di portare una talare speciale con decorazioni rosse o violacee (violacee per il capitolo di Montreal); ma questa talare non può mai essere indossata fuori dai confini della diocesi nella quale si trova il Capitolo, se non quando i Canonici accompagnano il Vescovo o rappresentano il Capitolo ai concilii e in altre occasioni solenni¹¹.

7. I religiosi, quando sono promossi al cardinalato o alla dignità episcopale, smettono l'abito del loro Ordine e prendono la talare; ma per costoro non c'è differenza di colore fra talare ordinaria e talare corale: entrambi le vesti sono dello stesso colore dell'abito dell'Ordine, come abbiamo detto nel precedente capitolo¹².

8. Cardinali e Vescovi provenienti da Congregazione religiose o Ordini di Chierici regolari seguono, per quanto riguarda la talare ordinaria, le stesse norme valide per i Prelati appartenenti al clero secolare.

⁵ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 78 seq.

⁶ BARBIER DE MONTAULT, *loc. cit.* – GRIMALDI, *op. cit.*, p. 53. – Questa coda è stata soppressa nel 1952 (*N.d.T.*).

⁷ GRIMALDI, *op. cit.*, cap. I. – BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 275. – Barone GERAMB, *Visit to Rome*, lettera X. – J. DE NARFON, *Léon XIII intime*, p. 136.

⁸ UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *op. cit.*, p. 13. – BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 84. Ricordiamo qui, una volta per tutte, che le decorazioni dell'abito prelatizio consistono in un piccolo numero di ornamenti il cui colore è solitamente differente rispetto a quello del resto dell'abito: bottoni, asole, orli, filettature, paramani e due piccoli nastri o stringhe, situati nella parte posteriore della talare, che servono a reggere la fascia. La fodera dell'indumento è dello stesso colore delle decorazioni e dello stesso tessuto, cioè seta liscia.

⁹ PIO X, *Costit. Ap. Inter multiplices* (1905), nn. 16-17.

¹⁰ PIO X, *Costit. cit.*, n. 79.

¹¹ *Codex iuris canonici*, can. 409, § 2.

¹² *Caer. Episc.*, I, I, 4. – Cap. *Clerici*, 15. De vita et honestate clericorum. – FERRARIS, *Bibliotheca*, art. *Episcopus*, VII.

Prima di concludere questo articolo, per rispondere alle molte domande pervenute all'autore, sarà utile ricordare che Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e altri Prelati appartenenti al clero secolare o alle congregazioni di Chierici regolari non sono obbligati a portare sempre la talare nera con decorazioni rosse o violacee: a casa, in privato, possono indossare una talare nera ordinaria identica a quella di un semplice sacerdote.

Art. 2 – *Talare corale.*

1. *Uso.* – 2. *Forma.* – 3. *Papa.* – 4. *Cardinali.* – 5. *Arcivescovi e Vescovi.* – 6. *Prelati di mantelletta.* – 7. *Prelati di mantellone.* – 8. *Capitoli.* – 9. *Livrea.* – 10. *Religiosi.*

1. La talare corale si chiama così perché viene portata in coro¹³, durante le funzioni pubbliche della Chiesa. Può essere indossata anche in certe occasioni particolari, che richiedono l'abito corale. È anche chiamata “talare da chiesa”, perché viene portata principalmente in chiesa e durante le cerimonie ecclesiastiche.

2. Secondo il cerimoniale romano, la forma della talare corale è praticamente la stessa della talare ordinaria. L'unica differenza sta nel fatto che la talare corale ha una coda¹⁴, che può essere spiegata nelle occasioni stabilite dal cerimoniale¹⁵.

Tessuti e colori della talare corale sono diversi, per manifestare i diversi gradi della gerarchia ecclesiastica.

3. Il Papa, ogni volta che deve comparire in abito corale, indossa una talare di seta bianca ondulata, sopra la quale, nelle funzioni liturgiche, cappelle e concistori, mette la *falda*, una sorta di sottana molto lunga dello stesso colore e tessuto¹⁶.

4. La talare corale dei Cardinali è scarlatta nei tempi ordinari, violacea nei tempi di penitenza e nelle occasioni di lutto, come quando la Sede Apostolica è vacante o assistono a un funerale; rosa la terza domenica d'Avvento (*Gaudete*) e la quarta domenica di Quaresima (*Laetare*)¹⁷.

Sia la talare rossa che quella violacea devono essere in seta ondulata per l'estate e in lana fine per l'inverno¹⁸. La talare rosacea è sempre di seta ondulata, anche se le due domeniche nelle quali viene indossata cadono solitamente nella stagione liturgica invernale¹⁹.

5. Com'è noto, la talare corale ordinaria di un Vescovo è violacea, con fodera, paramani e decorazioni in seta cremisi²⁰. Ma il tessuto dev'essere esclusivamente di lana, come panno in inverno e merino in estate²¹, a meno che il Vescovo non abbia il titolo di Assistente al soglio pontificio e si trovi a Roma. La talare violacea è una veste festiva o curiale e dev'essere indossata nelle occasioni indicate nel primo libro, capitolo III, del Cerimoniale dei Vescovi²². Negli altri

¹³ Il *coro* è quella parte della chiesa dove siede il clero quando assiste a certe funzioni ecclesiastiche.

¹⁴ La coda della talare corale è stata soppressa da Pio XII col Motu proprio *Valde solliciti* (30 novembre 1952) e relativo provvedimento della S. R. C. (4 dicembre 1952). Perciò la talare corale, fatta eccezione per la falda del Papa, ha la stessa *forma* della talare ordinaria; restano invece le differenze di *colore* (*N.d.T.*).

¹⁵ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 275. – Non sarà inutile ricordare che la talare corale non ha né pellegrina né sovrammaniche, al contrario dell'abito piano, che sarà analizzato nel prossimo capitolo.

¹⁶ H. FISQUET, *Cérémonies de Rome*, pp. 35, 44, 55, 191, 200 ... – BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 275. – UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *op. cit.*, p. 274. – LEROSEY (ed. 1902 a cura di A. Vigourel S.S.), *Abrégé du Manuel liturgique*, parte V, cap. V, p. 602.

¹⁷ FERRARIS, *Bibliotheca*, art. *Cardinales*.

¹⁸ Dopo il Motu proprio *Valde solliciti* di Pio XII (30 novembre 1952), la talare violacea dei Cardinali dev'essere sempre di lana, anche in estate (*N.d.T.*).

¹⁹ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 275.

²⁰ *Caeremoniale Episcoporum*, I, III, 1.

²¹ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 1.

²² ... *Videlicet a die Nativitatis Domini, et per totam octavam Epiphaniae; a die Dominicae Resurrectionis, usque ad Dominicam Ss. Trinitatis; item per octavas Festorum Ss. Sacramenti, Assumptionis gloriosae Virginis Mariae, et beatorum Apostolorum Petri et*

periodi e soprattutto nei giorni feriali, tempi di penitenza, funerali, lutto pubblico, vacanza della Sede Apostolica, ecc., Arcivescovi e Vescovi devono indossare una talare corale di tessuto nero foderata e decorata in viola. Naturalmente questa talare nera è diversa dalla talare quotidiana menzionata e descritta nel precedente articolo: si tratta di una *talare corale* e, come tale, ha lo stesso taglio della talare violacea, non è munita di pellegrina o sovrammaniche, termina con una coda nera e le sue decorazioni non sono rosse ma violacee. Come vedremo più avanti, questa talare corale nera è accompagnata da mozzetta o mantelletta dello stesso colore e tessuto.

Indossare la talare corale nera è una specie di privilegio di Arcivescovi e Vescovi, condiviso solo in minima parte dai Prelati domestici. Per la famiglia pontificia non esistono giorni feriali, eccettuati il venerdì santo e la vacanza della Sede Apostolica; quindi Arcivescovi e Vescovi, quando sono in Roma, devono sempre portare la talare violacea, indipendentemente da quanto prescritto nel paragrafo del Cerimoniale dei Vescovi testé citato. Le sole occasioni nelle quali indossano la talare corale nera in Roma sono la vacanza della Sede Apostolica e il venerdì santo.

6. Tutte le norme circa la talare corale dei Vescovi sono valide anche per i Prelati di mantelletta; ma, sia a Roma che altrove, questi Prelati sono considerati membri della curia e della famiglia pontificia e, come tali, devono seguire dappertutto il suo cerimoniale, cioè indossare una talare corale violacea di seta in estate e di lana fine in inverno, decorata, come quella dei Vescovi, in seta cremisi, indipendentemente dalla stagione liturgica, poiché a tali Prelati non è permesso vestirsi a lutto, tranne che dalla morte del Papa fino all'elezione del suo successore, e il venerdì santo²³.

7. I Prelati di mantellone non vestono a lutto per la morte del Papa, perché, detenendo la carica solo finché questi è in vita, al suo decesso perdono la Prelatura. Né portano l'abito penitenziale, in quanto membri della curia papale. Perciò utilizzano una sola talare corale, di seta violacea in estate e di panno violaceo in inverno, come prescritto per tutti i membri della famiglia pontificia. Ma la loro talare differisce da quella dei Vescovi e dei Prelati di mantelletta in quanto che è priva della coda e non è decorata in rosso, ma in seta violacea di una tonalità più chiara rispetto a quella della talare²⁴.

8. Alcuni capitoli hanno il privilegio di indossare in coro la talare rossa o violacea. Quanto tale privilegio è accordato dal Sommo Pontefice, l'indulto è accompagnato da precise norme circa il materiale, la forma e il colore della talare e le occasioni in cui va usata. È dovere dell'Ordinario vigilare sull'esatta osservanza di queste prescrizioni.

9. La talare violacea usata come abito di livrea è fatta come quella dei Prelati di mantellone. Non ha coda ed è decorata in viola di tonalità più chiara.

10. I Religiosi promossi alla dignità episcopale o cardinalizia portano una talare corale che ha la stessa forma di quella dei Vescovi e Cardinali regolari, ma è dello stesso colore dell'abito dell'Ordine cui appartengono; la talare dei Francescani, come si è detto, è grigio cenere. I membri delle Congregazioni religiose o Chierici regolari vestono come i Prelati secolari, con le solite restrizioni per quanto riguarda l'uso della seta.

Pauli, et Omnium Sanctorum, Titularis Ecclesiae Cathedralis et Sancti Patroni Civitatis, ac Dedicacionis propriae Ecclesiae; item in anniversariis electionis et consecrationis ipsius Episcopi: die adventus alicuius magni principis; vel cum celebratur aliqua publica laetitia: in aliis vero octavis, ut Nativitatis gloriosae Virginis, S. Ioannis Baptistae, S. Laurentii, dies tantum octavarum excipiuntur; similiter omnia festa duplicia, quae per annum incidunt extra Adventum, Septuagesimam, et Quadragesimam; sed Annuntiationis festo, etiamsi infra Quadragesimam occurrat, vestibus violaceis uti debent. (Caeremoniale Episcoporum, I, III, 2).

²³ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 276.

²⁴ *Ibid.* – S. R. C., 17 giugno 1673, 30 marzo 1675, 12 settembre 1840, 21 luglio 1855.

CAPITOLO II.

Abito piano.

1. *Nome.* – 2. *Uso.* – 3. *Forma.* – 4. *Diversi tipi.* – 5. *Prelati religiosi.* – 6. *Segno di giurisdizione.* – 7. *Rettori amovibili, Dottori e altri sacerdoti.*

1. Gli articoli delle enciclopedie sulla Chiesa cattolica sono in genere incompleti, spesso inesatti. A partire dal XVI sec., la lingua inglese è essenzialmente protestante. Di qui la necessità, quando si parla di cose riguardanti la liturgia della Chiesa, di ricorrere a termini stranieri o impropri.

Vediamo questa situazione esemplificata nel caso dell'indumento ecclesiastico di cui trattiamo nel presente capitolo. In mancanza di una specifica parola inglese, ecclesiastici e sarti hanno adottato i termini *talare* e *zimarra*. Il primo (*talare* o *talare domestica*) è inesatto, poiché questo indumento è leggermente differente rispetto alla talare propriamente detta. *Zimarra* è il nome italiano di tale indumento¹, che ha la stessa etimologia e gli stessi significati dell'inglese *simar*. Cogliamo dunque questa opportunità per eliminare i termini impropri e stranieri e adottare la parola inglese *simar*, nel suo significato cattolico di veste ecclesiastica simile alla talare, ma ornata con false maniche munite di bottoni (sovramaniche) e con una mantellina corta e aperta che aderisce al colletto (pellegrina).

2. A rigor di termini, l'abito piano dovrebbe essere un indumento da portare in casa, una sorta di veste ecclesiastica da camera. Però durante il XIX sec. si diffuse la consuetudine di indossarlo fuori casa e, data la comodità offerta dalla copertura supplementare sulle spalle, oggi c'è la tendenza a sostituirlo alla talare come veste da casa e, nei paesi cattolici, anche da esterno; Pio IX² favorì ulteriormente il diffondersi di questo abito, autorizzandone l'uso, dal 1870, per le udienze private in Vaticano.

Tuttavia è proibito l'uso dell'abito piano in chiesa per le funzioni pubbliche, dal momento che i servizi liturgici richiedono ordinariamente la cotta o il rocchetto, che possono essere indossati soltanto sopra la talare; e va da sé che un Prelato non deve mai mettere sul suo abito piano nero il rocchetto e la mozzetta o la mantelletta violacea, poiché tale combinazione di indumenti dissimili è da ritenersi segno evidente di trascuratezza.

3. L'abito piano ha più o meno la stessa forma della talare ordinaria, ma differisce da questa per l'aggiunta di una pellegrina senza bottoni attaccata al colletto, e di corte sovramaniche che rivestono le maniche ordinarie dalle spalle fino a poco sopra i gomiti, tagliate sul davanti e chiuse da una fila di bottoni. Come la talare ordinaria, l'abito piano ha l'orlo inferiore tagliato circolarmente ed è privo di coda; per tutti, eccettuati il Papa e i Religiosi, è fatto di lana nera, con decorazioni rosse o violacee a seconda della stagione e del grado di chi lo indossa.

4. L'abito piano del Papa è completamente bianco, di satin in estate e di lana fine in inverno. Ha la stessa forma dell'abito piano di tutti gli altri Prelati e non ha bisogno di una descrizione speciale; i molti ritratti degli ultimi Pontefici hanno reso familiare questo indumento anche alla gente che non ha mai avuto udienza dal Papa.

L'abito piano dei Cardinali è nero con decorazioni scarlatte; un abito piano analogo, ma decorato in amaranto, viene portato da Arcivescovi, Vescovi e Prelati domestici; però nei giorni penitenziali e feriali – che per i Prelati domestici sono limitati al venerdì santo e alla vacanza della Santa Sede – devono portare un abito piano nero con decorazioni violacee.

¹ Abbiamo preferito tradurre *simar* con *abito piano* piuttosto che con *zimarra*, visto che generalmente quest'ultimo termine non viene associato all'abito ecclesiastico di cui si tratta nel presente capitolo (*N.d.T.*).

² Donde il nome di abito *piano* (*N.d.T.*).

Quest'ultimo tipo di abito piano, nero con decorazioni violacee, è quello indossato sempre dai Prelati di mantellone.

5. Dei Prelati appartenenti a Ordini religiosi, i Chierici regolari si conformano, come al solito, alle norme valide per i Prelati secolari, mentre i membri dei grandi Ordini portano un abito piano dello stesso colore della talare ordinaria; ma, visto che gli abiti piani di colore chiaro, come quelli dei Prelati francescani o domenicani, si sporcano con estrema facilità, attualmente molti di questi Prelati portano in privato un abito piano nero decorato col colore distintivo dell'abito religioso, bianco per i Domenicani, grigio chiaro per i Francescani, ecc., riservando l'abito piano formale alle occasioni pubbliche.

6. Alcuni dignitari ecclesiastici hanno il privilegio di portare un abito piano interamente nero come segno esterno di maggior giurisdizione o autorità; tali sono i Vicari generali, gli Amministratori delle diocesi vacanti, i parroci inamovibili e i rettori dei seminari. È evidente, del resto, che se questi dignitari sono Prelati ad altro titolo devono portare l'abito piano decorato in rosso o viola, secondo il proprio grado di prelatura.

7. Rettori amovibili, professori di seminario, curati e altri sacerdoti non possono per alcuna ragione indossare l'abito piano e, sebbene i sarti pubblicizzino l'abito piano nero col nome di "talare dottorale", il possesso del dottorato non conferisce il diritto di portare questo indumento.

CAPITOLO III.

Colletto romano.

1. *Il nostro è un colletto romano?* – 2. *Osservazione pratica.* – 3. *Segno di Prelatura.* – 4. *Colori.*

1. Gli ecclesiastici che hanno vissuto o studiato a Roma avranno forse notato che quello che noi chiamiamo “colletto romano” è sì un colletto, ma non romano, se non per adozione, come diremo più avanti.

Il nostro cosiddetto colletto romano consta di due parti, una striscia circolare di lino bianco inamidato – il *collarino* – e un pezzo di panno o seta al quale il collarino è attaccato mediante bottoni o ganci, una specie di sostegno al quale è stato dato lo strano nome di “rabbi”, probabile corruzione del francese “rabat”.

Ora, risulterà strano a molti, ma ciò che noi conosciamo col nome di “rabbi” è il vero *colletto romano*, chiamato a Roma *collaro*.

Il collaro romano è costituito da un pettino morbido e da un banda circolare rigida dello stesso materiale. La parte rigida è il colletto propriamente detto, che viene mantenuto duro inserendovi all'interno una striscia di cartone o pelle. Per mantenere pulito il colletto, vi si sovrappone una banda removibile di lino bianco (collarino), fissata nella parte posteriore con due fermagli d'argento. Questa banda di lino è cresciuta di dimensioni fino a diventare il rigido oggetto attualmente in uso ed ha usurpato il nome di “colletto romano”.

E questa versione ha riscosso tanto successo che si è diffusa praticamente ovunque, non solo in questo paese, ma anche altrove e persino in Italia, come nuova forma del colletto romano. Oggi in Roma nessuno si oppone al suo utilizzo. E se consideriamo che questa nuova forma del “colletto romano” lo rende più semplice da indossare come parte dell'abito civile degli ecclesiastici, non troviamo alcuna ragione per modificare quella che, a questo punto, può essere considerata una consuetudine universale. Si potrebbe soltanto suggerire agli ecclesiastici e ai sarti di non usare più il termine giudaico “rabbi”¹, che qui è certamente fuori luogo e può essere opportunamente sostituito dalla parola italiana *collaro*².

2. Sebbene questo manuale si occupi solo degli abiti prelatizi, non sarà inutile ricordare qui che, per i sacerdoti e gli altri membri del clero inferiore, il collaro dev'essere fatto esclusivamente di lana, essendo la seta riservata al collaro dei Prelati e di quei dignitari che godono di uno speciale indulto in questo senso. Il velluto, *a fortiori*, non è mai permesso né concesso.

Quindi invitiamo le buone suore e le pie donne, che nel tempo natalizio regalano a preti e seminaristi un gran numero di collari, a prendere nota di questa regola e a offrire in dono soltanto collari di lana.

3. Il collaro, quando è di un colore diverso dal nero, è segno distintivo della Prelatura³. Coloro che portano la talare rossa o violacea per privilegio o per consuetudine, senza essere Prelati, non possono usare il collaro rosso o violaceo, a meno che ciò non sia espressamente concesso per indulto apostolico. La stessa norma si applica a tutti coloro che portano la talare violacea come abito di livrea.

4. Il collaro del Papa è bianco, come le parti principali del suo abito ufficiale. Per i Cardinali è scarlatto; per Vescovi e altri Prelati violaceo⁴. Se un Capitolo ha ottenuto il privilegio di utilizzare il

¹ Corrispondente all'italiano “rabbino” (N.d.T.).

² Il *colletto romano a striscia unica*, che sembra godere di un certo favore in alcune parti di questo paese e che è pubblicizzato come “specialità” da certi sarti ecclesiastici, dev'essere lasciato ai clergymen della Chiesa Episcopaliana.

³ Congresso di Vescovi e Regolari, Amalfi 1848. – GREGORIO XVI, Breve *Ecclesiasticos viros*, 17 novembre 1843.

⁴ I Prelati religiosi devono portare un collaro dello stesso colore della talare.

collaro rosso o violaceo, i suoi membri non possono portarlo fuori dei confini della propria diocesi⁵,
tranne che nei casi menzionati nel Codice di Diritto Canonico, can. 409, § 2.

⁵ Decreti citati sopra.

CAPITOLO IV.

Fascia.

1. *Due tipi di fascia.* – 2. *Uso.* – 3. *Chi può portare la fascia?* – 4. *Parroci inamovibili.* – 5. *Prelati appartenenti a Ordini religiosi.* – 6. *Indulto dei Canonici.* – 7. *Livrea.* – 8. *Chierichetti.*

1. Vi sono due tipi di fascia prelatizia, l'uno usato nella vita quotidiana, l'altro riservato alle funzioni ecclesiastiche e all'abito corale; la prima, larga circa 13 centimetri, è ornata con frange ad entrambe le estremità; la seconda, di norma un poco più larga, termina con nappe o fiocchi; ambedue sono fatte esclusivamente di seta ma, secondo le norme generali, le fasce del Papa e dei Cardinali sono in seta ondulata, mentre quelle degli altri Prelati sono in seta liscia¹.

2. La fascia o cintura (*fascia* è il termine usato nei cerimoniali e negli altri documenti latini²) è per il clero un segno di giurisdizione e per i Prelati un'insegna della loro dignità.

La fascia può essere indossata sulla talare o sull'abito piano. A casa, in privato, non è obbligatorio portarla; il Prelato la indossa anche in casa solo per occasioni straordinarie, come quando riceve una visita formale, ecc.

3. Il Papa, sia sull'abito quotidiano che sull'abito corale, porta sempre una fascia di seta bianca ondulata con frange o nappe dorate.

I Cardinali, sulla talare nera ordinaria o sull'abito prelatizio, portano una fascia di seta rossa ondulata con frange o nappe rosse. La fascia che usano con la talare corale ha lo stesso colore della talare, rosso o violaceo o rosaceo, ma alle estremità è sempre ornata con nappe dorate, essendo questo uno speciale privilegio del Papa e dei Cardinali.

Nei tempi ordinari, Vescovi e Prelati di mantelletta portano una fascia di seta liscia violacea su talare corale, talare ordinaria nera e abito piano. Quando invece vestono a lutto (talare nera con decorazioni violacee), mettono una fascia di seta liscia nera con frange o nappe dello stesso colore³. La fascia dei Prelati di mantellone è sempre di colore viola.

4. I parroci inamovibili, come segno di giurisdizione ordinaria, e i rettori di seminario, come segno di autorità, hanno il privilegio di portare una fascia di seta liscia nera con frange alle estremità

5. Cardinali e Vescovi appartenenti a Ordini religiosi usano una fascia che ha lo stesso colore della talare, a meno che speciali norme o tradizioni dell'Ordine non stabiliscano diversamente, come nel caso dei Cardinali carmelitani, che portano una fascia violacea. Qualunque sia il colore della fascia, il tessuto è sempre di seta, visto che la fascia è uno di quegli accessori per i quali anche i Prelati religiosi possono far uso della seta.

6. La fascia è concessa come speciale privilegio ad alcuni Capitoli. Ma in questo caso, come per tutte le altre insegne accordate ai Capitoli, i termini della concessione devono essere osservati scrupolosamente e, salvo diversa disposizione, l'uso della fascia non è consentito fuori dei confini della diocesi, tranne che nei casi menzionati nel canone 409, § 2.

¹ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, pp. 91 seq., 285, 286.

² Cfr. per esempio PIO X, Motu proprio *Inter multiplices*, riportato in appendice.

³ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 285.

7. Tutti coloro che portano la talare violacea come abito di livrea o di casa devono indossare anche la fascia violacea. Fanno eccezione solo i membri del seminario⁴, che sopra la talare violacea mettono un altro indumento chiamato *soprana*, simile al mantellone.

8. I chierichetti che nelle funzioni liturgiche svolgono i compiti dei chierici devono portare talare e cotta; ma la Sacra Congregazione dei Riti proibisce loro di indossare la fascia⁵.

⁴ *Caeremoniale Episcoporum*, I, V, 2-3. – S. R. C., 3 aprile 1900.

⁵ S. R. C., 9 luglio 1859.

CAPITOLO V.

Mantello.

1. *Usò.* – 2. *Tessuto e forma.* – 3. *Mantello dei semplici sacerdoti e degli altri chierici inferiori.* – 4. *Mantello dei Prelati.* – 5. *Cardinali.* – 6. *Mantelli invernali.*

1. Il mantello romano, detto *ferraiolo* o *ferraiolone*¹, è parte integrante dell'abito ecclesiastico e viene portato da tutti i membri del clero.

In questo paese sarebbe opportuno indossarlo nelle occasioni solenni, quando è richiesto e ammesso l'intero abito clericale, quali banchetti, feste, ricevimenti di ospiti importanti, ricorrenze accademiche e affini.

Si richiede il mantello romano anche al sacerdote o Prelato che tiene un'orazione funebre²; ai giudici del tribunale vescovile³ e agli ispettori del clero nell'esercizio del loro ufficio.

Sacerdoti e Prelati che seguono un trasporto funebre prendono posto nella processione vestiti del mantello romano.

I cappellani (*familiares*) del Vescovo, alla Messa pontificale e alle altre funzioni solenni, servono in talare e mantello nero, senza cotta⁴.

2. Il mantello dev'essere fatto di tessuto leggero. È molto largo, in modo da ricadere in eleganti pieghe lungo tutto il corpo, dalle spalle ai piedi. Si chiude all'altezza del collo con due fettucce; un ampio colletto rigido ripiegato sulle spalle completa l'indumento. Il mantello non deve avere alcuna fodera se non al colletto.

3. Il mantello dei semplici sacerdoti e degli altri membri del clero inferiore è sempre nero e di lana leggera.

4. I prelati di mantellone, nelle occasioni ufficiali in cui non vestono la talare violacea, portano un mantello (ferraiolone) di seta liscia nera.

Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi e Prelati di mantelletta portano il ferraiolone di seta violacea descritto al paragrafo 17 della Costituzione Apostolica *Inter multiplices*, e i sarti tengano presente che le decorazioni di tale mantello, quali orli, fettucce, filettature e fodera del colletto, devono essere nella stessa tonalità di viola del resto dell'indumento. Quando questi Prelati vestono a lutto, come, per esempio, quando un Vescovo tiene un'orazione funebre, insieme alla talare penitenziale indossano un ferraiolone di seta liscia nera identico a quello dei Prelati di mantellone⁵.

5. I cardinali hanno due mantelli diversi; il primo, in seta scarlatta ondulata, per i tempi ordinari; l'altro, violaceo, per i tempi di penitenza o di lutto. Ma questo mantello violaceo, a differenza di quello dei Vescovi, è fatto di seta ondulata con decorazioni in seta liscia rossa⁶.

Il mantello dei Prelati appartenenti a Ordini religiosi è dello stesso colore delle altre parti dell'abito religioso, come indicato nel capitolo sulla talare. Possono darsi alcune eccezioni a questa

¹ C'è una lieve differenza tra ferraiolo e ferraiolone. Il ferraiolo è il mantello che viene indossato per le vie di Roma e delle altre città dei paesi cattolici, mentre il ferraiolone, più largo e solenne, è riservato alle occasioni pubbliche. Il ferraiolo è sempre nero e di lana leggera; attualmente i Prelati lo usano solo di rado; quando escono per una passeggiata o un ricevimento informale, indossano una specie di lungo soprabito a doppio petto (la "greca", *N.d.T.*), conosciuto dai sarti col nome francese di *douillette*, che i chierici romani chiamano ironicamente *copri-miseria*. – Il termine *ferraiolo* non dev'essere corrotto in *feriola*, come spesso accade nei cataloghi delle sartorie ecclesiastiche.

² *Caeremoniale Episcoporum*, I, XXII, 6 - II, XI, 10. – UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *op. cit.*, p. 295.

³ A meno che gli statuti diocesani non stabiliscano diversamente.

⁴ *Caeremoniale Episcoporum*, I, XI, 2-12 - I, XV, 2. – LEVAVASSEUR, *Fonctions pontificales* (ed. 1904), p. 263.

⁵ Un Prelato domestico, non potendo vestirsi a lutto per nessuno che non sia il Papa, quando tiene un'orazione funebre deve indossare il mantello violaceo.

⁶ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, pp. 107-108. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. VIII, p. 113.

norma generale, poiché l'abito dei Prelati religiosi è regolato più dalle consuetudini locali che dal cerimoniale stretto; la regola qui esposta è quella seguita presso la curia romana e adottata da quasi tutti i Prelati religiosi fuori Roma.

6. In inverno i Prelati possono indossare un ampio mantello di lana fine, guarnito da una pellegrina che arriva poco sotto i gomiti e da un colletto ripiegato in velluto, largo non più di dieci centimetri. Questo tipo di mantello è abbastanza noto ai nostri sarti, che di solito lo chiamano "mantello confessionale". Quando viene confezionato adeguatamente, nelle giuste proporzioni, è un indumento confortevole ed elegante; ma spesso i sarti lo fanno troppo corto e stretto e senza la pellegrina, mentre dovrebbe essere lungo quanto la talare e così ampio da formare, quando viene spiegato su una superficie, un cerchio completo. Non si tratta, a rigor di termini, di un mantello ufficiale, ma viene portato soprattutto per ragioni di comodità.

Il mantello indossato dal Papa è ben noto grazie alle immagini degli ultimi Pontefici. Un particolare che distingue il suo mantello da quello degli altri Prelati è il colletto, dritto anziché ripiegato. Tale mantello è fatto di lana fine scarlatta e nella parte anteriore è foderato con satin rosso. Sul davanti viene chiuso con un fermaglio d'oro e la pellegrina è bordata con un cordoncino rosso misto oro.

Per gli altri membri del clero il mantello invernale ha la medesima forma. Dev'essere fatto di lana fine, con un colletto ripiegato in velluto e foderato sul davanti con due larghi galloni di seta; il fermaglio è d'oro per i Cardinali, d'argento per gli altri Prelati e di metallo nero per il resto del clero.

Come abito informale, il mantello prelatizio invernale non è diverso, quanto a tessuto o colore, da quello dei chierici inferiori; ma in circostanze più formali, il mantello dei Cardinali è rosso scarlatta; Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi e Prelati domestici portano un mantello violaceo, mentre i Prelati di mantellone, come gli altri membri del clero, ne indossano uno nero. Con l'abito da lutto e da penitenza, il mantello dei Cardinali è violaceo, con colletto e fodera rossi, quello di tutti gli altri nero a tinta unita. Secondo i principi generali sopra esposti, i Prelati appartenenti ai grandi Ordini religiosi portano sempre un mantello invernale dello stesso colore delle altre parti del loro abito, e di forma identica a quello dei Prelati secolari.

Siano religiosi o secolari, tutti i Cardinali e i Patriarchi, per diritto, e gli Arcivescovi, per consuetudine, si distinguono per avere la pellegrina del mantello invernale bordata con un sottile gallone dorato.

CAPITOLO VI.

Rocchetto.

1. *Descrizione.* – 2. *Segno di giurisdizione.* – 3. *Prelati religiosi.* – 4. *Norme sull'uso del rocchetto.* – 5. *Canonici.* – 6. *Cotta sopra il rocchetto.*

1. Il *rocchetto* è un indumento aderente di lino¹, simile alla cotta ma con maniche strette. L'apertura del collo può essere quadrata, come quella della cotta; la parte inferiore, le spalline e le estremità delle maniche sono decorate a merletto². Sotto il merletto, alle spalline e alle maniche, può essere posta una fodera di seta trasparente visibile attraverso il merletto stesso. Questa fodera è dello stesso colore delle decorazioni della talare corale, cioè bianca per il Papa, scarlatta per i Cardinali, amaranto per Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi e Prelati domestici. Nei tempi penitenziali e nelle occasioni di lutto, la fodera del rocchetto dei Vescovi è violacea. Nelle stesse circostanze, i Cardinali non cambiano il colore della fodera dei loro rocchetti, perché le decorazioni dell'abito da lutto cardinalizio sono scarlatte.

I Canonici che hanno il privilegio d'indossare il rocchetto, devono di norma utilizzare la fodera nera, a meno che la loro talare corale non sia rossa o violacea, nel qual caso possono portare il rocchetto foderato dello stesso colore dei paramani della talare.

Quando a un Prelato di mantellone – caso raro – viene accordato l'uso del rocchetto, la fodera dev'essere sempre violacea. Il rocchetto dei "Protonotari neri" ammette esclusivamente la fodera nera.

Il rocchetto ha un'apertura verticale sul petto, che può essere bordata di merletto ed è chiusa all'altezza del collo con due fettucce di seta, che non devono essere necessariamente bianche, ma possono essere anche dello stesso colore della fodera del rocchetto.

Il rocchetto liscio senza merletto è segno di lutto ufficiale; i Prelati residenti a Roma portano tale rocchetto dal giorno della morte del Papa fino all'elezione del suo successore e agli Uffici del venerdì santo. Invece il rocchetto ordinario deve avere il merletto ed essere adeguatamente pieghettato.

2. Il rocchetto scoperto è un segno di giurisdizione ordinaria. Quindi solo il Papa e i Cardinali in tutto il mondo, gli Arcivescovi nella loro provincia, i Vescovi nella loro diocesi, gli Abati nel loro monastero, hanno il diritto di portare il rocchetto scoperto³. Nella pratica il rocchetto è sempre parzialmente coperto da un altro indumento; ma i Cardinali a Roma, un Vescovo fuori della sua diocesi e tutti i Prelati che hanno il privilegio di indossare il rocchetto senza "giurisdizione ordinaria", devono coprire interamente il loro rocchetto con la mantelletta⁴. Gli Abati nel loro monastero, i Vescovi nella loro diocesi, gli Arcivescovi nelle loro province, i Cardinali dappertutto tranne che in Roma, sopra il rocchetto portano la mozzetta⁵.

3. Secondo il Cerimoniale dei Vescovi, i Cardinali e i Vescovi appartenenti a Ordini religiosi non possono indossare il rocchetto, ma solo la mozzetta, e per le funzioni religiose devono togliere la mozzetta e mettere la cotta; tuttavia questa norma, che ovviamente non si applica ai Vescovi appartenenti agli Ordini di Chierici regolari o Congregazioni religiose, oggi è caduta in disuso. Quando un religioso è nominato Cardinale o Vescovo, riceve automaticamente il privilegio di portare il rocchetto come i Prelati secolari; e la stessa concessione è estesa anche agli Abati⁶. Per

¹ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 2-3.

² Pio IX, *Breve Sacerdotalia indumenta*, 14 maggio 1858.

³ *Caeremoniale Episcoporum*, I, III, 1.

⁴ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 1 - I, IV, 7.

⁵ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 1 - I, III, 1.

⁶ Cfr. *Decr. auth. S. R. C. n. 4360 (N.d.T.)*.

tutti questi Prelati la fodera del rocchetto alle maniche e alle spalline dev'essere in seta dello stesso colore dei paramani della talare corale che hanno il privilegio d'indossare.

4. Papa, Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi hanno pieno diritto di usare il rocchetto, che costituisce la parte principale del loro abito corale. Le rubriche del Messale prescrivono loro di tenere il rocchetto sotto il camice quando si vestono per la Messa⁷. Essi possono usare il rocchetto per l'amministrazione dei sacramenti, per la visita pastorale e per la Cresima conferita senza solennità. Secondo il Cerimoniale dei Vescovi, dovrebbero indossare il rocchetto anche quando ricevono il Viatico⁸.

I Protonotari apostolici delle prime tre classi portano il rocchetto senza altra restrizione che l'obbligo di coprirlo con la mantelletta⁹. La stessa norma vale per tutti i Prelati di mantelletta che appartengono a un Collegio prelatizio. I Prelati di mantelletta che non appartengono a nessun Collegio, per esempio quelli che sono semplici "Prelati domestici", in passato non avevano il diritto di portare il rocchetto in Roma, salvo indulto personale, ma questa restrizione non è più in vigore; oggi il privilegio di portare il rocchetto, *etiam intra Urbem*, è sempre menzionato nel breve di nomina di un Prelato domestico.

Ai Prelati di mantellone non è mai permesso portare il rocchetto, salvo indulto personale. In ogni caso non possono mai indossarlo in Roma.

Dopo il Motu proprio di Papa Pio X (21 febbraio 1905) i Protonotari apostolici titolari hanno il privilegio di portare il rocchetto sotto la mantelletta nera. Ma, essendo Prelati puramente diocesani, non possono mai indossare il loro abito prelatizio in Roma¹⁰.

5. Il privilegio d'indossare il rocchetto viene di norma concesso ai Capitoli delle cattedrali; ma, a meno che la bolla d'istituzione o il breve di concessione non stabiliscano altrimenti, il diritto (can. 409, § 2) proibisce ai Canonici d'indossare il rocchetto fuori della diocesi, tranne che nelle due occasioni menzionate nello stesso canone.

6. Quando a un Capitolo, come accade di frequente, è concesso il privilegio di portare la cappa magna, tale prerogativa include quella di indossare il rocchetto, visto che cappa e rocchetto si portano sempre insieme; ma poiché la cappa magna è un indumento invernale, i Canonici non devono portarla in estate: in questa stagione la sostituiscono con la cotta, che va indossata sopra il rocchetto¹¹. In rari casi, tuttavia, ai Capitoli viene concesso anche l'uso di una cappa o mantellina estiva, che esime i Canonici dal portare la cotta come parte dell'abito corale; ma in ogni caso, quando sono chiamati ad amministrare i sacramenti o a svolgere altre funzioni liturgiche che richiedono l'uso della stola, essi devono indossare rocchetto e cotta prima di mettere la stola, poiché solo al Papa è lecito portare la stola sopra una "mantellina", sia essa una cappa magna, una mozzetta, una mantelletta, un mantellone o un mantello di qualunque sorta; e solo i Cardinali e i Prelati insigniti del carattere episcopale possono mettere la stola direttamente sopra il rocchetto. Anche gli Arcivescovi e i Vescovi che si trovano a Roma il giovedì santo e ricevono la santa Comunione dalle mani del Papa devono, in questa occasione, indossare la cotta sopra il rocchetto.

⁷ *Missale Romanum*, Ritus servandus in celebratione Missae, n. 2 – *Pontificale Romanum*, passim.

⁸ *Caeremoniale Episcoporum*, II, XXXVIII, 3.

⁹ Pio X, Costit. Ap. *Inter multiplices* (1905), nn. 3, 16, 45.

¹⁰ Pio X, Costit. Ap. *Inter multiplices* (1905), n. 64. – Prima del Motu proprio di Pio X essi avevano il diritto di portare il rocchetto sotto la mantelletta solo durante le funzioni liturgiche; ora hanno lo stesso diritto degli altri Prelati di indossare il rocchetto sotto la mantelletta dovunque e in ogni occasione, tranne che in Roma o nel luogo dove il Papa temporaneamente risiede.

¹¹ *Caeremoniale Episcoporum*, I, III, 3.

CAPITOLO VII.

Mozzetta.

1. *Descrizione.* – 2. *Segno di giurisdizione ordinaria.* – 3. *Papa.* – 4. *Cardinali.* – 5. *Vescovi.* – 6. *Abati.* – 7. *Mozzetta sopra la mantelletta.* – 8. *Canonici.*

1. *Mozzetta* è una parola italiana derivante da *mozzo*, che significa *tagliato*. La *mozzetta* è un indumento ecclesiastico, una corta mantellina che copre le spalle, è abbottonata sul petto e munita di un piccolo cappuccio¹.

2. La *mozzetta* è di per sé un segno di giurisdizione². Di conseguenza, può essere legittimamente portata dal Papa, dai Cardinali e – entro i limiti della loro giurisdizione – da Arcivescovi, Vescovi e Abati.

La *mozzetta* è fatta di vari tessuti e colori a seconda dei diversi gradi della sacra gerarchia.

3. Il Papa, avendo giurisdizione illimitata, può indossare la *mozzetta* dappertutto. La sua *mozzetta* è di velluto cremisi bordata di ermellino³. In estate, la *mozzetta* di velluto viene sostituita da una *mozzetta* di seta rossa senza pelliccia. Nei tempi di penitenza, il Papa abbandona il velluto e la seta, e indossa una *mozzetta* di lana fine o saia. Dal sabato santo fino al sabato dopo Pasqua, la *mozzetta* è in seta bianca damascata⁴.

Il Papa ha l'esclusivo privilegio di indossare la stola sopra la *mozzetta*; tale stola è sempre rossa, salvo che durante l'ottava di Pasqua, quando ne porta una bianca: rosso e bianco, è bene ricordarlo, sono gli unici colori dei paramenti papali.

4. I Cardinali, in quanto consiglieri della Santa Sede, partecipano della giurisdizione universale del Papa e dunque portano la *mozzetta* dappertutto. La *mozzetta* cardinalizia è sempre dello stesso colore della talare da chiesa, cioè rossa nei tempi ordinari; violacea, con fodera e decorazioni rosse, nei giorni di penitenza e nelle cerimonie funebri; e rosacea la terza domenica d'Avvento (*Gaudete*) e la quarta domenica di Quaresima (*Laetare*). Anche il tessuto varia con la stagione liturgica, secondo i principi espressi nel capitolo sulla talare: seta ondulata in estate⁵ e nelle due "domeniche rosacee", e lana fine in inverno.

5. I Vescovi portano una *mozzetta* di lana (panno in inverno e merino in estate); la seta non è mai permessa⁶. È vero che i Vescovi Assistenti al soglio pontificio hanno il diritto d'indossare un abito di seta, ma soltanto quando sono a Roma, dove non possono portare la *mozzetta*⁷.

Il colore della *mozzetta* di un Vescovo dev'essere lo stesso della talare corale, cioè violaceo⁸, eccetto che nei tempi di penitenza e nei giorni di lutto, quando, come la talare, è nero con filettature, bottoni, asole e fodera violacei. La *mozzetta* episcopale violacea è foderata e decorata in seta cremisi⁹.

¹ Questo piccolo cappuccio è retaggio di un cappuccio più ampio, ancora in uso in alcuni luoghi nel XVIII sec.

² *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 1.

³ Barone GERAMB, *Visit to Rome*, p. 104, e altri. – In estate Pio IX era solito indossare una *mozzetta* di seta rossa bordata di piuma.

⁴ FISQUET, *Cérémonies de Rome*, p. 37 e passim. – A. BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1901, p. 77.

⁵ Dopo il Motu proprio *Valde solliciti* (1952) la *mozzetta* violacea dev'essere sempre di lana, anche in estate (*N.d.T.*).

⁶ *Caeremoniale Episcoporum*, I, III, 1.

⁷ I soli Prelati che hanno il privilegio di portare una *mozzetta* di seta violacea sono i Patriarchi, poiché la *mozzetta* è parte integrante dell'abito che indossano in Roma; essi sono *ex officio* Assistenti al soglio pontificio e quindi portano una *mozzetta* dello stesso tessuto delle altre parti del loro abito da Assistenti.

⁸ *Caeremoniale Episcoporum*, *ibid.*

⁹ S. R. C., 17 aprile 1827.

Di norma, essendo la mozzetta un segno di giurisdizione, un Vescovo può portarla solo entro i confini della propria giurisdizione¹⁰. Il Cerimoniale dei Vescovi (lib. I, cap. III) indica brevemente alcune circostanze nelle quali il Vescovo può indossare la mozzetta, cioè quando presiede una assemblea religiosa per l'esame dei candidati agli Ordini e simili. Può portarla quando assiste alle funzioni religiose celebrate senza solennità, ma in tal caso non deve usare il trono; il Cerimoniale prescrive che gli Ordinari vestiti in mozzetta siedano nel primo stallo del coro. Negli ultimi anni si è diffusa una certa tolleranza in questo senso, specialmente in favore dei Vescovi delle diocesi missionarie povere le cui risorse sono troppo esigue per consentire l'acquisto di una cappa magna; ma, in circostanze normali, il Vescovo deve osservare la norma di non comparire mai in semplice mozzetta quando presiede un'importante cerimonia religiosa nella sua diocesi; in tali occasioni il suo abito comprende la cappa magna. Quando un Vescovo partecipa al concilio provinciale, porta la mozzetta come se fosse nella propria diocesi, perché si considera che tutti i membri del concilio esercitino la giurisdizione episcopale *per modum unius* sull'intera provincia¹¹.

Quando un sacerdote riceve comunicazione ufficiale della sua nomina ad una sede episcopale, se si trova nel territorio della diocesi alla quale è stato nominato Vescovo, ha il diritto di utilizzare subito la mozzetta sopra il rocchetto¹². Se invece non si trova entro i confini della sua diocesi, porta la mantelletta sopra il rocchetto¹³.

Cardinali, Arcivescovi e Vescovi appartenenti ai grandi Ordini religiosi portano una mozzetta di lana, normalmente dello stesso colore delle altre parti del loro abito; la fodera e le decorazioni in seta sono determinate dai decreti della Sacra Congregazione del Cerimoniale e dalle consuetudini dell'Ordine¹⁴.

6. Gli Abati, nel luogo su cui hanno giurisdizione, possono indossare una mozzetta del colore del loro abito religioso.

7. Il Vescovo nella sua diocesi e l'Arcivescovo nella sua provincia, in presenza di un Cardinale, devono indossare mantelletta e mozzetta; ma se il Cardinale è un Legato *a latere*, possono portare solo la mantelletta sopra il rocchetto¹⁵. I Cardinali sono i soli Prelati in presenza dei quali l'Ordinario copre il rocchetto; invece, in presenza del Metropolita, di un Nunzio o Legato apostolico, non cambia il proprio abbigliamento ordinario¹⁶.

8. In Roma, per rispetto verso la presenza del Sommo Pontefice, i Cardinali portano il rocchetto coperto con la mantelletta, e la mozzetta sopra la mantelletta; invece nei loro titoli e fuori Roma indossano la mozzetta direttamente sopra il rocchetto.

I Patriarchi residenziali, fuori dei confini del loro patriarcato, e i Patriarchi titolari portano, come segno distintivo della loro alta dignità, la mozzetta sopra la mantelletta¹⁷. Questo modo di vestire è consentito anche ad Arcivescovi e Vescovi fuori dalle loro rispettive giurisdizioni, se esiste una consuetudine in tal senso; tale consuetudine, peraltro molto rara, è del tutto assente negli Stati Uniti, ma i nostri Vescovi possono seguirla quando viaggiano in paesi dove esiste¹⁸.

9. Molti Capitoli di cattedrali e collegiate hanno, per speciale concessione della Santa Sede, il privilegio della mozzetta. Questa mozzetta canonica può avere forma e colori particolari od essere

¹⁰ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 3. – S. R. C., 6 settembre 1895.

¹¹ *Caeremoniale Episcoporum*, I, III, 1.

¹² *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 3.

¹³ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 1. – In entrambi i casi si asterrà dal portare la croce pettorale e l'anello prima della propria consacrazione.

¹⁴ MARTINUCCI, *Manuale sacrarum caeremoniarum*, lib. V, cap. II.

¹⁵ *Caeremoniale Episcoporum*, I, IV, 7. – S. R. C., 1663. – *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 4. – S. R. C., 18 settembre 1666.

¹⁶ *Caeremoniale Episcoporum*, I, IV, 7.

¹⁷ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 335. – A. BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1898, pp. 66-69. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. IX, p. 131. – Va da sé che, entro i confini della loro giurisdizione, essi portano la mozzetta direttamente sopra il rocchetto, come gli altri Vescovi.

¹⁸ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 4.

dello stesso tipo di quella dei Vescovi; ma, in ogni caso, i Canonici non possono indossare la mozzetta fuori della diocesi nella quale è costituito il Capitolo, eccettuati i due casi previsti dal canone 409, § 2, quando cioè accompagnano il Vescovo oppure rappresentano il Vescovo o il Capitolo ai concilii e in altre occasioni solenni.

CAPITOLO VIII.

Mantelletta.

1. *Descrizione.* – 2. *Segno di non giurisdizione e di alta Prelatura; tessuti e colori.* – 3. *Prelati religiosi; Protonotari titolari, Vicari generali e capitolari.* – 4. *Mantelletta dei Canonici.*

1. La *mantelletta* (cioè *corto mantello*) è un indumento di seta o di lana che arriva fino alle ginocchia, senza maniche, usato dai Prelati per coprire il rocchetto. La mantelletta è aperta sul davanti e chiusa all'altezza del collo da un fermaglio; il suo colletto aderisce a quello della talare; due aperture verticali consentono di passarvi le braccia. Quando viene spiegata su una superficie, forma un cerchio completo. Le decorazioni della mantelletta (fodera, filettature, ecc.) sono di seta e un gallone di seta dev'essere cucito intorno ai giri delle maniche per evitare lacerazioni.

2. La mantelletta è segno di giurisdizione ristretta o di non giurisdizione o di alta Prelatura. Di norma un Prelato avente piena "giurisdizione ordinaria" non indossa questo indumento entro i confini della propria giurisdizione¹.

Il Papa non fa mai uso della mantelletta, essendo la sua giurisdizione universale. I Cardinali non la portano mai fuori Roma; ma la indossano in Roma, a motivo della presenza del Papa². Tuttavia, non utilizzano la mantelletta nei propri titoli, dove la loro giurisdizione non è limitata³.

Un Arcivescovo o un Vescovo, fuori del territorio di sua giurisdizione, può portare il rocchetto solo se coperto dalla mantelletta⁴. Perciò tutti gli Arcivescovi e Vescovi titolari, come pure i Vescovi residenziali fuori della loro diocesi, non sono autorizzati a portare l'abito corale senza la mantelletta⁵. Anche nella propria diocesi, un Vescovo indossa la mantelletta in alcune occasioni, cioè in presenza di un Cardinale⁶, nel qual caso porta la mantelletta sotto la mozzetta; ma, se il Cardinale è un Legato *a latere*, il Vescovo mette soltanto la mantelletta sopra il rocchetto, senza mozzetta⁷. In nessun altro caso la mantelletta dev'essere indossata da un Arcivescovo o Vescovo entro i limiti della propria giurisdizione⁸.

Come segno di alta Prelatura, la mantelletta viene portata da quei Prelati che occupano il primo posto nella curia romana e sono, per tale ragione, conosciuti come Prelati di mantelletta, cioè i Protonotari apostolici delle tre classi superiori (di numero, soprannumerari e *ad instar participantium*), i Votanti di Segnatura, i Referendari di Segnatura, gli Uditori di Rota, i Chierici della Reverenda Camera Apostolica e tutti gli altri Prelati domestici che non appartengono ad un Collegio⁹.

3. La mantelletta dei Cardinali, come tutte le altre parti del loro abito corale, è di tre diversi colori: scarlatta, violacea con decorazioni rosse, e rosacea, a seconda del colore della talare. La mantelletta rossa e quella violacea sono di panno in inverno e di seta ondulata in estate¹⁰. La

¹ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 1 - I, IV, 7.

² UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *op. cit.*, p. 4. – BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 351. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. VIII, p. 112. – Altri autori.

³ Stessi riferimenti.

⁴ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 2-3 - I, IV, 7. – Tutti gli autori.

⁵ S. R. C., 23 settembre 1842, in *Liburnen*.

⁶ *Caeremoniale Episcoporum*, I, IV, 2, 3, 7.

⁷ *Caeremoniale Episcoporum*, I, IV, 7. – Quanto si dice a proposito del Vescovo nella sua diocesi, vale anche per l'Arcivescovo nella sua provincia.

⁸ S. R. C., 18 settembre 1666, in *Orestan*.

⁹ A. BATTANDIER, *Annuaire pontifical*, periodico annuale. – *Gerarchia*, periodico annuale. – BAART, *The Roman Court*, p. 277. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. V, pp. 58 seq.

¹⁰ Dopo il Motu proprio *Valde solliciti* (1952) la mantelletta violacea dev'essere sempre di lana, anche in estate (*N.d.T.*).

mantelletta rosacea, come la talare di questo colore, è riservata alle domeniche *Gaudete e Laetare* e dev'essere in seta ondulata.

La seta non può essere usata come tessuto della mantelletta dei Vescovi¹¹, a meno che questi non siano Assistenti al soglio pontificio. La mantelletta episcopale ordinaria è di panno o merino a seconda della stagione, violacea o nera a seconda del periodo liturgico. Quanto al colore della mantelletta, si applicano le stesse norme esposte a proposito del colore della talare. La mantelletta violacea è sempre decorata e foderata in seta scarlatta; la mantelletta nera in seta violacea.

I Vescovi Assistenti al soglio pontificio, quando sono a Roma, e i Prelati di mantelletta, dentro e fuori Roma, portano l'abito richiesto dal cerimoniale della famiglia pontificia, che comprende la mantelletta di seta in estate e di lana fine in inverno. Il colore di tale mantelletta è sempre violaceo, tranne che durante la vacanza della Sede Apostolica e il venerdì santo, quando viene sostituita da una mantelletta di panno nero, decorata e foderata in seta violacea¹².

4. Cardinali e Vescovi appartenenti a Ordini religiosi portano la mantelletta dello stesso colore delle altre parti del loro abito¹³. Gli Abati, in genere, seguono la stessa regola.

I Protonotari apostolici titolari (od onorari) hanno il privilegio d'indossare la mantelletta, che però dev'essere esclusivamente in lana nera, con fodera e decorazioni di seta nera; essendo Prelati diocesani, il viola è loro proibito¹⁴. Prima del Motu proprio di Pio X (21 febbraio 1905) non avevano il diritto di usare il rocchetto e quindi portavano la mantelletta direttamente sopra la talare; ma Pio X ha concesso loro il privilegio di indossare il rocchetto sotto la mantelletta nera. Con lo stesso documento, il Papa ha promosso tutti i Vicari generali e i Vicari capitolari diocesani, per il tempo in cui ricoprono il loro ufficio (*durante munere*), a grado, abito e privilegi dei Protonotari onorari ("neri"): l'abito corale di questi dignitari, dunque, è costituito da talare nera, rocchetto e mantelletta nera, a meno che non detengano un grado più alto nella prelatura, nel qual caso portano l'abito proprio della classe di Prelati cui appartengono¹⁵.

5. Alcuni Capitoli hanno ottenuto lo speciale privilegio di portare la mantelletta¹⁶; in questo caso, però, la mantelletta non è segno di prelatura, ma solo parte delle insegne canonicali. Come tale, non può essere legittimamente indossata fuori della diocesi (eccettuati i casi di cui al can. 409, § 2) né il suo uso può essere esteso oltre i termini espressi nell'indulto di concessione.

¹¹ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 1 - I, III, 1.

¹² BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 352, n. 4.

¹³ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 4.

¹⁴ Cost. Ap. *Inter multiplices*, 21 febbraio 1905, n. 64.

¹⁵ Costit. Ap. *Inter multiplices*, n. 62. – Negli Stati Uniti, l'Amministratore di una diocesi vacante, godendo dei privilegi di Vicario capitolare, ha grado, onori e abito dei Protonotari titolari, per tutta la durata del suo ufficio.

¹⁶ Sono insigniti di questo privilegio il Capitolo della cattedrale di Rodez (Francia) e molti Capitoli italiani.

CAPITOLO IX.

Mantellone.

1. *Descrizione.* – 2. *Prelati di mantellone.* – 3. *Una dignità transitoria.* – 4. *La croccia dei Prelati di mantellone.* – 5. *Considerazioni finali.*

1. Il *mantellone*¹ è una specie di lungo mantello violaceo che copre la talare arrivando fino ai piedi. È aperto sul davanti e il suo colletto, che aderisce a quello della talare, è tenuto chiuso da un fermaglio. Due aperture laterali consentono di passarvi le braccia, e due strisce o bande verticali dello stesso colore del mantellone, larghe non più di dieci centimetri, che scendono dalle spalle ai talloni, sono cucite nella parte posteriore. Queste bande ricordano le maniche di cui un tempo era dotato tale vestito. È probabile che il più delle volte il mantellone venisse lasciato sulle spalle, invece di essere indossato come un cappotto, e che quindi le maniche fossero diventate una sorta di inutile appendice².

Il mantellone è sempre di tessuto violaceo, seta liscia in estate e panno leggero in inverno. Fodera e decorazioni non sono mai rosse, ma violacee. La consuetudine, tuttavia, ammette che siano in una diversa tonalità di viola³.

2. Il mantellone è l'indumento proprio di quei dignitari che occupano il secondo posto nella curia pontificia e sono chiamati, per via del loro abito, Prelati di mantellone. La lista completa delle diverse classi di questi Prelati è stata data nel primo capitolo del presente libro. Essa comprende i camerieri e i cappellani del Sommo Pontefice, che hanno tutti, eccetto coloro che sono denominati *extra Urbem* (fuori Roma), il permesso di portare il loro abito prelatizio sia in Roma che altrove. Quelli *extra Urbem* non possono mai portare le loro insegne prelatizie entro i confini della città di Roma né, a rigor di termini, fregiarsi del titolo di "Monsignore"; ma fuori Roma godono di tutti questi diritti.

I Prelati di mantellone non possono mai usare il rocchetto, perciò portano il mantellone direttamente sopra la talare violacea. Questo è il loro abito cerimoniale per gli incarichi in Vaticano, e il loro abito corale per le funzioni diverse dalle cappelle papali. Quando presiedono una funzione liturgica o amministrano i sacramenti, tolgono il mantellone e indossano la cotta sopra la talare violacea, visto che il mantellone è un abito di livrea, che non può essere abbinato a vesti liturgiche come la cotta o il rocchetto. Se un Prelato di mantellone ha ottenuto il privilegio personale di portare il rocchetto, non può indossarlo insieme al mantellone; ma lo usa solo per la celebrazione della Messa o l'amministrazione dei sacramenti e, in quest'ultimo caso, deve portare la cotta sopra il rocchetto.

3. Com'è già stato detto, la nomina di questi Prelati dura fintanto che il Papa è in vita; quando muore, essi perdono *ipso facto* la prelatura, anche se di norma, facendone richiesta, vengono reintegrati nel loro ufficio dal nuovo Papa. Eccezionalmente alcuni Prelati di mantellone sono nominati a vita; ma questo favore è assolutamente personale e non modifica la norma generale.

Il titolo del Prelato di mantellone non è *Illustrissimus et Reverendissimus* (Reverendissimo), come quello dei Prelati domestici, ma solo *Illustrissimus et Reverendus*, che corrisponde all'italiano "Molto Reverendo".

Secondo il cerimoniale, calze e cordone del cappello dovrebbero essere sempre neri, ma una consuetudine immemorabile, approvata da Papa Clemente VIII, consente loro di portare, fuori Roma, calze e cordone del cappello violacei. Il mantello (ferraiolone) è sempre nero.

¹ Termine italiano che significa *grande mantello*.

² GRIMALDI, *Congrégations romaines*, cap. VII, p. 85 e nota. – A. BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1899 e 1900.

³ GRIMALDI, *loc. cit.*

4. Poiché questo capitolo tratta dei Prelati di mantellone, ricordiamo qui uno speciale indumento indossato da tali Prelati in alcune occasioni, cioè la speciale cappa, detta *croccia*, che essi portano alle cerimonie ufficiali in Vaticano.

Questa cappa o croccia è un'ampia sopravveste, aperta sul davanti, che arriva fino ai piedi, con maniche larghe, corte e ripiegate. Il colletto è chiuso sul davanti con un fermaglio e sopra le spalle viene posta una mantellina d'ermellino liscia e chiusa. Tale mantellina ha una forma particolare, diversa da quella della cappa magna dei Vescovi o dei Canonici. È formata da due mantelline sovrapposte, di cui l'inferiore è alcuni centimetri più lunga della superiore. In passato entrambe le mantelline erano in ermellino, ma poiché questa pelliccia è costosa e calda, attualmente la mantellina inferiore è fatta di seta e foderata d'ermellino solo nella parte visibile all'esterno. La mantellina superiore è interamente in ermellino e copre il fermaglio, che, essendo attaccato alla mantellina inferiore, risulta visibile solo parzialmente. In estate queste mantelline vengono sostituite da altre della stessa forma, ma fatte interamente in seta.

La croccia è in lana scarlatta, con fodera, decorazioni e paramani in seta amaranto. La cappa degli *Avvocati concistoriali*, che ha più o meno la stessa forma, è violacea con decorazioni rosse.

La cappa dei Prelati di mantellone viene indossata direttamente sopra la talare violacea. È usata soltanto nella città di Roma, alle cappelle papali o ai concistori, e fuori Roma, quando il Prelato funge da delegato speciale del Sommo Pontefice, come quando ha l'incarico di portare la berretta rossa a un Cardinale appena nominato che vive fuori della curia romana.

5. Possiamo concludere questo capitolo ricordando che i Prelati di mantellone sono chiamati "Prelati" solo per speciale concessione, senza godere di alcuno dei privilegi accordati ai Prelati da Papa Pio X nella Costituzione Apostolica *Inter multiplices*, il cui testo completo è riportato in appendice a questo libro. Pertanto devono portare una berretta completamente nera, come tutti gli altri sacerdoti, e astenersi dall'usare la bugia nelle funzioni liturgiche. In passato non avevano il diritto di portare il collaro violaceo, ma ora questo privilegio è stato loro concesso dalla Sacra Congregazione del Cerimoniale.

CAPITOLO X.

Cappa magna.

1. *Origine del nome.* – 2. *Descrizione.* – 3. *Diversi tipi.* – 4. *Papa.* – 5. *Cardinali.* – 6. *Vescovi.* – 7. *Prelati religiosi.* – 8. *Uso.* – 9. *Cappa dei Canonici.*

1. *Cappa magna* significa letteralmente ampia cappa o mantello. *Cappa* è termine basso-latino che sembra derivare da *capere* (*quia capit totum hominem* – “poiché copre l’intera persona”) e originariamente fu usata dagli scrittori ecclesiastici per indicare il piviale, come risulta da Durando e Onorio¹.

Non esistono parole inglesi corrispondenti. Il solo termine appropriato sarebbe stato *cope*, e di fatto *cope* deriva da *cappa*, ma poiché questa parola è riservata, nella terminologia ecclesiastica, al paramento liturgico che le rubriche chiamano *pluviale*, è necessario ricorrere al termine straniero *cappa*.

2. La *cappa magna* è un ampio mantello con una lunga coda o strascico. Completamente chiusa, ad eccezione di un’apertura verticale sul petto lunga circa 25 centimetri, è guarnita con una mantellina di pelliccia chiusa sul davanti, poco aperta dietro e chiusa da un fermaglio nella parte posteriore all’altezza del collo². Alla mantellina è attaccato un cappuccio, il cui uso è determinato dal Cerimoniale dei Vescovi³. Quando non è in uso, il cappuccio viene ripiegato sulla spalla destra e assicurato alla cappa con una fila di bottoni e occhielli di seta.

Anticamente l’intero indumento era foderato di pelliccia per proteggere chi lo indossava dal freddo; intorno al XIII secolo, il cappuccio, che veniva lasciato cadere sulle spalle, prese la forma di una mantellina, la fodera di pelliccia da interna divenne esterna, e probabilmente si stabilì il principio generale che sugli abiti prelatizi l’ermellino costituiva la fodera invernale. In estate, dunque, quando l’ermellino non si usava, la parte dell’abito prelatizio che in inverno era ricoperta di pelliccia doveva recare, al posto della pelliccia, una fodera estiva in seta.

Tale è il caso della *cappa magna*. Sebbene da molti secoli il corpo di questo indumento non sia più foderato, la pelliccia è considerata fodera invernale della mantellina; perciò la mantellina di pelliccia dev’essere sostituita, in estate, con una simile mantellina di seta, dello stesso tipo e colore della fodera della mozzetta o mantelletta che il Prelato indossa nei giorni festivi⁴.

Mentre la parte esterna e visibile della mantellina è foderata di pelliccia o di seta, l’altra parte, che risulta nascosta alla vista, dev’essere fatta dello stesso tessuto e colore del corpo della *cappa magna*.

Alcuni sarti tagliano due fenditure ai lati della *cappa magna* per farvi passare le braccia, ma questo non dev’essere fatto; la *cappa magna* è un indumento completamente chiuso, senza altra apertura che il taglio verticale sul davanti. Quando il Prelato sta in piedi o cammina, tiene la parte anteriore della cappa sollevata sugli avambracci; quando è seduto o inginocchiato, la lascia ricadere a terra, risultando interamente coperto dall’indumento (*capit totum hominem*); se necessario, può far passare le mani attraverso l’apertura frontale, il che, bisogna riconoscerlo, non è molto comodo se il Prelato vuole leggere il breviario; ma è evidente che un Prelato, mentre presiede una cerimonia, non deve leggere il proprio ufficio in privato.

¹ DURANDUS MIMATENSIS, *Rationale divinatorum officiorum*, lib. III, cap. I, n. 13. – HONORIUS AUGUSTODUNENSIS, *Opera liturgica*, lib. I, cap. 227 (in MIGNE, *PL*, vol. 172, col. 612). – *Catholic Dictionary*, art. *Cappa magna*.

² LEVASSEUR-HAEGY, *Fonctions pontificales*, tom. I, p. 439 (ed. 1904).

³ *Caeremoniale Episcoporum*, II, V, 1 - II, XXII, 3, ecc.

⁴ *Caeremoniale Episcoporum*, I, III, 3.

3. Vi sono due modelli di cappa magna, una completamente spiegata, l'altra accorciata e ripiegata⁵.

La prima – quella descritta sopra – è la cappa che siamo abituati a vedere indosso a un Vescovo nella sua diocesi. Questa cappa è un segno di giurisdizione e autorità; perciò viene portata dal Papa e dai Cardinali dappertutto⁶, dall'Arcivescovo Metropolita nella sua provincia, e dal Vescovo nella sua diocesi⁷. Quando il Prelato siede, l'indumento viene completamente spiegato ed elegantemente drappeggiato intorno a lui, “coprendo l'intera persona”. Quando invece il Prelato cammina, la coda della cappa dev'essere sollevata da un caudatario.

Il caudatario dovrebbe essere un chierico; può anche essere un seminarista, un membro della famiglia prelatizia o anche un chierichetto, non però un “paggio” in abito bizzarro, e dev'essere uno solo. Visto che il Papa ha un solo caudatario, nessun altro Prelato può averne di più. L'abito del caudatario varia a seconda delle diverse occasioni in cui egli svolge il suo incarico. Quando accompagna un Cardinale alla cappella papale, indossa una talare violacea in seta con decorazioni e bottoni di velluto nero; porta fascia e collaro violacei; sopra talare e croccia mette una sopravveste di forma particolare, in panno o saia violacea, foderata e decorata in seta violacea. Quando il Papa officia, i Cardinali vestono i sacri paramenti del loro ordine: piviale i Cardinali Vescovi, pianeta i Cardinali Preti e dalmatica i Cardinali Diaconi; in questo caso, i caudatari indossano la cotta sopra la croccia e portano sulle spalle la *vimpa*, un lungo velo omerale di seta leggera con cui tengono le mitre dei Cardinali. Quando un Cardinale officia fuori delle cappelle papali, il suo caudatario non porta la croccia, ma la cotta sopra la talare violacea; e quando un Cardinale assiste in cappa magna a una funzione, il caudatario, sopra la talare violacea, indossa il ferraiolo di seta nera. Il caudatario del Vescovo diocesano non porta la croccia, indumento utilizzato solo nelle cappelle papali, ma la talare violacea con ferraiolo nero quando il Vescovo è vestito in cappa magna, e la cotta sopra la talare violacea quando il Vescovo è in paramenti pontificali. In nessun caso può portare i guanti o la berretta⁸.

L'altra cappa, accorciata e ripiegata, viene portata dai Vescovi e da certi Prelati di mantelletta quando partecipano alle cappelle papali⁹, come pure dai Canonici ai quali è concessa per speciale indulto del Papa.

La mantellina di questa cappa è simile alla prima; ma il resto dell'indumento è ripiegato in modo tale da essere ridotto ad una larga banda che ricade sulla schiena e termina con una coda. Tale coda, però, non viene mai spiegata, perché la coda stesa è segno di giurisdizione, ma si tiene sollevata, piegata e legata al lato sinistro della cappa con una fettuccia violacea¹⁰. Così piegata e sollevata, la coda è simbolo di giurisdizione limitata o nulla¹¹.

In passato non c'era differenza tra questi due tipi di cappa; pertanto le norme esposte qui di seguito valgono per entrambi.

4. La cappa magna del Papa non è bianca, come qualcuno potrebbe pensare, ma rossa. Il Pontefice la indossa solo quando presiede il Mattutino di Natale e gli Uffici dei defunti e delle tenebre. Questa cappa è di velluto rosso la notte di Natale, e di saia rossa per le funzioni dei defunti e delle tenebre¹².

⁵ Si tratta, più precisamente, di due modi di portare la cappa magna, visto che la foggia dell'indumento è sempre la stessa (*N.d.T.*).

⁶ Dopo il Motu proprio *Valde solliciti* (1952), i Cardinali, alle cappelle papali e ai sacri concistori, non possono più portare la cappa magna spiegata, ma devono ripiegarla come gli altri Prelati (*N.d.T.*).

⁷ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 361. – S. R. C., 22 novembre 1643.

⁸ *Caeremoniale Episcoporum*, I, XV, 1. – S. R. C., 2 agosto 1608, 24 gennaio 1660, 13 marzo 1770. – MARTINUCCI, *Manuale sacrarum caeremoniarum*, lib. V, cap. IV, n. 10. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. VIII, p. 115 (nota).

⁹ Anche dai Cardinali, alle cappelle papali e ai sacri concistori (*N.d.T.*).

¹⁰ In alternativa, il Prelato tiene la coda raccolta e ripiegata sul braccio sinistro (*N.d.T.*).

¹¹ BARBIER DE MONTAULT, *loc. cit.* – FISQUET, *op. cit.*, passim.

¹² UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *op. cit.*, tom. I, pp. 345-346.

5. I Cardinali portano la cappa magna di seta tutto l'anno, tranne che il venerdì santo, quando indossano una cappa di lana¹³. La cappa magna cardinalizia, rossa nei tempi ordinari, è violacea nei tempi penitenziali, nei giorni di lutto e nelle cerimonie funebri¹⁴. In Roma, i Cardinali portano la cappa magna rossa nei loro titoli e quando partecipano alle cappelle papali nel palazzo apostolico¹⁵. Se la cappella papale si tiene in un luogo diverso dal palazzo apostolico, il cerimoniale vorrebbe che i Cardinali indossassero la cappa magna violacea; ma riguardo a questa e ad altre questioni di cerimoniale romano, i Cardinali che partecipano ad una funzione solenne ricevono in anticipo istruzioni dettagliate dal Maestro delle cerimonie pontificie.

In Roma, i Cardinali hanno uno speciale caudatario, appartenente al “collegio dei caudatari”¹⁶.

6. Il Cerimoniale dei Vescovi riporta tutte le norme circa l'uso della cappa magna da parte dei Vescovi. La cappa magna episcopale è fatta esclusivamente di lana ed è sempre violacea, anche nei tempi di penitenza (*ut sint [cappae] ... laneae et violaceae et non alterius coloris*¹⁷). Nessuna consuetudine autorizza l'uso della seta per la cappa magna del Vescovo.

7. Cardinali e Vescovi appartenenti a Ordini religiosi non possono usare la cappa magna rossa o violacea. Le loro cappe, fatte di lana, hanno lo stesso colore delle altre parti del loro abito. Quando la fodera dell'abito prelatizio è bianca, la mantellina è in ermellino; ma di norma è fatta di altre pellicce, che riprendono il colore della cappa, come vigogna, lontra, lince, volpe artica. In estate queste pellicce vengono sostituite con seta dello stesso colore¹⁸.

Gli Abati che hanno il privilegio di portare la cappa magna seguono le stesse norme, a meno che la concessione papale non contenga disposizioni particolari.

I Vescovi appartenenti a Congregazioni religiose o ad Ordini di Chierici regolari possono portare la stessa cappa magna dei Prelati secolari; ma la cappa magna dei Cardinali appartenenti alle stesse Congregazioni o Ordini non dev'essere di seta, come quella dei Cardinali secolari, poiché questo tessuto è proibito ai religiosi; la loro cappa magna, identica a quella dei Cardinali per quanto riguarda il colore, dev'essere di lana come quella dei Vescovi.

8. I Vescovi devono portare la cappa magna per l'ingresso in cattedrale nei giorni festivi; e, laddove la cattedrale ha un Capitolo regolarmente costituito, il Vescovo in cappa magna ha il diritto di essere accompagnato dal corpo dei Canonici e di avere due Canonici come assistenti¹⁹. Se non indossa la cappa magna, però, non ha diritto a questi onori. Quando è vestito in mozzetta, occupa il primo stallo del coro²⁰; ma quando porta la cappa magna, siede sul suo trono²¹.

Il cappuccio della cappa magna è usato dal Prelato per proteggere la testa dal freddo quando assiste al Mattutino – il che accade piuttosto di rado ai giorni nostri – e, in segno di lutto, quando fa il suo ingresso in chiesa negli ultimi tre giorni della Settimana santa²². Quando benedice dal trono, il Vescovo si copre il capo con la berretta o col cappuccio della cappa, in segno di autorità. Il cappuccio della cappa viene usato anche quando il Prelato indossa il cappello pontificale (galero), poiché tale cappello non si mette direttamente sul capo, ma sopra il cappuccio della cappa magna.

¹³ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, pp. 361-362.

¹⁴ La terza domenica d'Avvento (*Gaudete*) e la quarta domenica di Quaresima (*Laetare*), i Cardinali, quando portano l'abito ecclesiastico in seta rosacea, possono indossare la cappa magna violacea.

¹⁵ La “cappella” è una funzione religiosa celebrata o presieduta dal Papa. Quando il Papa officia, ha come prete assistente il più anziano dei Cardinali Vescovi, come diacono uno dei Cardinali Diaconi, e come suddiacono uno degli Uditori di Rota.

¹⁶ I caudatari dei Cardinali in Roma appartengono ad un collegio che ha un Cardinale protettore e il cui Priore è il caudatario del Papa. Ad essi è affidata la chiesa di San Salvatore in campo. – BARBIER DE MONTAULT, *Traité de la construction...*, tom. II, p. 531. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. VIII, p. 115 (testo e nota).

¹⁷ *Caeremoniale Episcoporum*, I, III, 3.

¹⁸ S. R. C., 1628. – MARTINUCCI, *Manuale sacrarum caeremoniarum*, lib. V, cap. II, pp. 9-12. – BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 266.

¹⁹ S. R. C., 2 settembre 1597, 13 gennaio 1646, 13 settembre 1646, 12 gennaio 1647, 22 marzo 1862, 22 marzo 1894. – *Caeremoniale Episcoporum*, I, IV, 7.

²⁰ S. R. C., 24 luglio 1638, 6 novembre 1906.

²¹ *Caeremoniale Episcoporum*, II, IX, 4.

²² *Caeremoniale Episcoporum*, II, XXII, 3.

In Roma, alle cappelle papali che hanno luogo nel palazzo apostolico, i Cardinali portano la cappa magna spiegata²³; Arcivescovi, Vescovi, Prelati di fiocchetto, Protonotari apostolici, Votanti e Referendari di Segnatura, Uditori di Rota, Chierici della Reverenda Camera Apostolica e Ministri della cappella papale, portano, sopra il rocchetto, la cappa magna ripiegata. Arcivescovi e Vescovi in visita, tuttavia, possono indossare la mantelletta, visto che di solito sono privi della cappa magna richiesta dall'occasione. A queste cerimonie i Prelati di mantellone si presentano con una speciale cappa rossa, la *croccia*, descritta nel capitolo precedente²⁴. Poiché i Cardinali godono del privilegio di tenere spiegata la coda della cappa magna in presenza del Papa²⁵, hanno un caudatario, il cui compito non è solo quello di reggere la coda della cappa cardinalizia, ma anche di tenere berretta, breviario, carte, ecc., quando necessario. Un Cardinale non porta mai la berretta in presenza del Papa, così il caudatario deve tenerla in mano per tutto il tempo della cappella papale. Coloro che alle cappelle papale indossano la cappa ripiegata non ne spiegano mai la coda, eccetto che il venerdì santo per l'adorazione della croce; e, quando questi Prelati svolgono qualche funzione liturgica alla cappella, non portano la cappa, ma la cotta sopra il rocchetto; i Vescovi che servono alla Messa del Papa o, il giovedì santo, ricevono la Comunione dalle sue mani osservano la stessa norma²⁶.

9. I Canonici che per speciale privilegio portano la cappa magna non hanno il diritto di indossare la cappa episcopale. È evidente che la cappa concessa ai Canonici è ripiegata ed essi non hanno mai il permesso di spiegarne la coda, salvo che per l'adorazione della croce il venerdì santo, com'è stato detto a proposito dei Prelati che assistono alle cappelle papali; quanto alle occasioni in cui indossare la cappa, si atterranno scrupolosamente ai termini dell'indulto. La cappa con mantellina d'ermellino è, come abbiamo visto, un indumento invernale; di conseguenza, i Canonici non devono portarla in estate, ma sostituirla con la cotta sopra il rocchetto, a meno che non abbiano esplicitamente ottenuto privilegio di usare una cappa estiva, ovvero lo stesso tipo di cappa con mantellina di seta anziché di pelliccia, nel qual caso indossano la mantellina di pelliccia in inverno e quella di seta in estate²⁷. Inoltre, dato che la cappa è un indumento corale e non un paramento liturgico, quando un Canonico svolge una funzione ecclesiastica o amministra un sacramento, deve togliere la cappa e indossare, al suo posto, la cotta sopra il rocchetto²⁸.

²³ Dal 1952 anche i Cardinali, alle cappelle papali e ai sacri concistori, portano la cappa magna ripiegata (*N.d.T.*).

²⁴ H. FISQUET, *Cérémonies de Rome*, pp. 43, 138, 139, 198, 229, ecc.

²⁵ Cfr. nota 23 (*N.d.T.*).

²⁶ UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *op. cit.*, p. 18.

²⁷ Su tale questione la Sacra Congregazione dei Riti ha emesso molti decreti.

²⁸ S. R. C., 29 novembre 1856, e molti altri decreti.

CAPITOLO XI.

Cappelli.

1. *Due tipi di cappello prelatizio.* – 2. *Cappello ordinario.* – 3. *Cappello del Papa.* – 4. *Cardinali.* – 5. *Uso del cappello ordinario.* – 6. *Cappello pontificale.* – 7. *Cappello semipontificale.* – 8. *Uso araldico.*

1. Vi sono due tipi di cappello prelatizio: il primo, che può essere definito “cappello ordinario”, si usa nella vita civile e in generale al di fuori delle funzioni ecclesiastiche²⁹; l’altro, noto come “cappello pontificale” o “galero”, è una delle insegne ufficiali della dignità prelatizia, sebbene oggi non venga quasi mai usato. È indubbio che tre o quattro secoli fa non esisteva alcuna differenza tra il cappello ordinario e quello pontificale; ma il primo andò incontro a graduali cambiamenti, seguendo le tendenze della moda, mentre il secondo mantenne forma e colore originari; attualmente sono così diversi nella forma e nell’uso, che ciascuno di essi richiede una trattazione separata.

Cappello ordinario.

2. Il cappello ordinario risulterà familiare a tutte quelle persone che hanno viaggiato in paesi dove i membri del clero indossano l’abito ecclesiastico completo anche fuori casa, come Italia, Francia, Belgio e Spagna. Sebbene alcune caratteristiche varino a seconda delle consuetudini locali, la sua forma e il suo aspetto complessivo lo rendono piuttosto differente dal cappello di un laico.

Nel XVIII secolo prese la forma del “tricorno” indossato dai protagonisti della rivoluzione americana e mantenne più o meno lo stesso aspetto fino alla metà del XIX secolo; oggi è stato riportato alla sua forma originaria di cappello rotondo, a tesa larga, con un piccolo cocuzzolo. Secondo il cerimoniale dovrebbe essere in pelo di castoro; ma spesso viene confezionato in feltro, perché più economico e anche più fresco in estate.

Il cappello ordinario è sempre nero per tutti gli ecclesiastici, eccettuati il Papa e i Cardinali, come vedremo di seguito; il cocuzzolo, tuttavia, è circondato da una fascetta o cordone di seta, il cui colore manifesta la dignità di chi lo porta. Il cordone, che oggi sembra generalmente preferito alla fascetta, termina con due nappe sospese nelle parte posteriore verso sinistra. Questa fascetta o cordone è rosso misto oro per i Cardinali; verde misto oro per Patriarchi e Arcivescovi; verde per i Vescovi³⁰ e il Reggente della Cancelleria Apostolica; amaranto per le prime tre classi di Protonotari³¹; violaceo per i Prelati domestici³² e, fuori Roma, per i Prelati di mantellone; nero per i Protonotari titolari e tutti gli altri ecclesiastici. Possiamo aggiungere che, a rigor di termini, la fodera del cappello dovrebbe essere dello stesso colore della fascetta o del cordone; ma fare in modo che i cappellai seguano quest’ultima norma, non è cosa semplice.

3. Il Papa, quando va a cavallo o passeggia nei suoi giardini, porta un cappello di feltro rosso decorato con fascetta o cordone dorato terminante con due nappe pure dorate; questo cappello ha la forma comune descritta sopra, ma la tesa è leggermente sollevata da entrambi i lati e sorretta da cordoncini dorati³³.

²⁹ In Italia questo cappello, per via della sua forma, è noto anche col nome di *saturno* (N.d.T.).

³⁰ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 3.

³¹ Costit. Ap. *Inter multiplices*, 21 febbraio 1905, nn. 16-17.

³² Costit. *cit.*, n. 79.

³³ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 238. – J. DE NARFON, *Léon XIII intime*, cap. IV, p. 182. – Altri autori. – I Papi sono soliti utilizzare questo cappello anche senza tesa sollevata (N.d.T.).

4. I Cardinali, oltre al cappello ordinario nero simile a quello di tutti gli altri Prelati, ne hanno uno di feltro rosso, che usano solo in abbinamento con la talare violacea o rossa³⁴; si noti però che questo cappello rosso è diverso dal cappello pontificale cardinalizio che viene loro concesso come una delle insegne principali della loro alta dignità.

5. Il cappello clericale testé descritto, piuttosto che la berretta, è il copricapo proprio di un Prelato che indossa il suo abito ufficiale al di fuori delle funzioni ecclesiastiche; e, dal momento che indossare l'abito ecclesiastico è ormai accettato dall'opinione pubblica di questo paese, non c'è alcun motivo per non adoperarlo; la berretta dovrebbe essere riservata all'uso domestico e alle funzioni ecclesiastiche cui il Prelato partecipa in abito corale.

Cappello pontificale.

6. Il cappello ordinario non va confuso col cappello pontificale; quello è un copricapo ordinario, senza alcun significato simbolico, mentre questo è un segno di dignità o giurisdizione, da indossare solo nelle cerimonie ufficiali³⁵.

Dal 1870, tuttavia, il cappello pontificale è caduto quasi completamente in disuso, poiché veniva portato da Cardinali e Prelati nelle solenni cavalcate che avevano luogo in occasione dell'insediamento del Pontefice e di altri cortei papali, cerimonie che non si svolgono più da quando il Papa è stato privato del suo potere temporale. La cessazione dell'uso del cappello pontificale in Roma ha causato la sua graduale abolizione dappertutto; in passato veniva usato per l'insediamento dei Cardinali, per l'ingresso solenne del Vescovo nella sua città episcopale e quando il Vescovo si recava solennemente in cattedrale nei giorni festivi³⁶.

L'immagine del cappello pontificale che illustra questo articolo mostra il cappello nella sua forma e proporzioni ordinarie; ma, dal momento che il cappello è divenuto obsoleto, il suo cocuzzolo si è gradualmente rimpicciolito, fino a misurare non più di dieci centimetri di diametro alla base e cinque centimetri in altezza. I cordoni muniti di nappe appesi ad entrambi i lati del cocuzzolo servono per assicurare il cappello al capo di chi lo porta, precauzione necessaria se si pensa che il Prelato indossava il cappello pontificale soprattutto quando cavalcava in una solenne processione. Nell'illustrazione, i cordoni terminano con una sola nappa, ma spesso le nappe venivano prolungate e moltiplicate in disposizione triangolare, nel modo descritto nel capitolo sull'araldica; le nappe del cappello cardinalizio erano assai elaborate.

Il cappello pontificale del Papa è in velluto rosso³⁷.

Il cappello pontificale dei Cardinali è pure rosso, ma fatto di lana fine. Tale cappello rappresenta il segno proprio della dignità cardinalizia. Fu concesso ai Cardinali da Papa Innocenzo IV, al primo Concilio di Lione (1245)³⁸. Viene solennemente imposto dal Papa sul capo dei Cardinali in uno dei concistori che seguono la loro creazione. Alla morte di un Cardinale, il suo cappello pontificale dev'essere collocato ai piedi del catafalco e, in seguito, sospeso al soffitto sopra il sepolcro.

In Roma i Cardinali hanno un altro cappello di forma particolare, molto largo e con un piccolo cocuzzolo, fatto di seta rossa e bordato d'oro, detto *cappellone*. Servirebbe per proteggere il Cardinale dal sole quando cammina a capo scoperto nelle processioni, sorretto da un valletto sopra la testa del porporato. In realtà non si usa mai, eccetto che nelle grandi occasioni, come per esempio le cerimonie di canonizzazione, quando viene portato dietro al Cardinale dal decano della sua famiglia, che lo tiene sospeso al braccio sinistro³⁹.

³⁴ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 456. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. VIII, p. 115.

³⁵ *Caeremoniale Episcoporum*, I, III, 5.

³⁶ *Caeremoniale Episcoporum*, I, II, 1. – H. FISQUET, *Cérémonies de Rome*, passim.

³⁷ H. FISQUET, *Cérémonies de Rome*, passim.

³⁸ FERRARIS, *Bibliotheca canonica*, art. *Cardinales*, II.

³⁹ FISQUET, *Cérémonies de Rome*, p. 199.

Il cappello pontificale di Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi è in seta verde, con cordoni e nappe dello stesso colore. Cordoni e nappe del cappello di Patriarchi e Arcivescovi sono verdi misto oro⁴⁰.

Il cerimoniale stretto richiederebbe che la parte superiore del cappello di Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi fosse in lana nera⁴¹ e la parte inferiore in seta verde; questa prescrizione, tuttavia, non viene quasi mai osservata e quindi il cappello pontificale di questi Prelati è interamente verde.

Il cappello episcopale verde è un segno di giurisdizione e, di conseguenza, non può essere indossato fuori dei confini della propria diocesi⁴².

Alla morte del Vescovo, il suo cappello pontificale dev'essere collocato ai piedi del catafalco e, dopo il funerale, sospeso sopra il sepolcro⁴³.

Secondo un decreto della Sacra Congregazione dei Riti⁴⁴, il cappello pontificale dei Protonotari apostolici delle prime tre classi è fatto di panno nero con fodera, orli, cordoni e nappe in seta amaranto⁴⁵. Ai funerali del Prelato, questo cappello viene collocato ai piedi del catafalco.

7. Oltre al cappello pontificale, i Protonotari delle prime tre classi hanno il privilegio di portare il *cappello semipontificale* o *prelatizio*, la cui unica differenza rispetto al precedente è la tesa meno larga⁴⁶.

Questo cappello è concesso anche ai Votanti e ai Referendari di Segnatura e al Maestro delle cerimonie del palazzo apostolico. Però, mentre il cappello semipontificale dei Protonotari è decorato con seta amaranto, quello dei Votanti, dei Referendari e del Maestro delle cerimonie è decorato in viola.

Il Prelato porta il cappello pontificale o semipontificale solo quando è in cappa magna: mette sul capo il cappuccio della cappa e, sopra di esso, il cappello, quindi lega i cordoni sotto il metto e lascia cadere le nappe sul petto. Ma attualmente tutte queste regole rivestono un interesse puramente accademico, visto che tali cappelli ufficiali sono ormai caduti in disuso.

8. L'araldica, tuttavia, li ha mantenuti. I cappelli pontificali e semipontificali, essendo insegne di dignità, sono collocati sopra lo stemma dei Prelati⁴⁷, come si vedrà più avanti.

⁴⁰ Il Reggente della Cancelleria Apostolica, anche se non insignito del carattere episcopale, ha il privilegio di portare un cappello uguale a quello dei Vescovi.

⁴¹ *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 1. - I, III, 5.

⁴² S. R. C., 23 settembre 1848.

⁴³ *Caeremoniale Episcoporum*, II, XXXVIII, 13. - BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. II, p. 351.

⁴⁴ S. R. C., 7 febbraio 1707. - PIO IX, Costit. Ap. *Apostolicae Sedis* (1872). - PIO X, Costit. Ap. *Inter multiplices*, 21 febbraio 1905, n. 16. - BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. II, p. 351.

⁴⁵ Questo cappello fu concesso ai Protonotari apostolici da Papa Clemente X il 6 agosto 1674. - *Anacleta Iuris Pontificii*, 3d.S., col. 699.

⁴⁶ S. R. C., 16 aprile 1644.

⁴⁷ INNOCENZO X, Bolla *Militantis Ecclesiae* (1644). - PIO X, Costit. Ap. *Inter multiplices* (1905), nn. 18, 68, ecc.

CAPITOLO XII.

Berretta.

1. *Forma.* – 2. *Tessuti.* – 3. *Colori.* – 4. *Concessione della berretta violacea da parte di Leone XIII.* – 5. *Cardinali.* – 6. *Prelati; concessione di Pio X.* – 7. *Fodera.*

1. La berretta (*biretum, birettum*) è un copricapo ecclesiastico di forma quadrata, che presenta tre spicchi o corni nella parte superiore e un fiocco (*pom-pon*) di seta (non una nappa) attaccato al centro, dove i tre spicchi si toccano. Nell'indossare la berretta, il lato privo di spicchio deve stare a sinistra.

La forma qui descritta è quella romana, generalmente adottata in questo paese.

2. La berretta è fatta di cartone sottile ricoperto con tessuto leggero, il cui colore e la cui qualità sono stabilite dal diritto.

Questo tessuto dev'essere sempre di lana per le berrette dei sacerdoti e dei chierici di grado inferiore.

Cardinali e Vescovi usano due berrette, una ricoperta di seta in estate, l'altra ricoperta di panno leggero in inverno.

I Prelati di mantelletta e di mantellone portano tutto l'anno una berretta ricoperta di seta¹.

3. Il colore della berretta varia a seconda del grado e della dignità di chi la porta.

Fino al pontificato di Leone XIII, la berretta dei Cardinali era rossa e quella di tutti gli altri membri del clero era sempre nera².

4. Tuttavia, poiché molti Vescovi, Prelati e Canonici si erano arrogati con diversi pretesti il diritto di portare la berretta, Leone XIII, intendendo stabilire una chiara distinzione tra i Prelati investiti del carattere episcopale e quelli che erano semplici sacerdoti, concesse il privilegio di portare la berretta violacea a tutti i Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi, escludendone i membri del clero inferiore³.

La Costituzione Apostolica *Praeclaro divinae gratiae*, che accorda questo favore, fu promulgata il 3 febbraio 1888. Secondo le disposizioni di tale documento, la berretta dev'essere quella di forma ordinaria e interamente violacea; non essendo menzionati orli o cordoncini rossi lungo le cuciture, questi ornamenti non devono essere aggiunti. In Roma, dove cappellai e sarti adottano il modello ufficiale, siffatti cordoncini sono del tutto sconosciuti e il fiocco è in seta violacea. Dalle risposte della Sacra Congregazione dei Riti si desume che tali cordoncini, se proprio si vogliono aggiungere, devono essere dello stesso colore della berretta⁴.

Come vedremo nel capitolo sugli abiti dei dottori, la berretta episcopale non può avere quattro spicchi, perché, anche se il Vescovo è dottore in teologia, la sua berretta violacea non è segno del grado accademico ma del carattere episcopale⁵.

5. I Cardinali portano sempre la berretta rossa, indipendentemente dal periodo dell'anno o dalla occasione liturgica. La berretta cardinalizia si differenzia dalle altre perché normalmente è priva di fiocco e, nel punto in cui i tre spicchi si toccano, c'è solo un piccolo occhiello in seta.

¹ La berretta di velluto, come si è già detto, non è conforme a queste norme.

² *Caeremoniale Episcoporum*, I, I, 4.

³ Costit. Ap. *Praeclaro divinae gratiae*, 3 febbraio 1888.

⁴ S. R. C., 6 settembre 1895, in *S. Iac. de Chile (biretum formae ordinariae ac coloris violacei, cum flocculo et funiculis eiusdem coloris* – berretta di forma ordinaria e di colore viola, con fiocco e cordoncini del medesimo colore). – S. R. C., 26 novembre 1919.

⁵ S. R. C., 7 dicembre 1884, in *Venusina*; 6 settembre 1895, in *S. Iac. de Chile*.

La berretta indossata dai Cardinali non è quella ricevuta dal Papa come insegna della loro dignità subito dopo la promozione al cardinalato. In segno di rispetto per la sua provenienza, essi non portano mai la berretta inviata dal Pontefice, ma la collocano su una credenza nella loro anticamera, tra due candelabri⁶.

6. Per quanto riguarda la berretta dei Prelati non investiti del carattere episcopale, nuove norme sono state emanate da Papa Pio X col Motu proprio del 21 febbraio 1905. Riferendosi ai Protonotari apostolici delle prime tre classi, egli dice: ... *gestare valent ... nigrum biretum, flocculo ornatum coloris rubini* (possono indossare la berretta nera decorata con un fiocco color rubino)⁷. Gli altri prelati, in virtù dello stesso Motu proprio, hanno acquisito il diritto di ornare le loro berrette nere con un fiocco violaceo: ... *nec alio uti colore quam violaceo in bireti flocculo*⁸. Le restrizioni imposte dal provvedimento sono molto chiare: gli unici ornamenti consentiti per la berretta nera sono il fiocco rosso o violaceo; è dunque illecito decorare la berretta prelatizia con cordoncini lungo le cuciture. I Prelati di mantellone, non essendo compresi nelle classi di Prelati menzionate nel documento, non godono di alcuno di questi privilegi e dunque non hanno il diritto di portare la berretta con fiocco violaceo; per le loro berrette, che devono essere interamente nere, la consuetudine ammette soltanto la fodera violacea.

7. La fodera della berretta, sebbene appaia una questione poco importante, è tuttavia regolata dal cerimoniale. La berretta di un Cardinale è foderata con seta scarlatta; e quella di un Vescovo con seta verde. La fodera cremisi è riservata ai Prelati di mantelletta. La consuetudine consente ai Prelati di mantellone di usare una berretta foderata in viola; ma la berretta dei sacerdoti e degli ecclesiastici di grado inferiore deve avere sempre la fodera nera.

⁶ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, pp. 232-233. – UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *op. cit.*, p. 5. – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. VIII, p. 119.

⁷ Costit. Ap. *Inter multiplices*, 21 febbraio 1905, nn. 16, 45.

⁸ Costit. Ap. *Inter multiplices*, 21 febbraio 1905, n. 79.

CAPITOLO XIII.

Zucchetto o pileolo.

1. *Nome; forma; tessuti.* – 2. *Cardinali.* – 3. *Vescovi.* – 4. *Prelati.* – 5. *Chierichetti.* – 6. *Uso liturgico.* – 7. *Camauro papale.*

1. Lo *zucchetto* (detto anche *pileolo* o *calotta*) è un piccolo copricapo usato dai membri del clero cattolico per coprire la tonsura. Il suo nome latino è *pileolus*¹.

Di regola dovrebbe essere di panno in inverno e di seta in estate per tutti gli ecclesiastici, anche regolari; ma la prassi autorizza lo zucchetto di seta tutto l'anno.

Tutti gli ecclesiastici possono indossare lo zucchetto, che non è riservato ai soli Prelati. Però lo zucchetto di un colore diverso dal nero è interdetto ai sacerdoti e ai chierici di grado inferiore, essendo questo una delle insegne della Prelatura.

2. Lo zucchetto rosso è una delle insegne proprie del cardinalato, insieme al cappello rosso e alla berretta dello stesso colore. È riservato esclusivamente ai Cardinali, tanto che il Papa, quando concede a un Vescovo il privilegio di portare le vesti cardinalizie senza essere Cardinale, non autorizza mai l'uso dello zucchetto rosso. Inoltre, i Cardinali provenienti dagli Ordini religiosi, qualunque sia il colore della loro talare, portano sempre lo zucchetto scarlatto, come pure il cappello rosso e la berretta dello stesso colore, essendo questi i segni propri della loro dignità.

3. Col Breve *Ecclesiarum omnium* (17 giugno 1867), Papa Pio IX concesse a tutti i Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi il privilegio di portare lo zucchetto violaceo come segno esclusivo della dignità episcopale²; tale privilegio è stato esteso dal canone 325 del nuovo Codice di Diritto Canonico agli Abati e ai Prelati *nullius*.

Poco dopo la pubblicazione del Breve di Pio IX, sarti e cappellai andarono oltre i limiti della concessione e cominciarono ad aggiungere ornamenti non previsti dal documento pontificio. Secondo il modello ufficiale stabilito ai tempi della concessione, lo zucchetto episcopale deve essere completamente violaceo, senza aggiunta di cordoncini o filettature rosse; i cordoncini non sono assolutamente ammessi, mentre le filettature devono essere violacee. La fodera è in pelle rossa.

4. Prima del Motu proprio *Inter multiplices* di Papa Pio X, tutti i Prelati privi del carattere episcopale e i Vescovi eletti potevano indossare solo lo zucchetto nero; ma il cerimoniale romano permetteva che la fodera fosse rossa per lo zucchetto dei Prelati di mantelletta e violacea per lo zucchetto dei Prelati di mantellone. Pio X, mediante il Motu proprio sopra menzionato, concesse ai Protonotari di numero, soprannumerari e *ad instar* uno speciale zucchetto, nero con cordoncini di seta amaranto lungo le cuciture e filettature dello stesso colore. Lo stesso documento accorda agli altri Prelati uno zucchetto simile, ma con decorazioni violacee.

5. Poiché l'uso dello zucchetto è stato introdotto al solo scopo di coprire la tonsura, per proteggere la testa dal freddo, coloro che non sono chierici non hanno il diritto di portare questo copricapo. Per tale ragione, la consuetudine di far indossare lo zucchetto ai chierichetti è stata più volte condannata dalla Sacra Congregazione dei Riti.

¹ Nei documenti e nelle rubriche in latino è chiamato normalmente *pileolus*, talvolta anche *biretum*: in tal caso, il lettore deve ricavare dal contesto se la parola *biretum* si riferisce allo zucchetto oppure alla berretta descritta nel precedente capitolo.

² Leone XIII introdusse un'eccezione a questa norma, concedendo lo zucchetto violaceo all'Abate di Solesmes e ai suoi successori in perpetuo. Di tanto in tanto il Papa accorda lo stesso privilegio a un Abate come segno di stima personale, ma tale concessione non si estende ai suoi successori.

6. L'uso dello zucchetto da parte dei Vescovi è regolato dalle seguenti norme: un Vescovo ha il privilegio d'indossare lo zucchetto non solo a casa, ma anche in chiesa quando assiste alle funzioni e celebra la Messa. Lo porta sempre sotto la mitra, per evitare che i capelli insudicino l'interno della mitra³.

Quando assiste in piviale alla Messa, tiene sempre lo zucchetto, eccetto che alla consacrazione e all'elevazione⁴; quando invece assiste alla Messa in abito corale (cappa magna, mozzetta o mantelletta), toglie lo zucchetto anche alla lettura del Vangelo e quando è incensato⁵.

I Vescovi hanno il privilegio di portare lo zucchetto quando celebrano la Messa, tranne che dal *Sanctus* a dopo la Comunione: in questo caso, lo zucchetto viene rimosso (da uno dei servienti alla Messa letta, da uno dei cappellani alla Messa pontificale) dopo la recita del *Sanctus* e ricollocato dopo le abluzioni.

In tutte le altre occasioni, è il Prelato stesso che si toglie e si rimette lo zucchetto.

Non è mai lecito portare lo zucchetto in presenza del Santissimo Sacramento esposto, e i Prelati sono tenuti a togliersi lo zucchetto ogni volta che compiono un atto esterno di devozione privata, come, per esempio, genuflettere, baciare il crocifisso o le reliquie di un Santo⁶.

Per i Cardinali valgono le stesse norme. Solo i Cardinali hanno il privilegio di indossare lo zucchetto in presenza del Sommo Pontefice; tutti gli altri Prelati, al suo cospetto, stanno a capo scoperto, in segno di obbedienza e di rispetto, e anche i Cardinali, quando s'inclinano dinanzi a lui, si tolgono lo zucchetto.

7. Il Papa utilizza uno zucchetto bianco, di forma analoga a quello degli altri Prelati; inoltre ha il privilegio esclusivo di portare un copricapo speciale, detto *camauro*, in velluto rosso bordato d'ermellino. Durante l'ottava di Pasqua, il camauro rosso viene sostituito con un altro di damasco bianco. Questo copricapo ha probabilmente mantenuto la forma primitiva della berretta, il che spiegherebbe come mai il Papa non fa uso della berretta come tutti gli altri membri del clero⁷.

³ *Caeremoniale Episcoporum*, passim.

⁴ S. R. C., 14 giugno 1845; 5 dicembre 1848.

⁵ S. R. C., 20 maggio 1890.

⁶ Il Vescovo non può portare lo zucchetto quando impartisce la benedizione con la reliquia della vera Croce.

⁷ Cfr. l'interessante studio di Mons. A. BATTANDIER in *Annuaire pontifical* 1901, pp. 76-81.

CAPITOLO XIV.

Calze.

1. *Due tipi diversi di calze prelatizie.* – 2. *Calze ordinarie.* – 3. *Segno distintivo della Prelatura.* – 4. *Chierichetti.* – 5. *Calze liturgiche o calzari.* – 6. *Dove e quando indossarle.*

1. Vi sono due tipi di calze prelatizie: le *calze ordinarie*, portate dai Prelati nella vita di tutti i giorni e nelle funzioni ecclesiastiche, e le *calze liturgiche*, indossate dai Vescovi e dagli altri Prelati aventi il privilegio dei pontificali¹ quando celebrano la Messa pontificale.

2. Le calze ordinarie sono in seta lavorata a maglia, nera, violacea, rossa o bianca, a seconda del colore della talare corale del Prelato. Quindi le calze del Papa sono bianche, quelle dei Cardinali rosse, quelle dei Vescovi e dei Prelati di mantelletta violacee; gli altri membri del clero le portano nere. I Prelati appartenenti a Ordini religiosi indossano calze dello stesso colore della loro talare².

In passato il colore variava, come quello della talare, a seconda del periodo liturgico, ma il cerimoniale attuale prescrive calze dello stesso colore per tutto l'anno³.

Di regola queste calze dovrebbero coprire i piedi e le gambe fino alle ginocchia, perché si presuppone che siano abbinata con pantaloni alla zuava e assicurate con un legaccio sopra o sotto il ginocchio; ma, considerata la scomodità d'indossarle coi pantaloni lunghi in uso negli Stati Uniti, nel nostro paese sono state sostituite da calzini dello stesso tessuto e colore.

3. Le calze violacee o rosse sono, tra il clero, un segno distintivo della Prelatura. Pertanto nessun ecclesiastico secolare che non sia Prelato ha il diritto di portare calze o calzini di un colore diverso dal nero, a meno che non goda di un privilegio personale, come alcuni Capitoli in Europa⁴.

4. I chierichetti, anche se indossano talari rosse o violacee, non possono portare calze di questi colori col pretesto di riprendere le altre parti della loro veste. Se per lo svolgimento del loro servizio usano calze speciali, queste devono essere nere. La stessa norma si applica a tutti coloro che portano la talare violacea come abito di livrea, compresi i Prelati di mantellone⁵.

*
* *
*

5. Le calze liturgiche o *calzari* sono prescritte dalle rubriche e dal Cerimoniale dei Vescovi per la celebrazione della Messa pontificale⁶. Sono diverse dalle calze ordinarie, perché hanno mantenuto l'antica foggia delle calze non lavorate a maglia.

Sono in seta, non lavorata a maglia, ma ordita e tessuta; il colore è quello richiesto dall'ufficio del giorno, bianco, rosso, verde o violaceo⁷. Queste calze non si usano alle Messe di Requiem⁸.

¹ I "pontificali" sono le insegne di dignità utilizzate da Cardinali e Vescovi nell'ufficiatura solenne della Messa: calze, sandali, anello, guanti, croce pettorale, mitra, pastorale, tunicella e dalmatica, bugia e grembiale.

² I membri degli Ordini scalzi, come Francescani, Carmelitani, Trinitari, Passionisti, ecc., quando sono promossi all'episcopato o al cardinalato non devono più stare a piedi scalzi, ma indossare calze e scarpe analoghe a quelle degli altri Prelati, anche se, per loro scelta, continuano a portare l'abito dell'Ordine.

³ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, pp. 61-62. – Il venerdì santo, i Cardinali sono tenuti a indossare calze violacee e tutti gli altri Prelati nere. – BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1903, p. 361.

⁴ S. R. C., 11 Aprile 1840. – S. C. dei Vescovi, 1848. – Papa GREGORIO XVI, Breve dell'8 giugno 1841.

⁵ Clemente VIII concesse ai Prelati di mantellone il privilegio di portare calze violacee fuori Roma.

⁶ *Caeremoniale Episcoporum*, I, X, 2. - II, VIII, 7. – Rubriche del Messale.

⁷ Pio VII, Cost. Ap. *Decet Romanum Pontificem* (1823).

⁸ *Caeremoniale Episcoporum*, II, XI, 2.

Tutti coloro che, in virtù del loro ordinazione o per speciale privilegio, godono del diritto di celebrare la Messa pontificale indossano tali calze. Quelle del Papa e dei Cardinali sono ricamate in oro. Quelle di Arcivescovi, Vescovi, Protonotari di numero e soprannumerari, sono fatte di seta liscia e bordate con un gallone dorato⁹. Quelle di Protonotari *ad instar*, Abati, Canonici, ecc., possono essere decorate soltanto con un gallone di seta gialla¹⁰.

Il Prelato, quando si veste per la Messa pontificale, mette i calzari sopra le calze o i calzini ordinari, e le assicura alla gamba con una fettuccia di seta sorretta da occhielli collocata nella parte superiore della calza; e, quando il prelato porta i pantaloni lunghi, come si usa in questo paese, la parte inferiore dei pantaloni dev'essere ripiegata e infilata all'interno della calza, in modo da evitare lo sgradevole effetto di vedere i sandali pontificali parzialmente ricoperti dai pantaloni neri.

5. Cardinali, Prelati investiti del carattere episcopale, Abati e i sette Protonotari apostolici di numero assumono le calze al trono o al faldistorio, mentre recitano la preghiera *Calcea, Domine, pedes meos...*¹¹

Gli altri Protonotari, i Canonici e tutti gli altri ecclesiastici che hanno ottenuto il privilegio di celebrare la Messa pontificale non possono assumere le calze liturgiche al faldistorio, ma solo in sacrestia¹².

⁹ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. II, p. 263. – Pio X, Costit. Ap. *Inter multiplices* (1905), n. 27.

¹⁰ Pio X, Costit. *cit.*, n. 47.

¹¹ Rubriche del Messale. – Dopo il Decreto S. R. C. del 4 dicembre 1952, questi Prelati non possono più assumere e deporre calzari e sandali in chiesa, ma devono farlo nella loro abitazione o in sacrestia (*N.d.T.*)

¹² Pio VII, Costit. Ap. *Decet Romanum Pontificem* (1823).

CAPITOLO XV.

Scarpe.

1. *Scarpe ecclesiastiche.* – 2. *Scarpe dei Cardinali.* – 3. *Pantofole papali.* – 4. *Sandali liturgici.* – 5. *Croce ricamata sui sandali.* – 6. *Le calze liturgiche e i sandali si usano insieme.* – 7. *Dove e quando indossarli.*

1. In questo capitolo ci occuperemo dei due diversi tipi di calzature ecclesiastiche, le *scarpe* portate dai Prelati sia nella vita civile che nelle funzioni liturgiche, e i *sandali* prescritti dalle rubriche per la celebrazione della Messa pontificale.

Le scarpe ecclesiastiche sono facilmente riconoscibili, perché hanno mantenuto l'aspetto delle calzature in voga all'inizio del XIX secolo e ancora usate con l'abito di corte: scarpe basse in pelle lucida con una vistosa fibbia sul davanti.

Ovviamente scarpe di questo tipo non possono essere abbinare al moderno abito civile americano, ma è opportuno indossarle nelle occasioni in cui un Prelato o altri membri del clero si presentano con l'abito ecclesiastico completo¹.

Secondo il cerimoniale romano, tutti i chierici e coloro che servono in chiesa, come cantori, sacrestani, ecc., dovrebbero portare scarpe di questo tipo.

La fibbia è in acciaio lucido per i membri del clero inferiore e i ministranti, in argento per sacerdoti, monaci e Prelati appartenenti a Ordini religiosi. Oro e argento dorato sono riservati ai Prelati secolari.

2. Le scarpe ordinarie di un Cardinale sono nere, con bordo e tacco rossi. Quando un Cardinale porta la talare rossa e la cappa magna, può indossare scarpe fatte interamente in pelle rossa: il cerimoniale le prescrive a Roma nelle occasioni solenni, per esempio quando i Cardinali assistono alle cappelle papali o ai sacri concistori².

3. È noto che le calzature quotidiane del Papa sono pantofole rosse, con suola sottile e senza tacco, fatte di panno o di seta a seconda della stagione. Sulla tomaia di queste scarpe è ricamata una crocetta d'oro, che viene baciata dai cattolici ammessi in udienza privata dopo le tre genuflessioni prescritte dal cerimoniale.

4. I sandali pontificali (*sandalia, compagi*) sono calzature utilizzate alla Messa pontificale dai Vescovi e da tutti coloro che hanno, per diritto o per concessione, il privilegio dei pontificali³.

Le rubriche prescrivono che il colore dei sandali debba essere lo stesso dei paramenti, cioè il colore richiesto dall'ufficio del giorno; ma alle Messe di Requiem il Prelato celebrante non porta i sandali.

Questi sandali devono essere fatti di seta; nessun Prelato è autorizzato a portare sandali di velluto o di tessuto d'oro e solo il Papa e i Cardinali hanno il diritto di indossare sandali ricamati in oro o argento. Vescovi e Protonotari apostolici di numero e soprannumerari possono portare sandali bordati con un gallone dorato o argentato⁴; ma gli altri Prelati che hanno il privilegio dei pontificali devono utilizzare sandali senza altra decorazione che un gallone di seta gialla.

¹ Quest'uso non deve essere considerato un'ostentazione di vanità, poiché nell'indossare scarpe di forma appropriata non c'è affatto più vanità che nel portare una talare violacea o una mitra riccamente decorata; la regola generale da seguire in questi casi è vestirsi secondo le prescrizioni della Chiesa.

² BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 70. – MARTINUCCI, *op. cit.*, lib. V, p. 505.

³ *Caeremoniale Episcoporum*, II, VIII, 7. – Rubriche del Messale. – *Pontificale Romanum*, De ordinibus conferendis.

⁴ Pio X, Costit. Ap. *Inter multiplices* (1905), n. 27.

5. Talvolta si vedono Cardinali e Vescovi con sandali che recano una crocetta d'oro ricamata sulla tomaia, prassi che sembra legittimata persino da alcuni manuali di liturgia; si tratta, in realtà, di un abuso o di un errore condannato da tutti gli autori seri, poiché la croce ricamata sui sandali è un privilegio speciale e personale del Sommo Pontefice⁵.

6. I sandali e le calze pontificali si usano soltanto alla Messa solenne pontificale⁶; si utilizzano sempre insieme e sono prescritti dalla stessa rubrica. Un Prelato non può trascurare questa rubrica né celebrare Messa senza i paramenti richiesti adducendo come pretesto una maggiore semplicità della funzione.

7. Il privilegio di assumere calze e sandali al trono o al faldistorio appartiene a Papa, Cardinali, Vescovi, Abati e ai sette Protonotari apostolici di numero⁷. Gli altri Protonotari, Prelati, Canonici, ecc., che godono del privilegio dei pontificali, devono assumere i sandali in sacrestia⁸.

Vi è una sola preghiera che il Prelato deve recitare quando assume le calze e i sandali: *Calcea, Domine, pedes meos...* Non è tenuto a ripeterla due volte⁹.

⁵ Tutti gli autori *in loco*. – Cfr. specialmente MARTINUCCI, *op. cit.*, lib. VI, Appendice, p. 548, nota (b).

⁶ Per il conferimento dei sacri Ordini le rubriche prescrivono al Vescovo di indossare tutti i paramenti pontificali anche se la Messa è celebrata senza canto.

⁷ Dopo il Decreto S. R. C. del 4 dicembre 1952, questi Prelati non possono più assumere e deporre calzari e sandali in chiesa, ma devono farlo nella loro abitazione o in sacrestia (*N.d.T.*)

⁸ Pio VII, Costit. Ap. *Decet Romanum Pontificem* (1823). – Pio X, Costit. Ap. *Inter multiplices* (1905), nn. 27, 47.

⁹ *Caeremoniale Episcoporum*, II, VIII, 7. – Rubriche del Messale.

CAPITOLO XVI.

Guanti.1. *Uso dei guanti.* – 2. *Guanti ufficiali.* – 3. *Guanti pontificali.*

1. In questo capitolo non ci occuperemo dei guanti indossati dai Prelati e dagli altri membri del clero nella vita quotidiana. Nel nostro paese, prevale tra gli ecclesiastici la consuetudine di portare guanti dello stesso tipo e nelle stesse circostanze di un laico ben educato.

I guanti sottoposti alla regolamentazione della Chiesa sono di due tipi: i guanti usati dai membri del clero in abbinamento con l'abito ecclesiastico completo, e i guanti che alcuni Prelati, secondo le rubriche, sono tenuti a portare per la celebrazione della Messa pontificale. Questi ultimi sono noti ai liturgisti col nome di *guanti pontificali*, mentre i primi possono essere definiti *guanti ufficiali*.

2. I guanti ufficiali fanno parte dell'abito di un Prelato, ma non si usano in chiesa; il Prelato li indossa nelle occasioni pubbliche al di fuori delle funzioni ecclesiastiche, quali ricevimenti, visite ufficiali, ricorrenze accademiche e affini.

Vi sono alcune occasioni, tuttavia, nelle quali un Prelato, anche se vestito in abito completo, non deve portare i guanti. Il cerimoniale di corte proibisce d'indossare i guanti in presenza del Sommo Pontefice o alle udienze del sovrano di una nazione, e, poiché il capo esecutivo di una repubblica gode per diritto o consenso generale degli stessi onori accordati al capo di Stato in una monarchia, un Prelato americano che indossasse i guanti ad un ricevimento ufficiale del presidente degli Stati Uniti contravverrebbe al cerimoniale.

Se il grado del Prelato nella sacra gerarchia gli dà il diritto di portare l'anello, questo va messo sopra il guanto, come fa il Vescovo alla Messa pontificale, per dare ai sacerdoti e ai fedeli la possibilità di baciare.

I guanti ufficiali non differiscono nella forma da quelli utilizzati nella vita civile, ma sono in seta dello stesso colore delle calze che il Prelato ha il privilegio di portare, cioè bianchi per il Papa, rossi per i Cardinali, violacei per Patriarchi, Arcivescovi e tutti i Prelati domestici, ancora violacei per i Prelati di mantellone fuori Roma e neri per tutti gli altri ecclesiastici secolari. Cardinali e Vescovi appartenenti a Ordini religiosi seguono la regola generale e portano guanti dello stesso colore delle calze.

*
* *

3. I guanti pontificali, chiamati dalle rubriche *chirothecae*, sono usati da tutti i Prelati che, in virtù della propria ordinazione o di un privilegio speciale, hanno il diritto di celebrare la Messa pontificale. Non devono necessariamente essere di forma diversa rispetto ai guanti ufficiali, ma di norma sono muniti di paramani che coprono le estremità delle maniche del camice, avendo così l'aspetto di guanti d'armatura¹.

Questi guanti si utilizzano soltanto alla Messa pontificale e devono essere dello stesso colore dei paramenti: bianco, rosso, verde o violaceo; non però neri, perché alle Messe di Requiem i guanti non sono ammessi.

I guanti pontificali sono in seta e variamente ornati a seconda della solennità dell'occasione e della dignità e del grado di chi li porta. Per Cardinali, Prelati investiti del carattere episcopale e Abati, sul dorso del guanto è ricamata una croce più o meno elaborata o un monogramma; i Protonotari apostolici delle prime due classi (di numero e soprannumerari) possono portare guanti

¹ Mons. X. BARBIER DE MONTAULT, *Les gants pontificaux*, Tours, 1877.

pontificali di seta bordati con un gallone dorato²; ma per tutti gli altri Protonotari, Prelati e Canonici che, per diritto o per privilegio, hanno l'uso dei pontificali, i guanti devono essere di seta liscia senza alcun ornamento speciale³.

² Costit. Ap. *Inter multiplices*, n. 27.

³ Costit. Ap. *Inter multiplices*, n. 47.

PARTE TERZA

ALTRI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO PRELATIZIO

CAPITOLO I.

Croce pettorale.

1. *Etimologia.* – 2. *Due croci pettorali diverse.* – 3. *Croce ordinaria.* – 4. *Croce pontificale.* – 5. *Uso della croce pontificale.* – 6. *Canonici.*

1. La *croce pettorale* deriva il suo nome da *pectus*, perché viene portata sul petto. È un errore chiamarla, come talvolta si fa, “croce pastorale”. Questa espressione è scorretta, poiché la croce pettorale non è un segno di giurisdizione, come farebbe pensare il termine “pastorale”, ma un’insegna inerente all’Ordine o alla dignità¹.

2. Vi sono due tipi diversi di croce pettorale: la croce ordinaria e la croce pontificale; la prima si porta nella vita quotidiana, l’altra nelle funzioni ecclesiastiche e specialmente nella celebrazione della Messa pontificale. Molto spesso questa distinzione non è scrupolosamente osservata nella pratica, visto che alcuni Vescovi usano la stessa croce sia nella vita di tutti giorni che in chiesa.

3. Attualmente la prassi universale prevede che la croce pettorale ordinaria sia sospesa al collo con una catena d’oro. La croce, poi, dev’essere semplice, senza gemme e non è necessario che contenga reliquie di Martiri. Dev’essere di forma latina, cioè avente la parte superiore e le braccia di uguale lunghezza e la parte inferiore più lunga. Fanno eccezione a questa norma l’Arcivescovo di Armagh, “Primate di tutta l’Irlanda”, e il Patriarca di Lisbona: entrambi hanno il diritto, in virtù di una consuetudine immemorabile, di portare una croce pettorale doppia. Pochi altri Prelati portano una croce simile, ma la loro prassi non è ufficialmente riconosciuta².

La croce pettorale ordinaria può essere indossata sopra l’abito civile, la talare o l’abito piano; è tollerata anche sopra mantelletta e mozzetta; ma, nonostante la prassi diffusa, non è permesso portare la croce pettorale sopra la cappa magna³.

Tutti i Prelati investiti del carattere episcopale hanno la facoltà di portare la croce pettorale ordinaria⁴, come pure gli Abati, in virtù di una consuetudine immemorabile⁵, e, per speciale concessione di Papa Pio X, i Cardinali che non hanno ricevuto la consacrazione episcopale⁶.

*

* *

¹ In alcuni vecchi cerimoniali si legge che un Vescovo, fuori dei confini della propria giurisdizione, deve coprire la sua croce pettorale. Si tratta di un errore. La croce pettorale è in primo luogo un segno d’Ordine, non di giurisdizione. Al Concilio Vaticano, Papa Pio IX ordinò ai Vescovi di mostrare le croci pettorali anche in sua presenza. “Fuori le croci!” disse, notando che alcuni Vescovi coprivano le loro croci pettorali quando entrava nella sala in cui erano adunati.

² *Anacleta iuris pontificii*, 1896, col. 344.

³ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 408. – S. R. C., 17 agosto 1916.

⁴ MARTINUCCI, *Manuale sacrarum caeremoniarum*, lib. V, cap. IV, n. 10.

⁵ FERRARIS, *Bibliotheca canonica*, art. *Abbas*.

⁶ PIO X, Motu proprio del 25 maggio 1905. – A. BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1906, p. 156.

4. Mentre la croce ordinaria può essere indossata dai Vescovi e da alcuni Prelati nella vita quotidiana, la *croce pontificale* è riservata alle funzioni liturgiche, specialmente alla celebrazione della Messa pontificale, e dunque non è concessa soltanto ai Vescovi, ma anche a tutti coloro che hanno il privilegio dei pontificali, cioè Cardinali, Protonotari, Abati e un gran numero di Canonici.

La croce pontificale è sospesa ad un cordone piuttosto spesso, che può essere stretto intorno al collo mediante una chiusura scorrevole e al termine del quale è attaccata una nappa che ricade sulla schiena. Questo cordone è dorato per il Papa, i Cardinali e i Patriarchi; di seta verde misto oro⁷ per Arcivescovi, Vescovi, Prelati *nullius* e Abati generali⁸; di seta amaranto misto oro per i Protonotari apostolici di numero⁹; di seta amaranto semplice per i Protonotari apostolici soprannumerari¹⁰; e di seta violacea per i Protonotari apostolici *ad instar*¹¹. Per i Canonici il colore è determinato caso per caso dall'indulto di concessione; generalmente è nero misto oro. Per la croce pontificale degli Abati semplici, il colore del cordone è determinato dalle tradizioni dell'Ordine.

La croce pontificale è di forma latina; all'interno dev'essere cava, visto che la preghiera recitata dal Prelato nell'assumerla presuppone che contenga reliquie di Santi: *...hanc crucem Sanctorum tuorum reliquiis refertam*¹². Per rispetto verso tali reliquie e in considerazione delle occasioni solenni in cui viene usata, la croce pontificale è in oro. Quella di Papa, Cardinali, Vescovi e Prelati *nullius* può essere tempestata di diamanti o di altre gemme; quella di Abati e Protonotari apostolici di numero dev'essere decorata con una sola gemma¹³. Gli altri Prelati e i Canonici che godono del privilegio dei pontificali portano una croce d'oro semplice¹⁴.

5. Secondo il Cerimoniale dei Vescovi e le rubriche del Messale, il Prelato deve mettere la croce pettorale sopra il camice, dopo aver indossato il cingolo e prima di assumere la stola. È appunto per rispetto verso questa croce che il Prelato non incrocia la stola sul petto: se gli capitasse di celebrare Messa senza avere a disposizione la propria croce pettorale, dovrebbe portare la stola come un semplice sacerdote.

Portare la croce pettorale o anche la sola nappa del cordone sopra la pianeta è stato più volte proibito dalla Sacra Congregazione dei Riti.

I Protonotari apostolici, quando si recano in chiesa per celebrare la Messa pontificale, possono indossare la croce pettorale sopra la mantelletta¹⁵.

6. A diversi Capitoli, sia in Italia che altrove, è stato accordato il privilegio di portare la croce pettorale. Se il Capitolo ha ottenuto la concessione dei pontificali, l'indulto determina sempre tempo, circostanze e diritto di utilizzarli, e l'Ordinario ha il dovere di vigilare affinché non si vada oltre i precisi termini dell'indulto.

⁷ MARTINUCCI, *Manuale sacrarum caeremoniarum*, lib. V, cap. I, p. 6.

⁸ Attualmente il cordone è dorato per il Papa, rosso misto oro per i Cardinali, verde misto oro per i Vescovi (*N.d.T.*).

⁹ Costit. Ap. *Inter multiplices* (1905), n. 8.

¹⁰ Costit. *cit.*, n. 27.

¹¹ Costit. *cit.*, n. 47.

¹² Rubriche del Messale.

¹³ Costit. *cit.*, n. 8. – Alcuni cerimoniali sostengono che gli Abati cistercensi dovrebbero usare una croce pettorale in legno, ma questa prassi non trova riscontro nella legge generale della Chiesa e neppure nelle vere tradizioni dell'Ordine.

¹⁴ Costit. *cit.*, n. 27 e 47.

¹⁵ Costit. Ap. *Inter multiplices*, 21 febbraio 1905, n. 7, 26, 46, 47.

CAPITOLO II.

Anello.

1. *Chi ha il diritto di portare l'anello.* – 2. *Diversi tipi di anello.* – 3. *Papa.* – 4. *Cardinali.* – 5. *Vescovi.* – 6. *Abati.* – 7. *Prelati.* – 8. *Canonici.* – 9. *Dottori.* – 10. *Bacio dell'anello.*

1. L'anello, simbolo dell'unione spirituale tra il Vescovo e la sua Chiesa, dev'essere considerato una delle principali insegne del grado episcopale¹.

Tuttavia, il privilegio dell'anello è stato concesso anche ad altri dignitari non investiti del carattere episcopale, cioè Cardinali, Abati², Prelati³, Canonici⁴ e dottori⁵.

Tutti questi dignitari portano l'anello all'anulare della mano destra.

2. Innanzi tutto è necessario distinguere tre tipi di anelli ecclesiastici: *pontificale*, *gemmato* e *semplice*.

L'*anello pontificale*, denominato *annulus cordis* dalle rubriche del Messale, è quello usato per la celebrazione della Messa pontificale. Dev'essere largo abbastanza da entrare agevolmente al dito rivestito dal guanto⁶, e decorato con una pietra piuttosto grande.

L'*anello gemmato* (o *ordinario*) è quello portato abitualmente da Vescovi e Prelati. È decorato con una semplice gemma o con una pietra circondata da brillanti, a seconda del grado del dignitario.

L'*anello semplice* è senza gemma e ha il castone in oro semplice, sul quale possono essere incisi lo stemma o le iniziali, in modo da poterlo usare come sigillo. L'anello dottorale conferito dalle università romane è di questo tipo⁷.

Il Cerimoniale dei Vescovi e il Pontificale presuppongono che i Prelati portino più di un anello: *Extractisque ... annulis, lavat manus*⁸. – *Depositis annulis et chirotecis, lavat manus, reassumit annulos...*⁹

E sebbene l'attuale disciplina favorisca l'utilizzo di un solo anello, non c'è alcuna legge scritta che si opponga ai passi citati del Cerimoniale e del Pontificale.

3. Il Papa usa l'anello pontificale quando celebra la Messa solenne. Il suo anello ordinario è ornato con un cammeo o con una gemma intagliata, che sono privilegio esclusivo del Papa¹⁰.

Un altro anello riservato al Papa è l'*anello del Pescatore*, col quale vengono suggellati i Brevi. Questo anello ha un ampio castone sul quale è incisa un'immagine di san Pietro intento a pescare e il nome del Pontefice regnante in questa forma: PIUS XI PONT. MAX. Tale anello viene messo al dito del Papa non appena questi accetta la sua elezione al sommo pontificato; subito dopo lo toglie e lo dà al Maestro delle cerimonie per farvi incidere il proprio nome. Il *Maestro di Camera* ha l'incarico di custodire l'anello, che è il sigillo privato del Papa. Tuttavia, visto che la *Segreteria di Stato* ne ha una copia, l'anello custodito dal Maestro di Camera viene usato raramente¹¹.

Alla morte del Papa, l'anello del Pescatore viene solennemente spezzato¹².

¹ *Pontificale Romanum*, De consecratione electi in Episcopum.

² Cfr. diverse di Bolle di Papa URBANO II (XI secolo).

³ S. R. C., 3 marzo 1674, ecc. – Costit. Ap. *Decet Romanum Pontificem*. – Costit. Ap. *Apostolicae Sedis*. – Costit. Ap. *Inter multiples*, ecc.

⁴ In Italia, la maggior parte dei Canonici porta l'anello.

⁵ S. R. C., 23 maggio 1846, ecc. – A. BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1906, pp. 449 seq.

⁶ *Caeremoniale Episcoporum*, II, VIII, 11.

⁷ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 159. – A. BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1906, p. 449.

⁸ *Caeremoniale Episcoporum*, II, VIII, 10.

⁹ *Pontificale Romanum*, De ordinibus conferendis.

¹⁰ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 161, n. 6.

¹¹ BARBIER DE MONTAULT, *loc. cit.* – GRIMALDI, *op. cit.*, cap. IV, p. 49; cap. XXVII, p. 471.

¹² FERRARIS, *Bibliotheca*, art. *Annulus* (4).

4. I Cardinali, oltre all'anello pontificale e ordinario, ne hanno uno speciale, che ricevono dal Papa quando sono promossi al cardinalato. Questo anello è ornato con uno zaffiro¹³ (pietra riservata ai Cardinali) e presenta lo stemma del Papa inciso all'interno.

L'anello è fornito dalla *Propaganda*, alla quale il neoeletto Cardinale deve pagare 600 scudi per acquistarne la proprietà. In caso contrario, la proprietà viene ereditata dalla Reverenda Camera Apostolica¹⁴.

Secondo il cerimoniale romano, quando un Prelato che già gode del diritto di portare l'anello è creato Cardinale, deve togliere l'anello ed astenersi dal portarlo finché non riceve dal Papa l'anello cardinalizio¹⁵.

5. I Vescovi, in virtù della propria consacrazione, portano l'anello pontificale quando celebrano in paramenti pontificali. Nella vita di tutti i giorni portano un anello decorato con una pietra piuttosto grande circondata da brillanti. Tale pietra può essere di qualunque tipo, eccetto lo zaffiro¹⁶, che è riservato ai Cardinali.

6. Gli Abati hanno gli stessi anelli dei Vescovi, ma l'anello ordinario non ha che una singola gemma¹⁷.

7. I sette Protonotari apostolici di numero hanno il diritto di portare l'anello ordinario con una sola pietra (*cum unica gemma*)¹⁸ e portano anche l'anello pontificale, quando officiano in paramenti pontificali¹⁹. I Protonotari soprannumerari e *ad instar* usano l'anello pontificale quando celebrano la Messa pontificale, ma di norma, al di fuori di tale funzione, non sono autorizzati a portare l'anello²⁰.

8. I Canonici devono seguire le norme contenute nell'indulto che garantisce loro il privilegio di portare l'anello ordinario o pontificale.

9. Secondo l'uso romano, i dottori hanno il diritto di portare un anello. Di solito l'anello conferito dalle università romane è d'oro semplice, con la parola ROMA incisa sul castone. Ma si tratta semplicemente di una consuetudine locale; nessuna legge scritta, consuetudine o cerimoniale proibisce ai dottori di portare un anello più elaborato, decorato con una o più gemme²¹.

L'uso dell'anello dottorale, tuttavia, è strettamente limitato alla vita civile, all'insegnamento e alle ricorrenze accademiche. La Sacra Congregazione dei Riti ha più volte proibito l'utilizzo di tale anello durante le funzioni ecclesiastiche, compresa la celebrazione della Messa letta²².

10. Per quanto riguarda il bacio della mano del Vescovo, occorre ricordare che è l'anello, e non genericamente la mano, a dover essere baciato, poiché l'anello è simbolo dello stretto legame tra il Vescovo e la sua Chiesa²³ e insegna della sua autorità; inoltre, per decreto di Papa Pio X (18 marzo 1909), baciando devotamente l'anello di un Cardinale, Arcivescovo o Vescovo, si può lucrare un'indulgenza di 50 giorni, applicabile alle anime del Purgatorio.

¹³ Dai tempi di Leone XIII, la pietra non è più uno zaffiro, ma un topazio (*N.d.T.*).

¹⁴ BARBIER DE MONTAULT, *op. cit.*, tom. I, p. 162.

¹⁵ BARBIER DE MONTAULT, *loc. cit.* – *Et notandum quod novi Cardinales, etiamsi antea erant Praelati, non debent portare annulos antequam habeant anulum a Summo Pontifice (Caeremoniale Romanum)*. Questa norma vale solo per i Prelati che si trovano in Roma al momento della loro nomina al cardinalato.

¹⁶ Cfr. nota 13 (*N.d.T.*).

¹⁷ Decreti di Papa ALESSANDRO VII e BENEDETTO XIV. – PIO VII, *Costit. Ap. Decet Romanum Pontificem* (1823).

¹⁸ PIO X, *Cost. Ap. Inter multiplices* (1905), n. 4.

¹⁹ PIO X, *Cost. cit.*, n. 5.

²⁰ PIO X, *Cost. cit.*, n. 27, 31, 47, 49.

²¹ Mons. BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1906, p. 449.

²² S. R. C., 22 maggio 1612; 13 febbraio 1625; 20 novembre 1628; 23 maggio 1846; 30 giugno 1880; ecc.

²³ *Pontificale Romanum*, De consecratione electi in Episcopum. – DURANDUS MIM., *Rationale*, lib. III, cap. XIV. – HONORIUS AUG., *Opera liturgica*, lib. I, cap. 216 (in MIGNÉ, *PL*, vol. 172, col. 609).

È necessario inginocchiarsi quando si bacia l'anello episcopale? Sì, se il Vescovo si trova entro i confini della propria diocesi, come gesto di riconoscimento della sua giurisdizione in quanto *Ordinario*.

Secondo i principi più volte esposti in questo manuale, è opportuno inginocchiarsi dinanzi a un Cardinale dappertutto, a un Arcivescovo nella sua provincia e ad un Abate nel suo monastero; lo stesso onore dev'essere accordato anche al Legato Apostolico nel territorio della sua legazione.

CAPITOLO III.

Mitra.

1. *Storia.* – 2. *Forma.* – 3. *Tipi di mitra.* – 4. *Espressioni scorrette.* – 5. *Un abuso.* – 6. *Prelati defunti.* – 7. *Mitra dei Vescovi orientali.*

1. Non esistono prove documentarie che attestino un uso generale della mitra anteriormente al X secolo. Prima di allora sembra che sia stata il copricapo proprio del Papa e dei membri più importanti del clero romano. Nell'XI secolo alcuni Papi cominciarono ad accordare il privilegio di portare la mitra a quei Vescovi che intendevano onorare in modo speciale¹. Ma la mitra compare nella storia delle insegne episcopali solo a partire dal XII secolo. Da allora in poi, i Vescovi sono sempre rappresentati con la mitra; le porte bronzee della cattedrale di Benevento, risalenti al 1150 circa, raffigurano, fra l'altro, l'Arcivescovo di quella città insieme ai suoi venti Vescovi suffraganei, tutti con la mitra.

Gli Abati adottarono la mitra nello stesso secolo², nonostante le obiezioni di alcuni severi osservanti della regola, come S. Bernardo, che protestarono contro l'uso di questo nuovo ornamento, considerato un elemento di vanità mondana, da parte degli Abati. Ma tali pie lamentele non ebbero alcun seguito e, poco dopo la morte di S. Bernardo, l'uso della mitra divenne privilegio degli Abati così come dei Vescovi.

2. La mitra è costituita da due pezze lisce di tessuto che si chiudono a punta, cucite insieme ai lati nella parte inferiore; e da due lembi cuciti alla base della parte posteriore, detti infule o vitte o fanoni (in latino *infulae*, *vittae*), che ricadono all'indietro sulle spalle. Originariamente queste infule dovevano essere fettucce o lacci destinati ad essere legati sotto il mento per assicurare la mitra al capo del Prelato.

Spesso gli artisti e i produttori di indumenti ecclesiastici perdono di vista l'ornamentazione tradizionale della mitra, che consiste essenzialmente in due bande chiamate rispettivamente *circulus* e *titulus*.

Il *circulus* è una banda che circonda la base della mitra, in modo da formare una corona intorno alla fronte del Prelato; il *titulus* è la banda perpendicolare al *circulus*³. Spesso, quantunque erroneamente, si ricamano sulla mitra una croce o disegni floreali invece di queste due bande tradizionali. Nell'ultimo quarto di secolo si assiste ad un diffuso movimento di ritorno alla forma elegante e alla decorazione tradizionale della mitra medievale. Tale forma di mitra era la sola in uso fino al termine del XVI secolo, quando cominciò a diffondersi una nuova forma di mitra, che presto fu adottata quasi dappertutto, nota come "mitra del XVII secolo" o "mitra italiana". Di forma ogivale, è lunga circa 45 centimetri e, nella maggior parte dei casi, non ha *titulus* né *circulus*. Tale mitra alta non solo appare brutta e sproporzionata, ma risulta anche pesante e scomoda da indossare. Questi difetti hanno indotto molti Prelati a tornare alla forma prerinascimentale della mitra, la cosiddetta "mitra bassa", più tradizionale nella forma e nella decorazione, molto meno pesante e perfettamente stabile sulla testa.

¹ S. Leone X, nel 1049, concesse la "mitra romana", insieme al titolo di Primate, a Everardo, Arcivescovo di Treviri. Si tratta della più antica testimonianza conosciuta di concessione della mitra. Esistono altre testimonianze anteriori a questa, ma i documenti che le riportano sono di dubbia autenticità.

² Secondo MABILLON, il primo a concedere la mitra ad un Abate fu Alessandro II nel 1061; l'Abate era Elgesino di S. Agostino, Canterbury. Tuttavia, esistono testimonianze di concessioni anteriori a questa data.

³ CAHIER e MARTIN, *Nouveaux mélanges d'archéologie*, Décoration d'églises, p. 1 seq. – BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1900, p. 185.

3. Vi sono tre tipi di mitra: *mitra pretiosa*, *mitra auriphrygiata* e *mitra simplex*⁴.

La mitra preziosa (*mitra pretiosa*), come dice il nome stesso, dev'essere riccamente decorata. È fatta di seta bianca fine o tela d'argento elegantemente ricamata in seta e oro, e può essere tempestata di pietre preziose. Sulle infule, che terminano con nappe o frange dorate, è opportuno far ricamare lo stemma del Prelato nei suoi colori araldici.

La mitra dorata (*mitra auriphrygiata*) è meno ricca della mitra pretiosa. Secondo l'etimologia del suo nome, dovrebbe essere "ricamata in oro". Dal XVIII secolo si è diffusa la consuetudine di confezionarla in tela d'oro liscia; ma di recente molti Prelati sono tornati all'antica *auriphrygiata*, una mitra di seta bianca con *titulus* e *circulus* applicati o decorati in seta e oro.

La mitra semplice (*mitra simplex* o *mitra simplex alba*) è completamente bianca, fatta di seta damascata o lino, e senza ricami; le infule terminano con frange rosse. La mitra semplice del Papa è in tela d'argento, bordata con un gallone dorato. Questo modello di mitra è uno speciale privilegio del Sommo Pontefice e nessun altro Prelato ha il permesso di usarlo. La mitra semplice di Cardinali e Vescovi è in seta bianca damascata. Quando gli Abati, i Protonotari e gli altri ecclesiastici che hanno lo speciale privilegio dei pontificali sono tenuti, secondo le rubriche o la concessione pontificia, a portare la mitra semplice, questa dev'essere in lino bianco con frange rosse di seta all'estremità delle infule. La mitra semplice di lino viene usata anche dai Vescovi, ma solo quando sono in abiti pontificali alla presenza del Papa⁵; nelle stesse occasioni, i Cardinali portano la mitra bianca di seta damascata⁶.

A volte il Cerimoniale dei Vescovi chiama *mitra simplex* la mitra dorata, e *mitra simplex alba* la mitra semplice; ma il tipo di mitra cui si fa riferimento risulta chiaro dal contesto.

Cardinali e Vescovi utilizzano tutti e tre i tipi di mitra, secondo le norme del Cerimoniale⁷. Gli Abati possono usare due sole mitre, quella dorata e quella semplice⁸, a meno che non godano di uno speciale privilegio; la stessa regola dev'essere osservata dai sette Protonotari apostolici di numero⁹. Con la Costituzione Apostolica *Inter multiplices* Pio X ha concesso ai Protonotari soprannumerari il privilegio di portare una mitra speciale, che corrisponde alla *auriphrygiata* degli alti Prelati; questa mitra è in seta bianca, bordata con un gallone dorato, con frange dorate all'estremità delle infule. Il Prelato la porta negli stessi momenti in cui il Vescovo, secondo il Cerimoniale, deve portare la mitra preziosa¹⁰.

I Protonotari apostolici *ad instar participantium* possono portare soltanto la mitra semplice di seta bianca damascata senza alcun ricamo, con frange rosse all'estremità delle infule¹¹.

4. Dalle nozioni sopra esposte emerge che la mitra non compete esclusivamente ai Vescovi; di conseguenza, le espressioni in cui la parola "mitra" è usata in senso figurato per "episcopato" o "diocesi" sono scorrette; non può significare "episcopato" perché la mitra non è un segno d'ordine; né "diocesi" perché non è neppure un segno di giurisdizione.

5. Un altro abuso, fortunatamente quasi sconosciuto nel nostro paese, consiste nell'indossare la mitra al posto della berretta come parte integrante dell'abito corale, mentre la mitra dev'essere portata solo quando il Prelato è parato, cioè vestito dei paramenti pontificali¹².

⁴ *Caeremoniale Episcoporum*, I, XVII, 1.

⁵ I Vescovi sono tenuti a portare la mitra di lino solo in questa occasione.

⁶ Attualmente la mitra è sempre di colore bianco (la tela d'oro viene assimilata al bianco). Tuttavia, ci sono esempi di mitre antiche di diverso colore, che dimostrano come in passato la disciplina in proposito non dovesse essere troppo rigida. – Cfr. WOODWARD, *Ecclesiastical Heraldry*, p. 68. – BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1900, pp. 186-7; 1901, pp. 162-3.

⁷ *Caeremoniale Episcoporum*, I, XVII, 2-3.

⁸ S. R. C., 20 luglio 1660.

⁹ Pio X, Costit. Ap. *Inter multiplices* (1905), n. 9.

¹⁰ Pio X, Costit. *cit.*, n. 27.

¹¹ Pio X, Costit. *cit.*, n. 47.

¹² *Caeremoniale Episcoporum*, II, I, 4 - II, VIII, 21. – *Pontificale Romanum*, passim. – In certi casi, però, il Vescovo può indossare la mitra anche senza paramenti pontificali, cioè quando consacra qualche cosa senza solennità o amministra privatamente la Cresima.

6. Tutti i Prelati che per diritto hanno la facoltà di portare la mitra – Cardinali, Vescovi e Abati – devono essere tumulati con la mitra in capo; invece, coloro che la portano per generale o speciale privilegio, come Prelati e Canonici, non devono essere parati e seppelliti con la mitra, ma con la berretta¹³.

7. La mitra dei Vescovi orientali è assai diversa da quella utilizzata dai Prelati della Chiesa occidentale, in quanto assomiglia a un diadema imperiale. Questa forma, universalmente diffusa nei riti orientali, è molto antica, visto che la troviamo menzionata negli scritti di Sofronio, Patriarca di Gerusalemme, che morì nel 538. Alcuni riti orientali, tuttavia, hanno abbandonato l'uso della mitra orientale e adottato quella occidentale, come i Maroniti, i Copti e i Siri. Tra i Vescovi armeni non c'è uniformità: alcuni portano la mitra latina, altri restano fedeli alla tradizione orientale¹⁴.

¹³ Vedi parte III, cap. IX.

¹⁴ BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1900, pp. 198-9.

CAPITOLO IV.

Pastorale.1. *Descrizione.* – 2. *Uso.* – 3. *Pastorale dei Vescovi orientali.*

1. Il bastone pastorale (*baculus pastoralis*) è un ornamento ecclesiastico che simboleggia l'autorità pastorale di Vescovi e Abati. Il suo significato simbolico fu avvertito molto presto nella storia della Chiesa, ma la sua vera origine va probabilmente ricercata nel comune bastone da viaggio usato dagli Apostoli nei loro lunghi itinerari¹.

Il pastorale è un lungo bastone, con la parte superiore ricurva e quella inferiore appuntita. Quando non viene usato, può essere smontato in vari pezzi e riposto in una custodia².

Secondo il cerimoniale stretto, il pastorale dovrebbe essere d'oro o d'argento dorato per Cardinali e Patriarchi, e d'argento per Arcivescovi, Vescovi e Abati³; ma questa norma non viene osservata che raramente e la maggior parte dei pastorali sono fatti, più modestamente, di ottone dorato.

Alcuni autori sostengono che gli Abati appartenenti all'Ordine dei Cistercensi riformati (Trappisti) dovrebbero utilizzare un pastorale di legno; ma si tratta semplicemente di un eccesso di austerità, caratteristico di una branca dell'Ordine, che non trova riscontro nella legge generale della Chiesa e neppure nelle tradizioni dell'Ordine cistercense; S. Bernardo, il grande Abate cistercense fondatore di Chiaravalle e strenuo difensore della disciplina monastica antica, usò un pastorale metallico.

2. Cardinali, Prelati investiti del carattere episcopale e Abati hanno per diritto la facoltà di usare il pastorale; e le Badesse hanno ottenuto quasi dappertutto lo stesso privilegio. Gli altri Prelati che godono del privilegio dei pontificali non possono usare il pastorale, salvo eccezioni personali⁴.

Gli antichi documenti attestano che, fino al X secolo, il Pontefice Romano utilizzava il pastorale come gli altri Vescovi. Quando tale prassi sia cessata è ignoto; certamente fu presto dimenticata, e si azzardarono ragioni leggendarie o simboliche per spiegare l'uso attuale. Una delle più comuni sostiene che la sommità ricurva è simbolo di giurisdizione limitata e quindi non si addice al Papa, la cui giurisdizione è universale⁵.

Il pastorale, essendo un segno di giurisdizione, viene usato dai Cardinali nei loro titoli in Roma, e dappertutto fuori Roma; dai Legati Apostolici nel territorio della loro legazione; dagli Arcivescovi nella loro provincia; dai Vescovi nella loro diocesi; dagli Abati nel loro monastero. Il Vescovo diocesano può permettere a un Vescovo esterno di utilizzare il pastorale nella sua diocesi; ma è preferibile non farlo, specialmente quando l'esterno celebra in presenza del diocesano, in modo da mantenere una distinzione ben marcata tra l'Ordinario e il Prelato in visita. Un Abate, però, non può

¹ P. MORRISROE, *Crosier* (in *Catholic Encyclopedia*, IV, 515-6). – W. SMITH e S. CHEETAM, *A Dictionary of Christian Antiquity*, art. *Pastoral Staff*.

² La forma, l'uso e il significato simbolico del pastorale sono ricordati nei seguenti versi mnemonici:

*In baculi forma, praesul, datur haec tibi norma:
 Attrahe per curvum, medio rege, punge per imum;
 Attrahe peccantes, rege iustos, punge vagantes;
 Attrahe, sustenta, stimula, vaga, morbida, lenta.*

(Cap. *Cum venisset*. De sacra unctione).

³ BARBIER DE MONTAULT, *Le costume et les usages ecclésiastiques*, II, 308.

⁴ Marchese DE SÉGUR, *Vie de Mgr. de Ségur*, I, 280.

⁵ Un'altra spiegazione ben nota è quella di Papa Innocenzo III: *Il Pontefice Romano non usa il bastone pastorale perché S. Pietro Apostolo diede il suo bastone ad Eucario, primo Vescovo di Treviri, da lui scelto, insieme a Valerio e Materno, per annunciare il Vangelo al popolo germanico. Gli succedette nell'episcopato Materno, che fu resuscitato da morte grazie al bastone di S. Pietro. Tale pastorale è custodito ancora oggi con grande venerazione dalla Chiesa di Treviri.* (INNOCENZO III, *De sacro Altaris Mysterio*, I, 62, in MIGNE, *PL*, CCXVII, col. 796). – S. Pietro deve essersi privato più di una volta del proprio bastone pastorale, visto che vari luoghi sostengono di possederlo.

legittimamente usare il pastorale fuori del proprio monastero, neppure con l'autorizzazione del Vescovo⁶; per ottenere questo privilegio è necessario un indulto apostolico.

Il pastorale si tiene con la mano sinistra all'impugnatura, subito sotto il nodo che unisce il ricciolo all'asta, con la parte curva rivolta in avanti⁷. Il Prelato non tiene il pastorale sollevato, ma lo alza e lo appoggia alternamente a terra mentre cammina.

Secondo alcuni Cerimoniali di provenienza estera, che risentono di una datata consuetudine scolastica, gli Abati nel loro monastero e i Vescovi fuori della propria diocesi dovrebbero tenere la parte curva rivolta all'indietro. Tale regola, in realtà, non c'è mai stata. La differenza tra il pastorale di un Vescovo e quello di un Abate nella direzione della parte curva esiste solo in araldica, come vedremo nel capitolo VI.

Quando un dignitario, per diritto o privilegio – o anche senza diritto o privilegio –, usa il pastorale, deve sempre tenere la parte curva rivolta in avanti. Se il cerimoniale prescrive al chierico del pastorale di tenere il bastone con la parte curva rivolta all'indietro, non è per significare che questi non ha il diritto di usarlo, ma per consentirgli di porgerlo al Prelato con la parte curva rivolta nella giusta direzione. Alle processioni, quando il Vescovo non tiene personalmente il pastorale, lo può far portare dietro di sé dal chierico del pastorale, il quale, in questo caso, lo tiene con entrambe le mani e con la parte curva rivolta in avanti⁸.

Cardinali e Vescovi Ordinari usano il pastorale alla Messa pontificale, ai Vespri, alle solenni processioni e in generale a tutte le funzioni pontificali, tranne che il Venerdì santo e alle cerimonie funebri⁹.

Un Vescovo che celebra fuori della propria diocesi o qualsiasi altro Ordinario fuori della sua giurisdizione deve sempre usare il pastorale, anche senza autorizzazione, quando officia funzioni nelle quali esso è richiesto dalle rubriche, come ordinazioni e consacrazioni solenni; e, in questi casi, tiene e usa il pastorale durante la cerimonia come se fosse entro i confini della propria giurisdizione¹⁰.

Come la mitra, il pastorale dev'essere abbinato ai paramenti pontificali; pertanto un Vescovo non può usarlo quando è vestito in cappa magna o in mozzetta¹¹.

3. Il pastorale dei Vescovi orientali è piuttosto differente da quello latino. Al posto del ricciolo il pastorale orientale ha, nella parte superiore, una croce a T (*crux decussata*). Questa forma del bastone pastorale è molto antica e fu usata non solo nella Chiesa greca ma talvolta anche in quella latina, come attestano diversi documenti dell'occidente. Denota assai chiaramente l'uso primitivo del bastone come sostegno (*fulcinatorium, sustentaculum, reclinatorium*) o bastone da viaggio. Spesso le braccia della T sono modellate in maniera tale da rappresentare due serpenti posti l'uno di fronte all'altro¹².

⁶ S. R. C., 27 settembre 1659.

⁷ *Caeremoniale Episcoporum*, II, VIII, 62.

⁸ *Caeremoniale Episcoporum*, I, XVII, 6.

⁹ *Caeremoniale Episcoporum*, passim.

¹⁰ *Caeremoniale Episcoporum*, I, XVII, 5. – In queste occasioni il Papa utilizza la *ferula*, un lungo bastone o scettro con una croce alla sommità. Tale croce non è tripla, come spesso si crede e si raffigura, ma ordinaria, con un solo braccio.

¹¹ *Mitra et baculus in Episcopo sunt correlativa* (*Caeremoniale Episcoporum*, I, XVII, 8).

¹² CAHIER e MARTIN, *Mélanges d'archéologie*, IV, 152 seq. – BATTANDIER, *Annuaire pontifical* 1898, p. 110-1; 1900, p. 291-2.

CAPITOLO V.

Altri pontificali.1. *Bugia o palmatoria.* – 2. *Tunicella e dalmatica.* – 3. *Grembiale.* – 4. *Formale.*

In questo capitolo abbiamo raggruppato quattro pontificali, la *bugia o palmatoria*, la *tunicella* e la *dalmatica*, il *grembiale* e il *formale*, visto che le prescrizioni del cerimoniale riguardanti materiale, forma e uso di queste quattro insegne non sono così numerose da giustificare uno studio separato per ciascuna.

Bugia o palmatoria.

1. La bugia o palmatoria, chiamata dalle rubriche *bugia*, *palmatoria* o *scotula*, è un basso candeliere con un lungo manico. Viene tenuta vicino al libro da uno dei cappellani del Prelato quando questi legge o canta qualcosa dal libro¹.

Secondo il cerimoniale stretto, dovrebbe essere d'oro o d'argento dorato per Cardinali e Patriarchi, e d'argento per tutti gli altri Prelati; ma questa distinzione non viene quasi mai osservata nella pratica. Il Papa non usa la bugia; al suo posto il Vescovo Assistente al soglio pontificio, che svolge l'ufficio di porta-candela del Papa, tiene una normale candela di cera.

Fino al 1905 solo i Prelati investiti del carattere episcopale e coloro che godevano del privilegio dei pontificali avevano il permesso di usare la bugia. Gli altri potevano farlo solo in virtù di indulti personali.

Con la Costituzione Apostolica *Inter multiplices* (1905), Papa Pio X ha consentito a tutti i Prelati, anche ai Protonotari apostolici titolari (e quindi ai Vicari Generali e agli Amministratori delle diocesi vacanti, se non sono già Prelati ad altro titolo), di usare la bugia non solo alla Messa solenne, ma anche alla Messa letta celebrata con una certa solennità, ai Vespri e agli altri uffici, purché non siano celebrati in presenza di un Prelato di più alto grado².

Dalmatica e tunicella.

2. Quando un Prelato celebra la Messa pontificale indossa sotto la pianeta i paramenti propri del suddiacono e del diacono, cioè la tunicella e la dalmatica, per simboleggiare la pienezza dei tre ordini sacri da lui posseduti. Talvolta questi due paramenti vengono definiti insieme *tunicelle*, ma le rubriche del Cerimoniale dei Vescovi li distinguono appropriatamente in tunicella e dalmatica³.

Sono in seta e hanno forma simile ai corrispondenti paramenti del suddiacono e del diacono, ma sono leggermente più corti (arrivano poco sopra le ginocchia) perché il Prelato non sia ostacolato dall'eccessivo peso delle vesti. La tunicella dovrebbe essere un po' più lunga e avere le maniche più strette della dalmatica; entrambe sono tagliate ai lati dall'orlo inferiore fino alle maniche, ma le maniche non devono essere tagliate né tanto meno eliminate, come talvolta si fa.

Tunicella e dalmatica devono aderire al collo; per facilitare il passaggio della testa, la linea delle spalle presenta un taglio in corrispondenza dell'apertura del collo, munito alle estremità di due fettucce in seta, che i cappellani allacciano dopo aver messo il paramento al Prelato⁴.

¹ Nessun prelato può usare la bugia alle funzioni del venerdì santo. – *Caeremoniale Episcoporum*, II, XXV, 13. – S. C. R., 30 luglio 1910.

² Vedi il testo riportato in appendice.

³ *Caeremoniale Episcoporum*, II, VIII, 18.

⁴ *Ibid.*

La decorazione, sia anteriormente che posteriormente, consiste in due strisce verticali che scendono dalle spalle all'orlo inferiore, incrociate, nella parte inferiore dell'indumento, da due strisce perpendicolari; i tagli laterali, l'orlo inferiore e le estremità delle maniche sono bordati con un gallone dorato. Tutte queste decorazioni dovrebbero essere in oro per Cardinali, Vescovi e Abati, e in seta per Prelati inferiori e Canonici.

Il colore di tunicella e dalmatica è quello richiesto dall'ufficio del giorno, tranne che nelle domeniche *Gaudete* e *Laetare*, quando sotto la pianeta rosacea si possono portare tunicella e dalmatica violacee; per contro, non sarà inutile ricordare che alla Messa pontificale di Requiem si devono utilizzare tunicella e dalmatica nere, non violacee.

Grembiale.

3. Il *grembiale*, in latino *gremiale*, è una pezza di stoffa oblunga che il Prelato mette sulle ginocchia quando siede durante la Messa pontificale celebrata al trono o al faldistorio. Il grembiale ha la sola funzione di evitare che le mani del Prelato, restando appoggiate alle ginocchia, insudicino la pianeta, visto che non va usato in nessuna altra cerimonia⁵.

Il grembiale è in seta foderata e opportunamente ricamata; spesso, ma non necessariamente, la figura centrale è una croce; lo stemma del Prelato può essere ricamato al centro o ai quattro angoli. Poiché non viene considerato un vero e proprio paramento, non richiede la benedizione, però deve essere del colore appropriato alla Messa del giorno, come la pianeta e gli altri paramenti pontificali. Dev'essere di dimensioni abbondanti, circa 90 centimetri in lunghezza e poco meno in larghezza, e privo di fettucce o cordoncini, dato che nessuna rubrica prescrive di assicurarlo intorno al Prelato o al suo sedile.

Per alcune cerimonie speciali, come l'offerta delle candele alle ordinazioni, la benedizione degli Olii santi, la distribuzione di candele, ceneri e palme benedette, e le unzioni all'ordinazione dei sacerdoti o alla consacrazione dei Vescovi, il cerimoniale prescrive al Prelato di portare un grembiule lavabile in lino, cioè una sorta di tovagliolo col bordo a ricamo o a pizzo, delle stesse dimensioni del grembiale di seta. Poiché questo grembiule di lino ha la sola funzione di evitare che l'olio, la cera delle candele, le ceneri o la polvere cadano sulle vesti del Prelato, il suo uso non è limitato alla celebrazione della Messa pontificale, ma può essere esteso a tutte le occasioni in cui sia necessario⁶.

Formale.

4. Il *formale*, designato nei documenti latini coi vari nomi di *fibula*, *firmale*, *formale*, *morsus*, *pectorale* e *rationale*, è un fermaglio metallico per il piviale⁷. Oggi la maggior parte dei piviali è indebitamente munita di una specie di fermaglio, ma, a rigor di termini, il piviale dovrebbe essere chiuso con un lembo di tessuto. Il formale viene normalmente agganciato a tale lembo.

Il formale è un ornamento pontificale, il cui uso è riservato al Papa, ai Cardinali e all'Ordinario⁸, ed essendo un segno di giurisdizione, l'Ordinario non può portarlo in presenza di un Prelato di grado superiore o fuori del proprio territorio. È in oro o in argento, decorato più o meno riccamente con pietre preziose o smalti, e dotato, nel lato posteriore, di uno o più ganci che servono per assicurarlo al lembo del piviale.

⁵ *Caeremoniale Episcoporum*, I, XI, 9.

⁶ *Caeremoniale Episcoporum*, I, XVI, 3 - II, XVIII, 1 - II, XXI, 6.

⁷ *Caeremoniale Episcoporum*, II, I, 4.

⁸ S. R. C., 15 settembre 1753.

CAPITOLO VI.

Araldica.

1. *Araldica.* – 2. *Perché i Prelati hanno uno stemma.* – 3. *Nozioni generali di araldica.* – 4. *Classificazione araldica delle dignità ecclesiastiche.* – 5. *Uso dello stemma.*

1. L'*araldica* può essere definita l'arte, la prassi o la scienza di registrare genealogie, descrivere scudi o insegne d'arme e ideare *stemmi*. È pure considerata la scienza che insegna a *blasonare*, cioè a descrivere uno stemma con la terminologia tecnica appropriata¹.

L'*araldica* è una scienza, in quanto stabilisce corretti principi e trae conclusioni dalla giusta applicazione degli stessi.

Poiché i prelati usano insegne d'arme, non sarà inutile fornire alcune nozioni pratiche che aiutino nella loro scelta².

2. Essendo lo stemma un privilegio della nobiltà³, Vescovi e Prelati ne hanno uno, visto che sono considerati al pari dei nobili.

Il carattere episcopale dei Vescovi e l'eminente dignità dei Cardinali, anche se non sono di nobile stirpe, li collocano allo stesso livello dei "potenti di questo mondo". In virtù della nomina alla loro alta posizione, essi prendono posto tra i "principi delle nazioni", posto che non è mai stato messo in questione.

In passato gli uffici dei Prelati della curia romana erano riservati a persone di nobile nascita. Attualmente, sebbene la suddetta norma sia ben lungi dall'essere assoluta, queste dignità restano comunque "uffici nobiliari". Pertanto il cerimoniale romano, fedele alla tradizione, esige che questi Prelati, se non hanno il diritto ereditario di portare insegne d'armi,

¹ I principi generali e le norme pratiche esposte in questo capitolo sono ridotti all'essenziale e non intendono fornire una trattazione sistematica dell'*araldica*; per uno studio più approfondito e per ulteriori spiegazioni dei vari termini tecnici il lettore dovrà ricorrere a uno specifico manuale di *araldica*.

² Se essa [l'*araldica*] sia veramente la "nobile scienza", come uno dei suoi entusiasti sostenitori l'ha definita, o piuttosto, come ha affermato uno scrittore recente, "la scienza dei folli dotati di lunga memoria", può essere una questione più o meno aperta; ma poiché è governata da norme positive, che non possono essere impunemente violate, al punto da essere impiegata dappertutto, sia nel restauro di antichi palazzi, nell'illuminazione o nella pittura del vetro, sia in qualsiasi altro campo dell'arte, è possibile impiegarla correttamente solo dopo aver prestato un poco d'attenzione a quei requisiti che, per quanto arbitrari nelle loro caratteristiche, hanno ricevuto la sanzione dei secoli; non ha senso, dunque, violare queste norme al solo scopo di deridere una disciplina ritenuta obsoleta e assurda, dal momento che, se si è diffusa dappertutto, è necessario praticarla correttamente. (F. E. HULME, *The History, Principles and Practice of Heraldry*, cap. I, p. 2).

³ In questo capitolo i termini *nobile* e *nobiltà* sono usati nella loro accezione generica, che implica una distinzione sociale acquisita principalmente in virtù della parentela; non nell'accezione ristretta che hanno assunto in Inghilterra, dove *nobile* e *nobiltà* designano esclusivamente le persone munite di un *titolo*, cioè baroni, visconti, conti, marchesi e duchi.

BIBLIOGRAFIA

Non ci siamo proposti di offrire una bibliografia completa sull'argomento, ma una lista di opere che possono essere utilmente consultate sulle varie questioni trattate in questo libro.

BAART P. A., *The Roman Court*, 2 voll., New York-Cincinnati 1895.

BARBIER DE MONTAULT X., *Le costume et les usages ecclésiastiques selon la tradition romaine*, 2 voll., Parigi s.d. [1897-1901].

BARBIER DE MONTAULT X., *Œuvres complètes*, 14 voll., Poitiers-Parigi, 1889-1902.

BARBIER DE MONTAULT X., *Les gants pontificaux*, Tours 1877.

- BARBIER DE MONTAULT X., *Traité pratique de la construction, de l'ameublement et de la décoration des églises*, 2 voll., Parigi 1877-78.
- BARBOSA A., *Iuris ecclesiastici universi libri tres*, 2 voll., Lione 1650.
- BARGILLIAT M., *Praelectiones iuris canonici*, 2 voll., Parigi 1918.
- BATTANDIER A., *Annuaire pontifical catholique*, Parigi 1898-.
- BAUDOT J., O.S.B., *Le pallium*, Parigi 1909.
- BOCK F., *Geschichte der liturgischen Gewänder*, 3 voll., Bonn 1856-62.
- BONA G., *Rerum liturgicarum libri duo*, 3 voll., Torino 1747-53.
- BONANNI F., S.I., *La Gerarchia ecclesiastica*, Roma 1720.
- BONANNI F., S.I., *Catalogo degli Ordini religiosi*, 3 voll., Roma 1741.
- BOUX M. D., *De Curia romana*, Parigi 1880.
- BOUX M. D., *De Episcopo*, 2 voll., Parigi 1873.
- BOUX M. D., *De Papa*, 3 voll., Parigi 1869-70.
- BRANCHEREAU L., *Politesse et convenances ecclésiastiques*, Parigi 1892.
- CAHIER C. - MARTIN A., S.I., *Mélanges d'archéologie, d'histoire et de littérature*, 4 voll., Parigi 1847-56.
- CATALANI G., *Caeremoniale Episcoporum*, 2 voll., Roma 1744.
- CATALANI G., *Pontificale Romanum*, 3 voll., Roma 1738-40.
- COELLI G., *Notitia Cardinalatus*, Roma 1653.
- COX J. C., *English Church Furniture*, Londra 1907.
- DANIEL H. A., *Codex liturgicus*, Lipsia 1847-53.
- DELOCHE M., *Le port des anneaux*, Parigi s.d.
- DEMAY G., *Le costume au moyen âge d'après les sceaux*, Parigi 1880.
- DRUITT, *A Manual of Costume as Illustrated by Monumental Brasses*, Londra 1906.
- DURANDUS, *Rationale divinatorum officiorum*, Lione 1612.
- DUTILLIET H., *Explanation of the Catholic liturgy for the laity*, translated from the French by A. M. Chéneau S. S., Baltimora, 1907.
- ENLART C., *Le Costume*, Parigi 1916.
- FABRE (con GOYAU e PÉRATÉ), *Le Vatican*, Parigi 1895.
- FAVRIN, *Praxis solemnium functionum Episcoporum, cum appendicibus pro Abbatibus mitratis et Protonotariis Apostolicis, iuxta ritum romanum*, Ratisbona 1906.
- FERRARIS, *Bibliotheca canonica*, Roma 1862, 1885, 1896.
- FISQUET, *Les cérémonies de Rome*, Parigi 1871.
- FLEURY J.R. (DE), *La Messe*, Parigi 1889.
- FORTESCUE A., *The Ceremonies of the Roman Rite Described*, Londra 1918.
- GARDELLINI, *Decreta authentica S.C.R.*, Roma.
- GERAMB, *Visit to Rome*, Filadelfia, 1840.
- GOYAU (con FABRE e PÉRATÉ), *Le Vatican*, Parigi 1895.
- GRIMALDI, *Les congrégations romaines*, Siena 1890 (all'Indice).
- HARVEY A., *Vedi Cox*.
- HERDT J. B. (DE), *Praxis pontificalis*, Lovanio 1892.
- HULME, *The History, Principles and Practice of Heraldry*, New York 1898.
- KENRICK, *Form of the Consacration of a Bishop*, Baltimora 1886.
- KIRCHMANN J., *De annulis*, Leida 1672.
- KRAUS F. X., *Geschichte der christlichen Kunst*, Friburgo 1897.
- KRAUS F. X., *Real-Encyklopädie der christlichen Alterthümer*, Friburgo 1882-86.
- KRAUS F. X., *Kirchenlexicon*, Friburgo 1886.
- LEROSEY, *Manuel liturgique*, Parigi 1890.
- LEVAVASSEUR, *Cérémonial selon le rite romaine*, Parigi 1923.
- LEVAVASSEUR, *Fonctions pontificales*, Parigi 1904.
- MACALISTER, *Ecclesiastical Vestments*, Londra 1896.

- MACKLIN H.-W., *The Brasses of England*, Londra 1907.
- MARRIOTT, *Vestiarium christianum*, Londra 1868.
- MARTÈNE E., O.S.B., *De antiquis Ecclesiae ritibus*, Anversa 1784.
- MARTIGNY, *Dictionnaire des antiquités chrétiennes*, Parigi 1877.
- MARTINUCCI P., *Manuale sacrarum caeremoniarum*, Roma 1911.
- MUHLBAUER, *Decreta authentica Congregationis sacrorum Rituum*, Monaco 1863.
- NAINFA J. A., *A Synthetical Manual of Liturgy* (Vigourel), Baltimora 1907.
- NARFON J. (DE), *Léon XIII intime*, Parigi s.d.
- NARFON J. (DE), *Pie X*, Parigi 1905.
- PÉRATÉ (con GOYAU e FABRE), *Le Vatican*, Parigi 1905.
- PHILLIPS, *Kirchenrecht*, 1845-72.
- PLATUS, S.I., *De Cardinalis dignitate et officio*, Roma 1658.
- POPE T., *Holy Week in the Vatican*, Dublino 1871.
- PUGIN, *Glossary of Ecclesiastical Ornament*, Londra 1868.
- REUSSENS, *Éléments d'archéologie chrétienne*, Parigi 1885.
- ROHAULT DE FLEURY, *La Messe*, Parigi 1889.
- ROCK, *Hierurgia or the Holy Sacrifice of the Mass* (riveduto e curato da W. H. J. Weale), Londra 1900.
- ROCK, *The Church of our Fathers*, Londra.
- SHAHAN ecc., *Catholic Encyclopedia*, New York.
- SIMON DE BONCOURT, *Grammaire du Blason*, Parigi 1885.
- SMITH S., *Notes on the Second Plenary Council of Baltimore*, New York 1874.
- SMITH e CHEETAM, *A Dictionary of Christian Antiquity*, Hartford 1880.
- STEHLE A., O.S.B., *Manual of Episcopal Ceremonies*, Beatty 1916.
- SOGLIA, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, Roma 1843.
- TAUNTON, *The Law of the Church*, Londra 1906.
- TROMBETTA L., *De iuribus et privilegiis Praelatorum Romanae Curiae*, Sorrento 1906.
- UN ÉVÊQUE SUFFRAGANT, *Cérémonial des Évêques expliqué*, Parigi 1856.
- VIGOUREL A., S.S., *Manual synthétique de liturgie*, Parigi 1906.
- VIVES Y TUTO J., *De dignitate et officiis Episcoporum et Praelatorum*, Roma 1905.
- WILPERT, *Un capitolo di storia del vestiario*, Roma 1899.
- WILPERT, *Die Gewandung der Christen in der ersten Jahrhunderten*, Colonia 1898.
- WOODWARD, *Manual of Ecclesiastical Heraldry*, Londra 1894.
- WUSCHER-BECCHI, *Ursprung der papstlichen Tiara (regnum) und der bishoflichen Mitra*, Roma 1899.
- WYLLIE R. E., *Orders. Decorations and Insigna Military and Civil*, New York 1921.

PIUS PP. IX

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Ecclesiarum omnium curam et sollicitudinem ex supremo Apostolatus officio divina Providentia commisso gerentes, maximo quidem solatio perfundimur, cum ad sacrum episcopalem ordinem oculos Nostros mentemque convertimus.

Sacri enim per orbem Antistites, pastoralis muneris Nostri consortes in tanta temporum difficultate, atque in tot malorum procellis, quibus Ecclesia iactatur, omnem adhibent alacritatem ac studium in custodiendo vigiliis noctis super gregem suum, in Ecclesiae iuribus adserendis, atque in christiana sibi concredita plebe divinae Legis praeceptionibus erudienda, ut hoc scilicet instructa munimine, facilius a malo declinet atque ambulet in viis Domini.

Ipsi praeterea nullum discrimen detrectantes, opponunt murum pro domo Israel, interque ipsos non pauci, persecutionem passi propter iustitiam, illustria suae fidei et fortitudine exempla ediderunt.

Quo autem obsequio, quo devotionis studio iidem Venerabiles Fratres prosequantur beatissimi Petri cathedram, in qua integra est christianae religionis ac perfecta soliditas, et ad quam, propter potiore principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam, innumerae amoris ac pietatis significationes, etiam typis consignatae et nunquam intermissae, pro ipsius incolumitate et exaltatione in suis dioecesibus preces, excitatique fideles ad rerum angustias quibus premimur, data stipe, recreandas, denique singularis eorum in Urbe Nostra frequentia luculentissime testantur.

Quare, in communi omnium ordinum laetitia ob saecularem memoriam martyrii sanctorum Apostolorum Petri et Pauli solemniter celebrandam, et ob nonnullos Ecclesiae heroes sanctorum caelitem fastis adscribendos, gratum Nobis est eosdem Venerabiles Fratres, in pastorali Nostro exercendo munere socios atque adiutores, debito exornare laudis praeconio, eisdemque, per aliquam honoris adiectionem, propensi animi Nostri, ad dilectionis exhibere testimonium.

Itaque, auctoritate Nostra Apostolica, harum litterarum vi, omnibus et singulis Catholicae Ecclesiae Patriarchis, Archiepiscopis et Episcopis, tam praesentibus quam futuris, concedimus atque indulgemus ut ipsi in posterum, a primis tamen Vesperis proxime futuri festi Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, pileolo violacei coloris uti libere ac licite possint et valeant.

Non obstantibus constitutionibus et sanctionibus apostolicis, ceterisque quamvis speciali et individua mentione ac derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XVII Iunii MDCCCLXVII, Pontificatus Nostri anno vicesimo secundo.

N. Card. PARACCIANI-CLARELLI.

LEO PP. XIII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Praeclaro divinae gratiae munere effectum est, ut sacerdotalis Nostrae consecrationis diem quinquagesimo anno redeuntem, frequenti Episcoporum Venerabilium Fratrum Nostrorum corona septi, innumero fidelium coetu stipati, quin et universo christiano orbe gestiente, celebrare potuerimus. Cui tantae celebritati fastigium impositum est maioribus coelitem honoribus, quos, divino Spiritu adspirante, suprema auctoritate Nostra nonnullis eximiae sanctitatis viris solemniter ritu attribuimus. Quae quidem omnia non uno Nobis nomine grata et periuicunda fuerunt. Primo enim in spem adducimur fore ut fidelium precibus ac novensilium sanctorum intercessione propitiatus Deus, tot tantisque, quibus humana premitur societas, malis opportuna afferat remedia, optatamque mundo pacem ac tranquillitatem largiatur. Deinde vero ex eo laetamur quod innumerabiles observantiae et obsequii significationes, quibus Nos toto orbe fideles unanimi consensione persecuti sunt, tum ostendunt et antiquam pietatem et Apostolicae Sedis amorem christianis pectoribus alte manere defixum, tum in summam Venerabilium Fratrum sacrorum Antistitum laudem cedunt, quorum opera ac virtute in populis sibi commendatis et concreditibus in tanta temporum perversitate ita viget ac floret catholicae religionis cultus et huic Sedi ac Romano Pontifici sunt animi addicti atque coniuncti.

Nos, ne fausti huius eventus memoria intercitat, atque ut publicum aliquod benevolentiae Nostrae testimonium Venerabilibus Fratribus exhibeamus, externo honoris insigni universos terrarum orbis Antistites exornandos censuimus.

Quare, hisce litteris, Apostolica auctoritate Nostra, perpetuum in modum concedimus ut universi Patriarchae, Archiepiscopi et Episcopi birreto violacei coloris, hoc futurisque temporibus, uti libere et licite possint et valeant. Hoc ita illis proprium volumus, ut alius qui episcopali dignitate non sit insignitus, eiusmodi ornamento nullatenus potiri queat.

Non obstantibus constitutionibus et sanctionibus apostolicis ceterisque omnibus, licet speciali et individua mentione ac derogatione dignis, in contrarium facientibus quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die III Februarii MDCCCLXXXVIII, Pontificatus Nostri anno decimo.

M. Card. LEDOCHOWSKI.

MOTU PROPRIO

DE PROTONOTARIIS APOSTOLICIS, PRAELATIS URBANIS ET ALIIS,
QUI NONNULLIS PRIVILEGIIS PRAELATORUM PROPRIIS FRUUNTUR

PIUS PP. X

Inter multiplices curas, quibus ob officium Nostrum apostolicum premmur, illa etiam imponitur, ut venerabilium Fratrum Nostrorum, qui episcopali caractere praefulgent, pontificales praerogativas, uti par est, tueamur. Ipsi enim Apostolorum sunt Successores; de iis loquitur Cyprianus (*Ep.* 69, n. 8), dicens *Episcopum in Ecclesia esse et Ecclesiam in Episcopo*; nec ulla adunatur Ecclesia sine Episcopo suo, imo vero Spiritus ipse Sanctus *posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* (*Act.* XX, 38). Quapropter, *Presbyteris superiores esse Episcopos*, iure definivit Tridentinum Concilium (Sess. XXIII, c. 7). Et licet Nos, non tantum honoris, sed etiam iurisdictionis principatum supra ceteros Episcopos, ex Christi dispositione, tamquam Petri Successores, geramus, nihilominus Fratres Nostri sunt Episcopi, et sacra Ordinatione pares. Nostrum ergo est illorum excelsae dignitati sedulo prospicere, eamque pro viribus coram christiano populo extollere.

Ex quo praesertim Pontificalium usus per Decessores Nostros Romanos Pontifices aliquibus Praelatis, episcopali caractere non insignitis, concessus est, id saepe accidit, ut, vel malo hominum ingenio, vel prava aut lata nimis interpretatione, ecclesiastica disciplina haud leve detrimentum ceperit, et episcopalis dignitas non parum iniuriae.

Quum vero de huiusmodi abusibus ad hanc Apostolicam Sedem Episcoporum querelae delatae sunt, non abnuerunt Praedecessores Nostri iustis eorum postulationibus satisfacere, sive Apost. Litteris, sive S. Rit. Congr. Decretis pluries ad rem editis. In id maxime intenderunt Benedictus XIV, per epist. S. R. Congr. d. d. 31 Martii MDCCXLIV *SSmus Dominus Noster*, iterumque idem Benedictus, d. 17 Februarii MDCCLII *In throno iustitiae*; Pius VII, d. 13 Decembris MDCCCXVIII *Cum innumeri*, et rursus idem Pius, d. 4 Iulii MDCCCXXIII *Decet Romanos Pontifices*, et Pius IX, d. 29 Augusti MDCCCLXXII *Apostolicae Sedis officium*. E Sac. Rit. Congregatione memoranda in primis Decreta quae sequuntur: de Praelatis Episcopo inferioribus, datum die 27 mensis Septembris MDCLIX et ab Alexandro VII confirmatum; dein Decreta diei 22 Aprilis MDCLXXXIV de Canonicis Panormitanis; diei 29 Ianuarii MDCCLII de Canonicis Urbinatibus; die 27 Aprilis MDCCCXVIII de Protonotariis titularibus, a Pio Pp. VII approbatum; ac diei 27 Augusti MDCCCXXII de Canonicis Barensibus.

Hisce tamen vel neglectis, vel ambitioso conatu, facili aufugio amplificatis, hac nostra aetate saepe videre est Praelatos, immoderato insignium et praerogativarum usu, praesertim circa Pontificalia, viliores reddere dignitatem et honorem eorum, qui sunt revera Pontifices.

Quamobrem, ne antiquiora posthabeantur sapienter a Praedecessoribus Nostris edita documenta, quin imo, ut iis novum robur et efficacia adiiciatur, atque insuper praesentis aevi indoli mos iuste geratur, sublatis omnibus consuetudinibus in contrarium, nec non amplioribus privilegiis, praerogativis, exemptionibus, indultis, concessionibus, a quibusvis personis, etiam speciali vel specialissima mentione dignis, nominatim, collective, quovis titulo et iure, acquisitis, assertis, aut praetensis, etiam Praedecessorum Nostrorum et Apostolicae Sedis constitutionibus, decretis, aut rescriptis, confirmatis, ac de quibus, ad hoc, ut infirmentur, necesse sit peculiariter mentionem fieri, exquisito voto aliquot virorum in canonico iure et liturgica scientia peritorum, reque mature perpensa, motu proprio, certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, declaramus, constituimus, praecipimus, ut in posterum, Praelati Episcopis inferiores aliique, de quibus infra, qua tales, non alia insignia, privilegia, praerogativas audeant sibi vindicare, nisi quae hoc in Nostro documento, motu proprio dato, continentur, eademque ratione ac forma, qua hic subiiciuntur.

A. – De Protonotariis Apostolicis.

1. Quatuor horum habeantur ordines: I. Protonotarii Apostolici de numero Participantium, septem qui Collegium privative constituunt; II. Protonotarii Apostolici supranumerarii; III. Protonotarii Apostolici ad instar Participantium; IV. Protonotarii Apostolici titulares seu honorarii (extra Urbem).

I. – PROTONOTARII APOSTOLICI DE NUMERO PARTICIPANTIUM.

2. Privilegia, iura, praerogativas et exemptiones, quibus ex Summorum Pontificum indulgentia iamdudum gaudet Collegium Protonotariorum Apostolicorum de numero Participantium, in propriis Statutis nuperrime ab ipsomet Collegio iure reformatis inserta, libenter confirmamus, prout determinata inveniuntur in Apostolicis Documentis inibi citatis, ac praesertim in Constitutione *Quamvis peculiaris* Pii Pp. IX, diei 9 mensis Februarii MDCCCLIII, paucis exceptis, quae, uti infra, moderanda statuimus:

3. Protonotarii Apostolici de numero Participantium habitu praelatio rite utuntur, et alio, quem vocant *pianum*, atque insignibus prout infra numeris 16, 17, 18 describuntur.

4. Habitu quotidiano incedentes, caligas, collare et pileum ut ibidem n. 17 gestare poterunt, ac insuper anulum gemmatum, quo semper iure utuntur, etiam in privatis Missis aliisque sacris functionibus.

5. Quod vero circa usum pontificalium insignium Xystus V, in sua Constitutione *Laudabilis Sedis Apostolicae sollicitudo*, diei 6 mensis Februarii MDLXXXVI, Protonotariis Participantibus concessit: *Mitra et quibuscumque aliis pontificalibus insignibus, etiam in cathedralibus ecclesiis, de illorum tamen Praesulum, si praesentes sint, si vero absentes, absque illorum consensu, etiam illis irrequisitis, extra curiam uti*, in obsequium praestantissimae Episcoporum dignitatis, temperandum censuimus, ut pro Pontificalibus, extra Urbem tantum agendis, iuxta S. R. C. declarationem quoad Episcopos extraneos vel titulares, diei 4 mensis Decembris MCMIII, ab Ordinario loci veniam semper exquirere teneantur, ac insuper consensum Praelati Ecclesiae exemptae, si in ea sit celebrandum.

6. In Pontificalibus peragendis, semper eis inhibetur usus throni, pastoralis baculi et cappae; item septimi candelabri super altari, et plurium Diaconorum assistentia; faldistorio tantum utentur, apud quod sacras vestes assumere valeant. Pro concessis enim in citata Xysti V Constitutione *quibuscumque aliis pontificalibus insignibus*, non esse sane intelligenda declaramus ea, quae ipsis Episcopis extra dioecesim sunt interdicta. Loco *Dominus vobiscum* numquam dicent *Pax vobis*; trinam benedictionem impertientur numquam, nec versus illi praemittent *Sit nomen Domini* et *Adiutorium*, sed in Missis tantum pontificalibus, mitra cooperti, cantabunt formula *Benedicat vos*, de more populo benedictes; a qua benedictione abstinebunt, assistente Episcopo loci Ordinario, aut alio Praesule, qui ipso Episcopo sit maior, ad quem pertinet eam impertiri.

7. Ad ecclesiam accedentes, Pontificalia celebraturi, ab eaque recedentes, habitu praelatio induti, supra mantelletum crucem gestare possunt pectoralem, a qua alias abstinebunt; et nisi privatim per aliam portam ingrediantur, ad fores ecclesiae non excipientur ut Ordinarius loci, sed a caeremoniario ac duobus clericis, non tamen Canonicis seu Dignitatibus; seipsos tantum aqua lustrali signabunt, tacto aspersione illis porrecto, et per ecclesiam procedentes populo numquam benedictent.

8. Crux pectoralis, a Protonotariis Participantibus in pontificalibus functionibus adhibenda, aurea erit, cum unica gemma, pendens a funiculo serico *rubini* coloris commixto cum auro, et simili flocculo retro ornato.

9. Mitra in ipsorum Pontificalibus erit ex tela aurea (numquam tamen pretiosa) quae cum simplici alternare possit, iuxta Caerem. Episcop. (I, XVII, nn. 2 et 3); nec alia mitra nisi simplici

diebus poenitentialibus et in exsequiis eis uti licebit. Pileolo nigri coloris sub mitra dumtaxat uti poterunt.

10. Romae et extra, si ad Missam lectam cum aliqua solemnitate celebrandam accedant, habitu praelatio induti, praeparationem et gratiarum actionem persolvere poterunt ante altare, in genuflexorio pulvinaribus tantum instructo, vestes sacras ab altari assumere, aliquem clericum *in Sacris* assistentem habere, ac duos inferiores ministros. Fas erit praeterea canonem et palmatoriam, urceum et pelvim cum manutergio in lance adhibere. In aliis Missis lectis, a simplici sacerdote ne differant, nisi in usu palmatoriae. In Missis autem cum cantu, sed non pontificalibus, uti poterunt etiam canone et urceo cum pelvi et lance ad manutergium.

11. Testimonium autem exhibere cupientes propensae voluntatis Nostrae in perinsignem hunc coetum, qui inter cetera Praelatorum Collegia primus dicitur et est in Romana Curia, Protonotariis Participantibus, qui a locorum Ordinariis sunt exempti, et ipsis Abbatibus praecedunt, facultatem facimus declarandi omnibus qui Missae ipsorum intererunt, ubivis celebrandae, sive in oratoriis privatis, sive in altari portatili, per eiusdem Missae auditionem diei festi praecepto rite planeque satisfieri.

12. Protonotarius Apostolicus de numero Participantium, qui ante decimum annum ab adepto Protonotariatu Collegium deseruerit, aut qui a decimo saltem discesserit, et per quinque alios, iuxta Xysti V Constitutionem, iisdem privilegiis gavisus fuerit, inter Protonotarios *ad instar* eo ipso erit adscriptus.

II. – PROTONOTARII APOSTOLICI SUPRANUMERARII.

13. Ad hunc Protonotariorum ordinem nemo tamquam privatus aggregabitur, sed iis tantum aditus fiet, qui Canonicatu potiuntur in tribus Capitulis Urbis Patriarchalium, id est Lateranensis ecclesiae, Vaticanae et Liberianae; itemque iis qui Dignitate aut Canonicatu potiuntur in Capitulis aliarum quarumdam extra Urbem ecclesiarum, quibus privilegia Protonotariorum *de numero* Apostolica Sedes concesserit, ubique fruenda. Qui enim aut in propria tantum ecclesia vel dioecesi titulo Protonotarii aucti sunt, aut nonnullis tantum Protonotariorum privilegiis fuerunt honestati, neque Protonotariis aliisve Praelatis Urbanis accensebuntur, neque secus habebunt ac illi de quibus hoc in Nostro documento nn. 80 et 81 erit sermo.

14. Canonici omnes, etiam honorarii, tum Patriarchalium Urbis, tum aliarum ecclesiarum de quibus supra, tamquam singuli, insignibus et iuribus Protonotariorum ne fruantur, nec gaudeant nomine et honore Praelatorum, nisi prius a Summo Pontifice inter Praelatos Domesticos per Breve adscripti sint, et alia servaverint quae infra num. 34 dicuntur. Protonotarius autem *ad instar*, qui Canonicis eiusmodi accenseatur, eo ipso privilegia Protonotarii supranumerarii acquirant.

15. Protonotarii Apostolici supranumerarii subiecti remanent proprio Ordinario, ad formam Concilii Tridentini (Sess. XXIV, c. 11), ac eorum beneficia extra Romanam Curiam vacantia Apostolicae Sedi minime reservantur.

16. Habitum praelatitium gestare valent coloris violacei, in sacris functionibus, id est caligas, collare, talarem vestem cum cauda, numquam tamen explicanda, neque in ipsis Pontificalibus celebrandis: sericam zonam cum duobus flocculis pariter sericis a laeva pendentibus, et palliolum seu mantelletum supra rocchetum; insuper nigrum biretum flocculo ornatum coloris *rubini*: pileum item nigrum cum vitta serica, opere reticulato exornata eiusdem *rubini* coloris, cuius coloris et serici erunt etiam ocelli, globuli, exiguus torulus collum et anteriores extremitates vestis ac mantelleti exornans, eorum subsutum, itemque reflexus (*paramani*) in manicis (etiam roccheti).

17. Alio autem habitu uti poterunt, Praelatorum proprio, vulgo *piano*, in congregationibus, conventibus, solemnibus audientiis, ecclesiasticis et civilibus, idest caligis et collari violacei coloris, veste talari nigra cum ocellis, globulis, torulo ac subsuto, ut supra, *rubini* coloris, serica zona violacea cum laciniis pariter sericis et violaceis, peramplo pallio talari item serico violaceo, non undulato, absque subsuto aut ornamentis quibusvis alterius coloris, ac pileo nigro cum chordulis et

sericis flocculis *rubini* coloris. Communi habitu incedentes, caligas et collare violacei coloris ac pileum gestare poterunt, ut supra dicitur.

18. Propriis insignibus seu stemmatibus imponere poterunt pileum cum lemniscis ac flocculis duodecim, sex hinc, sex inde pendentibus, eiusdem *rubini* coloris, sine cruce vel mitra.

19. Habitum et insigna in choro Dignitates et Canonici Protonotarii gerent, prout Capitulo ab Apostolica Sede concessa sunt; poterunt nihilominus veste tantum uti violacea praelatitia cum zona sub choralibus insignibus, nisi tamen alia vestis tamquam insigne chorale sit adhibenda. Pro usu roccheti et mantelleti in choro attendatur, utrum haec sint speciali indulto permissa; alias enim Protonotarius, praelatitio habitu assistens, neque locum inter Canonicos tenebit, neque distributiones lucrabitur, quae sodalibus accrescent.

20. Cappam laneam violaceam, pellibus ermellini hiberno tempore, aestivo autem *rubini* coloris serico ornatam, induent in Cappellis Pontificiis, in quibus locum habebunt post Protonotarios Participantes. Ii vero Canonici Protonotarii qui Praelati non sunt, seu nomine tantum Protonotariorum, non vero omnibus iuribus gaudent, ut nn. 13 et 14 dictum est, in Cappellis locum non habebunt, neque ultra limites pontificiae concessionis habitu praelatitio et *piano*, de quibus nn. 16 et 17, uti umquam poterunt.

21. Habitu praelatitio induti, clericis quibusvis, Presbyteris, Canonicis, Dignitatibus, etiam collegialiter unitis, atque Praelatis Ordinum Regularium, quibus Pontificalium privilegium non competat, antecedunt, minime vero Vicariis Generalibus vel Capitularibus, Abbatibus et Canonicis cathedralium collegialiter sumptis. Ad crucem et ad Episcopum non genuflectent, sed tantum sese inclinabunt: duplici ductu thurificabuntur: item si sacris vestibus induti functionibus in choro adsistant.

22. Gaudent indulto oratorii privati domi rurique, ab Ordinario loci visitandi atque approbandi, in quo etiam solemnioribus diebus (exceptis Paschatis, Pentecostes, Assumptionis B. M. V., Ss. Apostolorum Petri et Pauli, nec non loci Patroni principalis festis) celebrare ipsi Missam poterunt, vel alius Sacerdos, in propriam, consanguineorum, affinium, familiarium et cohabitantium commoditatem, etiam ad praeceptum implendum. Privilegio autem altaris portatilis omnino carere se sciant.

23. Licet iisdem acta conficere de causis Beatificationis et Canonizationis Servorum Dei, quo tamen privilegio uti non poterunt, si eo loco alter sit e Collegio Protonotariorum Participantium.

24. Rite eliguntur in Conservatores Ordinum Regularium aliorumque piorum Institutorum, in Iudices Synodales, in Commissarios et Iudices Apostolicos etiam pro causis beneficialibus et ecclesiasticis. Item apud ipsos professionem Fidei recte emittunt, qui ex officio ad eam adiguntur. Ut autem iuribus et praerogativis, hic et num. 23 expressis, frui possint, Canonici Protonotarii in S. Theologia aut in iure Canonico doctorali laurea insigniti sint oportet.

25. Extra Urbem, et impetrata venia Ordinarii loci, cui erit arbitrium eam tribuendi quoties et pro quibus solemnitatibus voluerit, atque obtento etiam consensu Praelati ecclesiae exemptae, in qua forte celebrandum sit, pontificali ritu Missas et Vesperas aliasque sacras functiones peragere poterunt. Quod functiones attinet collegialiter, seu Capitulo praesente, celebrandas, a propriis Constitutionibus, de Ordinarii consensu, provideatur, iuxta Apostolica documenta.

26. Ad ecclesiam accedentes, Pontificalia celebraturi, ab eaque recedentes, habitu praelatitio induti, supra mantelletum crucem gestare possunt pectoralem (a qua alias abstinebunt): et nisi privatim per aliam portam ingrediantur, ad fores ecclesiae non excipientur ut Ordinarius loci, sed a caeremoniario et duobus clericis, non tamen a Canonicis seu Dignitatibus: seipsos tantum aqua lustrali signabunt, tacto aspersione sibi porrecto, et per ecclesiam procedentes populo numquam benedicent.

27. Pontificalia agent ad faldistorium, sed vestes sacras in sacrario assument et deponent, quae in Missa erunt: *a)* caligae et sandalia serica cum orae textu ex auro; *b)* tunicella et dalmatica; *c)* crux pectoralis sine gemmis, e cordula serica *rubini* ex integro coloris pendens, auro non intertextata, simili flocculo retro ornata; *d)* chirothecae sericae, sine ullo opere phrygio, sed tantum orae textu auro distinctae; *e)* annulus cum unica gemma; *f)* mitra ex serico albo, sine ullo opere phrygio, sed

tantum cum orae textu ex auro, et cum laciniis similiter aureis, quae cum simplici ex lino alternari poterit, iuxta Caerem. Episcop. (I, XVII, nn. 2 et 3); haec vero simplex diebus poenitentialibus et in exsequiis una adhibetur; *g*) canon et palmatoria, a qua abstinendum coram Ordinario seu maiori; *h*) urceus et pelvis cum mantili in lance; *i*) gremiale.

28. In Vesperis solemnibus (post quas benedictionem non impertientur) aliisque sacris functionibus pontificaliter celebrandis, mitra, cruce pectorali, annulo utentur, ut supra. Pileolus nigri dumtaxat coloris, nonnisi sub mitra ab eis poterit adhiberi.

29. In pontificalibus functionibus eisdem semper interdicitur usus throni, pastoralis baculi et cappae; in Missis autem pontificalibus, septimo candelabro super altari non utentur, nec plurium Diaconorum assistentia; Presbyterum assistentem pluviali indutum habere poterunt, non tamen coram Episcopo Ordinario aut alio Praesule, qui ipso Episcopo sit maior; intra Missam manus lavabunt ad Ps. *Lavabo* tantum. Loco *Dominus vobiscum*, numquam dicent *Pax vobis*; trinam benedictionem impertientur numquam, nec versus illi praemittent *Sit nomen Domini et Adiutorium*, sed in Missis tantum pontificalibus, mitra cooperti, cantabunt formulam *Benedicat vos*, de more populo benedicentes: a qua benedictione abstinerebunt assistente Episcopo loci Ordinario aut alio Praesule, qui ipso Episcopo sit maior, cuius erit eam impertiri. Coram iisdem, in Pontificalibus celebrantes, mitra simplici solummodo utantur, et dum illi sacra sumunt paramenta, aut solium petunt vel ab eo recedunt, stent sine mitra.

30. De speciali commissione Ordinarii, Missam quoque pro defunctis pontificali ritu celebrare poterunt Protonotarii supranumerarii, cum absolutione in fine, mitra linea utentes; numquam tamen eandem absolutionem impertiri illis fas erit post Missam ab alio celebratam; quod ius uni reservatur Episcopo loci Ordinario.

31. Romae et extra, si ad Missam lectam cum aliqua solemnitate celebrandam accedant, habitu praelatitio induti, praeparationem et gratiarum actionem persolvere poterunt ante altare in genuflexorio pulvinaribus tantum instructo, vestes sacras ab altari assumere (non tamen crucem pectoralem et annulum), aliquem clericum in *Sacris* assistentem habere, ac duos inferiores ministros; canonem et palmatoriam, urceum et pelvim cum manutergio in lance adhibere; sed ante v. *Communio* manus ne lavent. In aliis Missis lectis a simplici Sacerdote ne differant, nisi in uso palmatoriae: in Missis autem cum cantu, sed non pontificalibus, uti poterunt etiam canone, urceo cum pelvi, ac lance ad manutergium, nisi ex statutis vel consuetudine in propria ecclesia haec prohibeantur.

32. Canonico Protonotario Apostolico supranumerario Pontificalia peragere cum ornamentis ac ritus superius enunciatis fas non erit, nisi infra terminos propriae dioecesis; extra autem, nonnisi ornato et ritu, prout Protonotariis *ad instar*, ut infra dicitur, concessum est.

33. Cum tamen Canonicos trium Patriarchalium Urbis, ob earumdem praestantiam, aequum sit excellere privilegiis, eo vel magis quod in Urbe, ob Summi Pontificis praesentiam, Pontificalium privilegium exercere nequeunt, illis permittitur, ut in ecclesiis totius terrarum orbis, impetrata Ordinariorum venia, ac Praesulum ecclesiarum exemptarum consensu, Pontificalia agant cum ritu atque ornamentis nn. 27, 28, 29 recensitis. Insuper, licet aliquis ex ipsis inter Praelatos nondum fuerit adscriptus, palmatoria semper, etiam in privatis Missis, uti poterit.

34. Recensita hactenus privilegia illa sunt quibus dumtaxat Protonotarii Apostolici supranumerarii fruuntur. Verum, cum eadem collective coetui Canonicorum conferantur, Canonici ipsi, tamquam singuli, iis uti nequibunt, nisi Praelati Urbani fuerint nominati et antea suae ad Canonicatum vel Dignitatem promotionis et auspicae iam possessionis, atque inter Praelatos aggregationis, ut num. 14 dicitur, testimonium Collegio Protonotariorum Participantium exhibuerint; coram ipsius Collegii Decano, vel per se vel per legitimum procuratorem, Fidei professionem et fidelitatis iusiurandum de more praestiterint, ac de his postea, exhibito documento, proprium Ordinarium certiore fecerint. Quibus expletis, eorum nomen in sylloge Protonotariorum Apostolicorum recensebitur.

35. Canonici ecclesiarum extra Urbem, qui ante Nostri huius documenti Motu Proprio editi publicationem, privilegia Protonotariorum, una cum Canonicatu, sunt assequuti, ab expeditione

Brevis, de quo supra, num. 14, dispensantur; iusiurandum tamen fidelitatis coram Ordinario suo praestabunt infra duos menses.

36. Collegialiter tamquam Canonici pontificalibus functionibus, iuxta Caeremoniale Episcoporum, sacris vestibus induti adsistentes non alia mitra utantur, quam simplici, nec unquam hoc et ceteris fruuntur Protonotariorum insignibus et privilegiis extra propriam ecclesiam, nisi in diplomate concessionis aliter habeatur. Canonicus tamen qui forte ad ordinem saltem Subdiaconatus non sit promotus, neque in choro cum aliis mitra unquam utatur. In functionibus autem praedictis inservientem de mitra non habebunt, prout in Pontificalibus uni Celebranti competit. Qui in Missa solemnem Diaconi, Subdiaconi aut Presbyteri assistentis munus agunt, dum Dignitas vel Canonicus aut alter Privilegiarius pontificaliter celebrant, mitra non utentur; quam tamen adhibere poterunt Episcopo solemniter celebrante, ut dictum est de collegialiter adsistentibus, quo in casu ministrant aut cum Episcopo operantur, maneat detecto capite.

37. Protonotarius supranumerarius defunctus efferri aut tumulari cum mitra non poterit, neque haec eius feretro imponi.

38. Ne autem Protonotariorum numerus plus aequo augeatur, prohibemus, ne in posterum in ecclesiis, de quibus supra, Canonici honorarii, sive infra sive extra dioecesim degant, binas partes excedant eorum, qui Capitulum iure constituunt.

39. Qui secus facere, aliisve, praeter memorata, privilegiis et iuribus uti praesumpserint, si ab Ordinario semel et bis admoniti non paruerint, eo ipso, Protonotariatus titulo, honore, iuribus et privilegiis, tamquam singuli, privatos se noverint.

40. Sciant praeterea, se, licet forte plures una simul, non tamquam unius ecclesiae Canonici, sed tamquam Protonotarii conveniant, non idcirco Collegium praelatitium constitui; verum quando una cum Protonotariis de numero Participantium concurrunt, v. gr. in Pontificia Cappella, tunc quasi unum corpus cum ipsis effecti censentur, sine ullo tamen amplissimi Collegii praeiudicio, ac servatis eiusdem Cappellae et Familiae Pontificiae consuetudinibus.

41. Si quis (exceptis Canonicis trium Patriarchalium Urbis) quavis ex causa Dignitatem aut Canonicatum dimittat, cui titulus, honor et praerogativae Protonotarii Apostolici supranumerarii adnexa sint, ab eiusmodi titulo, honore et praerogativis statim decidet. Qui vero Pontificium Breve inter Praelatos aggregationis obtinuerit, horum tantum privilegiis deinceps perfruetur.

III. – PROTONOTARII APOSTOLICI AD INSTAR.

42. Inter Protonotarios Apostolicos *ad instar* Participantium illi viri ecclesiastici adnumerantur, quibus Apostolica Sedes hunc honorem conferre voluerit, ac praeterea Dignitates et Canonici alicuius Capituli praestantioris, quibus collegialiter titulus et privilegia Protonotariorum, cum addito *ad instar*, ubique utenda, fuerint ab eadem Apostolica Sede collata. Canonici enim qui aut in propria tantum ecclesia vel dioecesi titulo Protonotarii aucti sunt, aut nonnullis tantum Protonotariorum privilegiis fuerunt honestati, neque Protonotariis aliisve Praelatis Urbanis accensebuntur, neque secus habebuntur ac illi de quibus hoc in Nostro documento nn. 80 et 81 erit sermo.

43. Qui Protonotarii Apostolici *ad instar* tamquam singuli iuribus honorantur, eo ipso sunt Praelati Domus Pontificiae; qui vero ideo sunt Protonotarii quia alicuius ecclesiae Canonici, Praelatis Domesticis non adnumerantur, nisi per Breve Pontificium ut num. 14 dictum est. Omnes Protonotarii *ad instar* subiecti remanent, ad iuris tramitem, Ordinario loci.

44. Beneficia illorum, qui Protonotarii *ad instar* titulo et honore gaudent tamquam Canonici alicuius Capituli, si vacant extra Romanam Curiam, Apostolicae Sedi minime reservantur. Beneficia vero eorum, qui tali titulo et honore fruuntur tamquam privata persona, non poterunt nisi ab Apostolica Sede conferri.

45. Quod pertinet ad habitum praelatitium, *pianum* et communem, stemmata et choralia insignia, habitum et locum in Pontificia Cappella, omnia observabunt, uti supra dictum est de Protonotariis supranumerariis, nn. 16, 17, 18, 19, 20.

46. Iisdem iuribus gaudebunt, praecedentiae, privati oratorii, conficiendi acta Beatificationis et Canonizationis, passivae electionis in Conservatores, ceterisque; item recipiendae Fidei professionis, reverentiae ad crucem, thurificationis, quibus omnibus fruuntur Protonotarii supranumerarii, ut supra nn. 21, 22, 23, 24, ac iisdem sub conditionibus.

47. De venia Ordinarii et Praesulis consensu ecclesiae exemptae, extra Urbem, Missas, non tamen de requie, pontificali ritu et ornatu celebrare poterunt, prout supra notatur, ubi de Protonotariis supranumerariis, nn. 25, 26, 27, 28, 29; verum his legibus: nec faldistorio nec gremiali unquam utantur, sed una cum ministris in scamno, cooperto panno coloris diei, sedeant; caligis et sandaliis utantur sericis tantum, cum orae textu item serico flavi coloris ornato, et similiter sericis chirothecis sine alio ornamento; mitra simplici ex serico damasceno, nullo ornamento, ne in oris quidem distincta, cum rubris laciniis ad vittas. Extra cathedrales ecclesias tantum, assistentem Presbyterum habere poterunt pluviali indutum, dummodo non assistat Episcopus Ordinarius aut alius Praesul ipso Episcopo maior. Crucem pectoralem auream sine gemmis gerent, appensam funiculo serico violacei ex integro coloris, auro non intertexto. Omnia, quae in Missa cantanda vel legenda sunt, nunquam ad scamnum, sed ad altare cantabunt et legent. Manus infra Missam lavent tantum ad Ps. *Lavabo*.

48. Poterunt insuper, pariter extra Urbem, de venia Ordinarii et cum Praesuli ecclesiae exemptae consensu, mitra, cruce pectorali et annulo ornati, ad scamnum, more Presbyterorum, celebrare Vesperas illius festi, cuius Missam ipsi pontificaliter acturi sint, vel peregerint (absque benedictione in fine). Iisdem ornamentis eodemque ritu uti licebit, de speciali tamen commissione Ordinarii, in Vesperis festi, cuius Missa in Pontificalibus ab alio quolibet Praelato celebretur, itemque in benedictione cum Sanctissimo Sacramento solemniter (non tamen trine) impertienda, in processionibus, et in una ex quinque absolutionibus in solemnioribus exsequiis, de quibus in Pontificali Romano.

49. Romae Missam lectam aliqua cum solemnitate celebrantes, si praelatitio habitu sint induti, ea retineant, quae de Protonotariis supranumerariis n. 31 constituta sunt; extra Urbem, de speciali tamen commissione Ordinarii, eodem modo se gerent; aliis in Missis et functionibus, tamquam Praelati Domestici, ut n. 78, palmatoriam tantum, si velint, adhibeant.

50. Qui Canonicorum coetui adscriptus, cui hactenus recensita Protonotariorum *ad instar* privilegia concessa sint, tamquam privata persona iisdem uti velit, prius Breve Pontificium, ut dicitur nn. 14 et 43, de sua inter Praelatos Domesticos aggregatione, servatis servandis, obtineat, simulque suae ad Canonicatum vel Dignitatem promotionis, initaeque possessionis ac inter Praelatos aggregationis testimonium Collegio Protonotariorum Participantium exhibeat. Tum coram ipsius Collegii Decano, vel per se vel per legitimum procuratorem, Fidei professionem ac fidelitatis iusiurandum, de more, praestet; de his denique exhibito documento proprium Ordinarium certiore faciat. Qui vero tamquam privata persona huiusmodi titulum rite fuerit consecutus, non ante privilegiis eidem titulo adnexis uti poterit, quam legitimum suae nominationis testimonium memorato Collegio exhibuerit. Fidei professionem et fidelitatis iusiurandum, uti supra, ediderit, de hisque omnibus authenticum documentum suo Ordinario attulerit. Haec ubi praestiterint, eorum nomen in sylloge Protonotariorum recensebitur.

51. Qui ante has Litteras, motu proprio editas, iuribus gaudebant Protonotarii *ad instar*, tamquam alicuius ecclesiae Canonici, a postulatione Brevis, de quo in superiori numero, dispensantur, quemadmodum et a iureiurando, ut ibidem dicitur, praestando, quod tamen proprio Ordinario infra duos menses dabunt.

52. Habitum et insigna a choro Dignitates et Canonici Protonotarii gerent, prout Capitulo ab Apostolica Sede concessa sunt; poterunt nihilominus veste tantum uti violacea praelatitia cum zona sub choralibus insignibus, nisi tamen alia vestis tamquam insigne chorale sit adhibenda. Pro usu roccheti et mantelleti in choro attendatur, utrum haec sint speciali indulto permissa; alias enim Protonotarius, habitu praelatitio assistens, neque locum inter Canonicos tenebit, neque distributiones acquirat, quae sodalibus accrescent.

53. Collegialiter tamquam Canonici pontificalibus functionibus, iuxta Caeremoniale Episcoporum, sacris vestibus induti assistentes, non alia mitra utentur quam simplici, nec unquam hoc aliisve supra memoratis insignibus et privilegiis extra propriam ecclesiam, nisi in concessionis diplomate aliter habeatur. Canonicus tamen, qui forte ad ordinem saltem Subdiaconatus non sit promotus, ne in choro quidem cum aliis mitra unquam utatur. In functionibus autem praedictis inservientem de mitra non habebunt, prout in Pontificalibus uni Celebranti competit. Qui in Missa solemnibus Diaconi, Subdiaconi aut Presbyteri assistentis munus agunt, dum Dignitas vel Canonicus aut alter Privilegiarius pontificaliter celebrant, mitra non utentur; quam tamen adhibere poterunt Episcopo solemniter celebrante, ut dictum est de collegialiter adsistentibus, quo in casu ministrant aut cum Episcopo operantur, maneat detecto capite.

54. Protonotarius *ad instar* defunctus efferris aut tumulari cum mitra non poterit, nec eius feretro ipsa imponi.

55. Ne autem Protonotariorum numerus plus aequo augeatur, prohibemus, ne in posterum in ecclesiis, de quibus supra, Canonici honorarii, sive infra sive extra dioecesim degant, binas partes excedant eorum, qui Capitulum iure constituunt.

56. Qui secus facere, aliisve, praeter memorata, privilegiis et iuribus uti praesumpserint, si ab Ordinario semel et bis admoniti non paruerint, eo ipso, Protonotariatus titulo, honore, iuribus et privilegiis, tamquam singuli, privatos se noverint.

57. Sciant praeterea, se, licet forte plures una simul, non tamquam unius ecclesiae Canonici, sed tamquam Protonotarii conveniant, non idcirco Collegium praelatitium constitui; verum quando una cum Protonotariis de numero Participantium concurrunt, v. gr. in Pontificia Cappella, tunc quasi unum corpus cum ipsis effecti censentur, sine ullo tamen amplissimi Collegii praeiudicio, ac servatis eiusdem Cappellae et Familiae Pontificiae consuetudinibus.

58. Si quis, quavis ex causa, Dignitatem aut Canonicatum dimittat, cui titulus, honor et praerogativae Protonotariorum *ad instar* adnexa sint, statim ab iisdem titulo, honore et praerogativis decidet. Qui vero Pontificium Breve inter Praelatos aggregationis obtinuerit, horum tantum privilegiis deinceps perfruatur.

IV. – PROTONOTARII APOSTOLICI TITULARES SEU HONORARII.

59. Cum Apostolica Sedes non sibi uni ius reservaverit Protonotarios titulares seu honorarios nominandi, sed Nuntiis Apostolicis, Collegio Protonotariorum Participantium et forte aliis iamdiu illud delegaverit, antequam de eorum privilegiis ac praerogativis aliquid decernamus, leges seu conditiones renovare placet, quibus rite honesteque ad eiusmodi dignitatem quisque candidatus valeat evehi, iuxta Pii Pp. VII Praedecessoris Nostri Constitutionem *Cum innumeri*, Idibus Decembr. MDCCCXVIII datam.

60. Quoties igitur de honorario Protonotariatu assequendo postulatio praebatur, proferantur, ab Ordinario recognita, testimonia, quibus constet indubie: 1) de honesta familiae conditione; 2) de aetate saltem annorum quinque et viginti; 3) de statu clericali ac caelib; 4) de laurea doctoris in utroque aut Canonico tantum iure, vel in S. Theologia, vel in S. Scriptura; 5) de morum honestate et gravitate, ac de bona apud omnes aestimatione; 6) de non communibus in Ecclesiae bonum provehendum laudibus comparatis; 7) de idoneitate ad Protonotariatum cum decore sustinendum, habita etiam annui census ratione, iuxta regionis cuiusque aestimationem.

61. Quod si huiusmodi Protonotariatus honor alicui Canonicorum coetui collective ab Apostolica Sede conferatur (quod ius, collective Protonotarios nominandi, nemini censi posse delegatum declaramus), eo ipso, quo quis Dignitatem aut Canonicatum est legitime consequutus, Protonotarius nuncupabitur.

62. Pariter, qui Vicarii Generalis aut etiam Capitularis munere fungitur, hoc munere dumtaxat perdurante, erit Protonotarius titularis; hinc, si Dignitate aut Canonicatu in cathedrali non gaudeat, quando choro interesse velit, habitu Protonotarii praelatitio, qui infra describitur, iure utetur.

63. Protonotarii Apostolici titulares sunt Praelati extra Urbem, qui tamen subiecti omnino manent locorum Ordinariis, Praelatorum Domus Pontificiae honoribus non gaudent, neque inter Summi Pontificis Familiars adnumerantur.

64. Extra Urbem, dummodo Summus Pontifex eo loci non adsit, in sacris functionibus rite utuntur habitu praelatitio, nigri ex integro coloris, idest veste talari, etiam, si libeat, cum cauda (nunquam tamen explicanda), zona serica cum duobus flocculis a laeva pendentibus, rochetto, matelleto et bireto, absque ulla horum omnino parte, subsuto aut ornamento alterius coloris.

65. Extra Urbem, praesente Summo Pontifice, descripto habitu indui possunt, si hic tamquam chorale insigne concessus sit, vel si quis uti Vicarus adfuerit.

66. Habitu praelatitio induti, omnibus Clericis, Presbyteris, etiam Canonicis, singulatim sumptis, praeferantur, non vero Canonicis, etiam collegiatarum, collegialiter convenientibus, neque Vicariis Generalibus et Capitularibus, aut Superioribus Generalibus Ordinum Regularium, et Abbatibus, ac Praelatis Romanae Curiae; non genuflectunt ad crucem vel ad Episcopum, sed tantum se inclinant, ac duplici ductu thurificantur.

67. Super habitu quotidiano, occasione solemnis conventus, audientiae et similium, etiam Romae et coram Summo Pontifice, zonam tantum sericam nigram, cum laciniis item nigris, gestare poterunt, cum pileo chordula ac floccis nigris ornato.

68. Propriis insignibus, seu stemmatibus, pileum imponere valeant, sed nigrum tantummodo, cum lemniscis et sex hinc sex inde flocculis pendentibus, item ex integro nigris.

69. Si quis Protonotarius titularis, Canonicatus aut Dignitatis ratione, choro intersit, circa habitum se gerat iuxta normas Protonotariis *ad instar* constitutas, num. 52, vestis colore excepto.

70. Sacris operantes, a simplicibus Sacerdotibus minime differant; attamen extra Urbem in Missis et Vesperis solemnibus, pariterque in Missis lectis aliisque functionibus solemnibus aliquando celebrandis palmatoria tantum ipsis utenda conceditur, excluso canone aliave pontificali supellectili.

71. Quod pertinet ad acta in causis Beatificationis et Canonizationis, et ad passivam electionem in Conservatores et cetera, iisdem iuribus gaudent, quibus fruuntur Protonotarii supranumerarii, uti nn. 23 et 24 supra dictum est.

72. Beneficia eorum qui, tamquam privatae personae, Protonotariatum titulare assequuti sunt, non vero qui ratione Vicariatus, Canonicatus sive Dignitatis eodem gaudent, ab Apostolica tantum Sede conferantur.

73. Noverint autem, se, licet forte plures una simul, non tamquam unius ecclesiae Canonici, sed tamquam Protonotarii, convenient, non ideo Collegium constituere.

74. Tandem qui Protonotariatu Apostolico honorario donati sunt, tamquam privatae personae, titulo, honoribus et privilegiis Protonotariatus uti nequeunt, nisi antea diploma suae nominationis Collegio Protonotariorum Participantium exhibuerint, Fideique professionem ac fidelitatis iusiurandum coram Ordinario aut alio viro in ecclesiastica dignitate constituto emiserint. Qui vero ob Canonicatum, Dignitatem aut Vicariatum eo potiti fuerint, nisi idem praestiterint, memoratis honoribus et privilegiis, quae superius recensentur, tantummodo intra propriae dioecesis limites uti poterunt.

75. Qui secus facere, aliisque, praeter descripta, privilegiis uti praesumpserint, si ab Ordinario semel et bis admoniti non paruerint, eo ipso, honore et iuribus Protonotarii privatos se noverint: quod, si Protonotariatum tamquam privata persona adepti sint, etiam titulo.

76. Vicarii Generales vel Capitulares, itemque Dignitates et Canonici nomine atque honoribus Protonotariatus titularis gaudentes, si, quavis ex causa, a munere, Dignitate aut Canonicatu cessent, eo ipso, titulo, honoribus et iuribus ipsius Protonotariatus excident.

B. – De ceteris Praelatis Romanae Curiae.

77. Nihil detractum volumus honoribus, privilegiis, praeminentiis, praerogativis, quibus alia Praelatorum Romanae Curiae Collegia, Apostolicae Sedis placito, exornantur.

78. Insuper concedimus, ut omnes et singuli Praelati Urbani seu Domestici, etsi nullo Collegio adscripti, ii nempe, qui tales renuntiati, Breve Apostolicum obtinuerint, palmatoria uti possint (non vero canone aut alia pontificali suppellectili) in Missa cum cantu, vel etiam lecta, cum aliqua solemnitate celebranda; item in Vesperis aliisque solemnibus functionibus.

79. Hi autem habitum, sive praelatitium sive quem vocant *pianum*, gestare poterunt, iuxta Romanae Curiae consuetudinem, prout supra describitur nn. 16, 17; numquam tamen vesti talaris caudam explicare, neque sacras vestes ex altari assumere valeant, nec alio uti colore, quam violaceo, in bireti flocculo et pilei vitta, opere reticulato distincta, sive chordulis et flocculis, etiam in pileo stemmatibus imponendo ut n. 18 dictum est, nisi, pro eorum aliquo, constet de maiori particulari privilegio.

C. – De Dignitatibus, Canonicis et aliis, qui nonnullis privilegiis Praelatorum propriis fruuntur.

80. Ex Romanorum Pontificum indulgentia, insignia quaedam praelatitia aut pontificalia aliis Collegiis, praesertim Canonicorum, eorumve Dignitatibus, quocumque nomine nuncupentur, vel a priscis temporibus tribui consueverunt; cum autem eiusmodi privilegia diminutionem quamdam episcopali dignitati videantur afferre, idcirco ea sunt de iure strictissime interpretanda. Huic principio inhaerentes, expresse volumus, ut in Pontificalium usu nemini ad aliquod ex supra memoratis Collegiis pertinenti in posterum ampliora suffragentur privilegia, quam quae, superius descripta, competunt Protonotariis sive supranumerariis, sive *ad instar*, et quidem non ultra propriae ecclesiae, aut ad summum dioeceseos, si hoc fuerit concessum, limites; neque ultra dies iam designatos, aut determinatas functiones; et quae arctiora sunt, ne augeantur.

81. Quoniam vero de re agitur haud parvi momenti, quippe quae ecclesiasticam respicit disciplinam, ne quis audeat arbitraria interpretatione, maiora quam in concedentis voluntate fuerint, sibi privilegia vindicare; quin potius paratum sese ostendat, quatenus illa excesserint minoribus coarctari; singulis locorum Ordinariis, quorum sub iurisdictione vel quorum in territorio, si de exemptis agatur, aliquis ex praedictis coetibus inveniatur, demandamus, ut, tamquam Apostolicae Sedis delegati, Apostolicarum Concessionum documenta ipsis faventia, circa memorata privilegia, infra bimestre tempus, ab hisce Nostris ordinationibus promulgatis, sub poena immediatae amissionis eorum quae occultaverint, ad se transmitti curent, quae intra consequentem mensem ad Nostram Ss. Rituum Congregationem mittant. Haec autem, pro suo munere, omnia et singula hisce Nostris dispositionibus aptans, declarabit et decernet, quaenam in posterum illis competant.

Haec omnia rata et firma consistere auctoritate Nostra volumus et iubemus; contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, apud S. Petrum, die 21 Februarii MCMV, Pontificatus Nostri anno secundo.

PIUS PP. X

CONSTITUTIO APOSTOLICA

DE QUIBUSDAM PRAELATIS ROMANAE CURIAE
ET VARIIS EORUM ORDINIBUS

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Ad incrementum decoris Apostolicae Sedis quantum contulerit hodieque conferat Romana Praelatura, nemo ignorat qui vel eius anteacti temporis historiam noverit, vel suis ipse oculis magnam illam honestatis vim sit admiratus, quam splendidis pompis rebusque sacris faciendis varii Praelatorum ordines afferunt, in iis maxime sollemnibus ritibus, qui, Nobis adstantibus vel etiam Nobis Ipsis celebrantibus, tanta maiestate peraguntur.

Qua in re mirabile sane apparet Decessorum Nostrorum consilium atque sapientia, qui praestantes partes in ipso pontificalis liturgiae ministerio his Praelatis tribuerunt, quibus praecipue iuris dicundi munus commiserant, quod itidem nobilissimum est sacerdotium. Inde est ut aspicientibus Nobis e Pontificali Solio, re sacra vertente, ex hisce egregiis magistratibus nonnullos minorum ministrorum vestibus indutos, ad ipius Solii gradus sedentes, illa symbolice expressa videatur perfecta regiminis constitutio, quae in iustitia fundatur: «Iustitia regnorum fundamentum».

Nos vero, considerantes gravissimas sane partes in Ecclesiae gubernatione, post Purpuratos Patres, iis demandatas esse Praelatis, qui in Sacris Romanis Congregationibus vel assident vel sunt a secretis, quique propterea earundem Sacrarum Congregationum vel Assessores vel Secretarii vocantur, ut horum dignitas, quae ab ipsorum tam proxima cum Romano Pontifice in Ecclesiae regimine collaboratione aestimari debet, maioribus usque honoris significationibus honestetur, quemadmodum, decreto Sacrae Congregationis Caeremonialis die 31 Decembris 1930 lato, iis titulum *Excellentiae Reverendissimae* concessimus, ita nunc volumus ut iidem, ratione muneris, peculiaribus sint privilegiis honestati, necnon in sacris sollemnibusque ritibus coram Summo Pontifice aut ipso Pontifice celebrante peragendis, etiamsi caractere episcopali careant, peculiarem deinceps et honorificentissimum locum ex officio habeant; quod pariter dicimus de aliis Praelatis quibus ob dignitatem muneris quo funguntur, eodem superius allato decreto eundem *Excellentiae Reverendissimae* titulum tribuimus.

At aestimatio Nostra ac paterni animi sensus erga illos quoque venerabiles Praelatorum ordines, qui Praelaturae Collegia proprie dicta constituunt, in Nobis augentur quoties mente repetimus insignia observantiae pietatisque erga Apostolicam Sedem testimonia, quibus eorum historia cumulate clarescit. Primos illos Ecclesiae Notarios dicimus qui maximorum actuum gestorumque Romanorum Pontificum, sive in Conciliis sive extra, irrefragabiles testes sunt constituti. Familiare deinceps Nostros commemoramus, qui in nobilissimum iudicium Collegium Sacrae Romanae Rotae congregati, Romanae in iure dicundo sapientiae, quae christiana iustitia est illustrata, tanquam germani heredes per tot saecula claruerunt. Illos etiam commemoramus Camerae Apostolicae Praelatos qui ad utilitatem Romanae Ecclesiae ac pauperum sustentationem Sedis Apostolicae thesaurum ita administrarunt, ut iis ipsum Pontificii Principatus temporale regimen quondam demandaretur. Votantes denique ac Signaturae Apostolicae Referendarios dicimus, qui olim, supplicibus libellis, de gratia et iustitia agentibus, Romano Pontifici oblatis, quid concedendum esset, quid autem denegandum, discernabant, recentiore tandem tempore ad Cardinales suis votis iuvandos circa negotia ad Sacram Rotam committenda, ac etiam, nonnumquam, circa ipsius Rotae pronuntiata, sunt adlecti.

Ex his vero Collegiis – quae, ad normam in Nostra Curia receptam, ordine enumeravimus, ratione prioritatis habita qua in Collegium sunt constituta et ad Nostrum Sacellum admissa – Romanae Rotae Auditores et Votantes Signaturae, quippe qui impensius iustitiae negotiis incumbant, arctiorem etiam in Pontificali Liturgia partem habent, ut Subdiaconi alii, alii vero ut

Acolythy apostolici; at ad ceteros quoque conspicua pars spectat, ut a limine commemoravimus, in pompis et in sacris pontificalibus.

Quae cum ita sint, mirum non est Praedecessores Nostros, quibus apprime constabant praeclara munera ab his fidelibus administris digne expleta, singularem quandam familiaritatem iis concessisse; quandoquidem Suae curae atque sollicitudinis in rebus sacris gerendis partem cum ipsis communicarunt, eosque, in iis quae ad proprium ipsorum pertinent munus, Pontificis veluti personam apud fideles gerentes, conspicuis privilegiis etiam liturgicis gradatim ornavit; idque non tantum praestiterunt ut eorum operam praemium cum laude sequeretur, verum etiam ut exterior dignitas arctam, quam ex officio habent, cum ipsius Pontificis persona coniunctionem omnibus demonstraret. Quae privilegia, identidem sollemnibus Constitutionibus et Litteris Apostolicis sancita, tot tantisque additamentis eo creverunt, ut non facile omnes ubique perfectam sibi illam comparare possint notitiam, quae omnino requiritur ut eorumdem integer atque pacificus usus in tuto sit. Quare, statim ac sapientissimus Praedecessor Noster Benedictus XV Codicem iuris canonici promulgavit, cuius canon 328 iubet ut de hisce Praelatis privilegia, regulae et traditiones pontificiae Domus serventur, desiderium saepe propositum est et votum ut haec quoque pars peculiaris iuris in congruum redigeretur ordinem. Quae optata eo libentius Nos excepimus cum iam, favente Deo, non ultima cura Nobis incumbat varios Pontificiae Curiae gradus, quae eam regali honestant varietate, ad pristinum splendorem revocare.

Quamobrem, suam singulis Collegiis alacrem navantibus operam, re mature perpensa una cum venerabilibus fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus, qui Sacrae Congregationi Caeremoniali praepositi sunt, statuimus clara forma et ad tempora accommodata definire, iuxta generales normas communis iuris canonici quod iam sapienter in Codicem redactum est, singulorum constitutionem et privilegia, quae in posterum ratione dumtaxat ac forma quae hic subiicitur, nec prorsus aliter usurpanda erunt, sublatis et revocatis, ad normam can. 22, aliis quibusvis praesenti lege non contentis. Qua occasione, ut diximus, etiam peculiaris privilegia, quae Praelatis in Sacris Romanis Congregationibus Assessoris vel Secretarii munere fungentibus aliisque superius commemoratis concedenda putavimus, ex ordine recensebimus.

Itaque, de Apostolicae plenitudine potestatis, haec quae sequuntur per Apostolicas has Litteras statuimus ac decernimus:

I

DE IPSIS PRAELATORUM ORDINIBUS.

I. Inter Praelatos Romanae Curiae, post Praelatos vulgo «di fiocchetti» nuncupatos, primum locum immediate obtinent, ratione muneris, Excellentissimi Praelati qui in Sacris Romanis Congregationibus Assessoris vel Secretarii munere funguntur, etsi caractere episcopali careant. Attamen verum et proprium Collegium iidem non constituunt.

II. Vera autem Praelatorum Collegia apud Romanam Curiam quattuor numerantur, quae iuxta ordinem praecedentiae hic describuntur, nimirum:

1. Collegium Protonotariorum Apostolicorum de numero Participantium;
2. Collegium Praelatorum Auditorum Sacrae Romanae Rotae;
3. Collegium Clericorum Reverendae Camerae Apostolicae;

4. Collegium Praelatorum Votantium Signaturae Apostolicae; cui quidem Collegio adiacentur, quamquam verum et proprium Collegium non constituunt, Praelati Referendarii eiusdem Signaturae Apostolicae.

III. Hunc praecedentiae ordinem servabunt non ipsa modo Collegia inter se, sed singula uniuscuiusque Collegii membra, hac scilicet ratione, ut qui ad Collegium superius pertineat, praecedat omnia membra Collegiorum inferiorum, Decanis eorundem non exclusis. In Cappella tamen Papali praecedentiae ordo et locus singulis ex membris horum Collegiorum tribuendus determinatur a *Libro Sacrorum Rituum S. R. E.* nec non a Bullis Pontificiis.

IV. In quolibet Collegio collegas ceteros praecedat Decanus, primus inter pares; collegae vero inter se ordinem tenent nominationis secundum tempus quo Litterae Apostolicae in forma brevi datae sunt; quod si has Litteras eodem die habuerint, ordinem temporis quo primum inter Praelatos universim sunt cooptati, secus ordinem recepti sacerdotii, vel tandem, si eodem die sacerdotio sint initiati, ordinem tenent aetatis.

V. Sodales *emeriti* Collegiorum Praelatorum, de quibus agitur numeris XXVIII, LXXXII, CVI et CXXX, modo ad dignitatem superiorem promoti non fuerint, subsequuntur immediate proprii Collegii membra ordinaria; inter se vero ordinem tenent qui numero IV descriptus est.

VI. Quod spectat ad praecedendi rationem Praelatorum relate ad ceteras personas ecclesiasticas vel laicas, haec determinatur a privilegiis uniuscuiusque Collegii; salvo iure praecedentiae Excellentissimis Assessoribus et Secretariis Sacrarum Congregationum aliisque quibusdam collato, ut infra numeris XIX et XXI dicitur.

VII. Habitus praelaticus, vulgo «di formalità», seu in sacris functionibus adhibendus ab omnibus Praelatis Romanae Curiae, de quibus in praesenti Constitutione, sive pertinent ad Collegia praefata, sive non pertinent, ille est quo utuntur Praelati Domestici quique constat veste talari violacei coloris ex lana vel serico, iuxta anni tempora, cum cauda, nunquam tamen explicanda; reflexus in manicis (*paramano*), margines vestis nec non mantelletti torulus (*filettatura*), ocelli et globuli erunt serici et *rubini* coloris. Zona cum nappis erit serica et violacea; violacea quoque erunt collare et caligae. Calceamenta fibulis erunt ornata. Bireto omnino nigro flocculus imponetur violacei coloris et pileo, item nigro, circumducetur chordula violacea cum flocculo eiusdem coloris. Rocchettum opere phrygio seu reticulato (*pizzo*) ornabitur, cui si quid supponatur in manicis (*trasparente*), eiusdem coloris esse debet ac reflexus vestis. Quinam autem sit color violaceus adhibendus, definitur decreto S. C. Caeremonialis die 24 Iunii 1933 lato, cui omnino standum est.

Protonotarii Apostolici utuntur bireto nigro cum flocculo rubini coloris et pileo cum chordula item rubini coloris.

Vacante Sede Apostolica, vestes erunt laneae et nigrae, cuius coloris erunt quoque collare, caligae, zona cum nappis. Rocchettum erit simplex sine opere phrygio seu reticulato. Flocculus bireti et chordula pilei non mutabuntur.

VIII. In functionibus collegialibus et in Cappellis Pontificiis, Praelati quattuor Collegiorum, de quibus agitur, scilicet Protonotarii Apostolici, Auditores S. R. R., Clerici R. C. A., et Votantes Signaturae Apostolicae, deposito mantelletto, induent supra rocchettum cappam laneam cum vel sine pellibus armellineis, prout tempus fuerit hibernum vel aestivum.

In sacris functionibus in quibus ipse Summus Pontifex solemniter celebrat, Praelati de quibus supra dictum est, exceptis Assessoribus et Secretariis Sacrarum Congregationum (n. XVIII) aliisque quibusdam, de quibus num. XXI, et Protonotariis Apostolicis, induent superpelliceum supra rocchettum.

IX. Habitus praelaticus, vulgo *piano*, in civilibus tantum adhibendus, constat veste talari nigra sine palliolo (vulgo *pellegrina*), cum torulo, ocellis et globulis rubini coloris; zona cum laciniis (*frange*) erit violacea et item erunt violacea collare, caligae et pallium talare sericum (*ferraiolone*). Calceamenta habebunt fibulas, pileus chordulam violaceam, firmis quae supra constituta sunt de Protonotariis Apostolicis.

Uti poterunt peramplo pallio talari violaceo (*mantello o tabarro*) absque torulo sed cum subsuto serico violaceo.

Vacante Sede Apostolica pallium talare erit laneum et nigrum.

X. In collegialibus actibus minoris momenti arbitrio Praesidis uniuscuiusque Collegii erit eligere inter habitum praelaticum et cappam.

II

DE EXCELLENTISSIMIS ASSESSORIBUS ET SECRETARIIS
IN SACRIS CONGREGATIONIBUS ROMANIS.

XI. Primus ex Praelatis Officialibus, qui in singulis Sacris Congregationibus Romanis negotiis expediendis praesunt, Assessor vel Secretarius dicitur: Assessor quidem si illius Sacrae Congregationis Praefectus est ipse Romanus Pontifex, Secretarius vero si Praefectus est quidam Pater Cardinalis. Assessores et Secretarii sunt tamen dignitate aequales, salvo ordine praecedentiae num. XIX statuendo.

XII. Assessores et Secretarii, de quibus in numero praecedenti, ex decreto Sacrae Congregationis Caeremonialis die 31 Decembris 1930 lato, *Excellentiae Reverendissimae* titulo fruuntur; ideoque singulorum titulus hic est: Exc̄m̄ ac Rev̄m̄ D. N. N. Assessor (vel Secretarius) Sacrae Congregationis N. (Italice: *Sua Eccellenza Rev.ma Monsignore N. N. Assessore, o Segretario, della Sacra Congregazione N.*).

1. – *Nominatio et muneris occupatio*

XIII. Assessores et Secretarii Sacrarum Congregationum Romanarum nominantur a Summo Pontifice per litteras Cardinalis Secretarii Status, praemonito Cardinali Secretario vel Praefecto respectivae Congregationis.

XIV. Acceptis Litteris Apostolicis in forma brevi nominationis, novus Assessor vel Secretarius suum respectivum Cardinalem Secretarium vel Praefectum primum invisat, ab eoque audiat quando et quomodo munus suum inire debeat, servata forma quae in singulis Congregationibus iamdudum ex consuetudine adhiberi solet. Postea invisat Eminentissimos Cardinales suae Congregationis.

XV. Audientiam Summi Pontificis quamprimum petat ad gratias Beatissimo Patri agendas de sua promotione; itemque Eminentissimum Cardinalem Secretarium Status adeat et, post acceptam possessionem muneris, alios quoque Patres Cardinales invisat. Ceteros autem Praelatos Assessores vel Secretarios Sacrarum Congregationum, cum primum poterit, invisere ne praetermittat.

XVI. Quenam autem sint horum Praelatorum munera et officia e canonibus 242-264 I. C. et ex legibus ac praxi cuiusque Sacrae Congregationis desumatur.

2. – *Facultates et privilegia*

XVII. Singuli Assessores et Secretarii Sacrarum Congregationum omnibus iuribus, privilegiis et insignibus Protonotariorum Apostolicorum de numero Participantium infra (nn. XLI-XLIX) recensendis (iis exceptis quae ad Protonotariorum Collegium qua Collegium pertinent) gaudent *ad personam* durante munere, etiamsi horum Collegio non adscribantur.

XVIII. Pro Consistoriis et Cappellis Pontificiis deinceps *intimationem* accipient a Praefecto caeremoniarum apostolicarum et praefatis functionibus interesse debebunt, in iisque locum habebunt, cappa induti, immediate post Praelatos qui vulgo «di fiocchetti» vocantur.

XIX. Hunc praecedentiae gradum supra alios Praelatos, infra Praelatos vulgo «di fiocchetti» constitutos, etiam episcopali seu archiepiscopali dignitate fulgentes, salvo iure Metropolitae vel Ordinarii loci in suo territorio, habebunt ubique, etiam singuli. Quando vero omnes vel plures simul conveniunt, Assessores et Secretarii qui archiepiscopali aut episcopali dignitate aucti sint, reliquis antecedant, et caeteris paribus, Assessores praecedant Secretarios, servato ordine vigente inter Sacras Congregationes.

XX. His privilegiis fruuntur tantummodo durante munere; deposito vero munere, nisi ad cardinaliciam vel aliam dignitatem assumantur quae cum Protonotarii dignitate componi nequeat, aut nisi aliud expresse caveatur, statim, ipso iure, Protonotarii *ad instar* fiunt, cum omnibus iuribus et privilegiis huic dignitati adnexis.

XXI. Omnia quae de Assessoribus et Secretariis Sacrarum Congregationum Romanarum in hoc capite dicuntur, ea, congrua congruis referendo, dicta intelligantur etiam de aliis Praelatis, quibus memorato decreto Sacrae Congregationis Caeremonialis, die 31 Decembris 1930 lato, titulus *Excellentiae Reverendissimae* agnitus et tributus fuit, id est Magistro seu Praefecto cubiculi secreti Summi Pontificis, Secretario Tribunalis Signaturae Apostolicae, Decano Sacrae Romanae Rotae, Substituto Secretariae Status; qui, salvis peculiaribus officiis et locis alicui ex his Praelatis in Cappellis Papalibus iuxta hanc ipsam Constitutionem, ut infra habetur, forte assignatis, immediate post praedictos Assessores et Secretarios locum habent, servato inter se ordine superius enunciato; si quis vero ex iis sit archiepiscopali vel episcopali dignitate ornatus, ceteris praecedit, sed post Assessores et Secretarios.

III

DE COLLEGIO PROTONOTARIORUM APOSTOLICORUM DE NUMERO PARTICIPANTIUM.

XXII. Collegium Protonotariorum Apostolicorum de numero Participantium constat septem Praelatis quibus iura sunt paria; ex iis qui ceteris nominatione etc., iuxta normam numero IV expositam, antecedit, titulo Decani honestabitur. Collegium ipsum ad pluralitatem suffragiorum nominat Secretarium sacerdotem aliquem extra Collegium hancque nominationem litteris consignat.

XXIII. Titulus Protonotariorum Apostolicorum de numero Participantium erit sequens: R. P. D. Protonotarius Apostolicus (Italice: *Illmo e Revmo Monsignore N. N. Protonotario Apostolico*).

1. – *Nominatio et muneris occupatio*

XXIV. Protonotarii Apostolici de numero Participantium nominantur Litteris Apostolicis in forma brevi. Secretaria Status Summi Pontificis praemonet per litteras de hac nominatione cum eum cuius interest, tum Decanum Collegii Protonotariorum.

XXV. Acceptis litteris e Secretaria Status Summi Pontificis, cooptandus inter Protonotarios audientiam petit eiusdem Summi Pontificis, invisitque obsequii causa Eminentissimum Cardinalem Secretarium Status nec non Decanum et Praelatos Collegii Protonotariorum.

XXVI. Postquam accepit Litteras Apostolicas novus Protonotarius, adstante toto Collegio, vel, in casu extraordinario, coram duobus saltem Protonotariis a Collegio delegatis, munus suum occupat ratione quae describitur: *a)* exhibet Breve nominationis; *b)* professionem Fidei facit ad normam canonis 1406 I. C; *c)* iuramentum fidelitatis addit iuxta peculiarem formulam; *d)* impositionem accipit rochetti, cappae, bireti et pilei semipontificalis; *e)* admittitur tandem ad amplexum Collegarum.

XXVII. Post acceptam possessionem muneris, de qua supra, invisit quoque ceteros Eminentissimos Cardinales itemque ceteros Praelatos Aulae Pontificiae et Romanae Curiae iuxta statuta Collegii.

XXVIII. Si quis Protonotarius de numero Participantium post decem annos a sua cooptatione Collegium relinquit, per novum quinquennium eiusdem privilegiis fruitur: dein, ipso iure, fit Protonotarius *ad instar*. Quod si ante decennium e Collegio discedat, statim, ipso iure, fit Protonotarius *ad instar*. Haec intelliguntur de iis qui Collegium relinquunt nec tamen assumuntur ad dignitatem cardinalicam vel aliam quae componi nequeat cum Protonotarii dignitate. Si vero aliquando, ex gratia pontificia, Protonotarius Participans aliquis declaretur *emeritus*, is omnibus privilegiis honorificis Collegii frui poterit, iuxta numerum V.

XXIX. Habent ubique, sed durante munere tantum ut dictum est num. XVII, insignia et privilegia Protonotariorum Apostolicorum de numero Participantium Excellentissimi Assessores et Secretarii Sacrarum Congregationum alique quidam Praelati qui eis assimilantur (num. XXI).

XXX. Eadem insignia et privilegia, sed durante munere et in proprio territorio tantum, habent etiam Vicarii Apostolici et Praefecti Apostolici, necnon Administratores Apostolici dioecesibus ad tempus dati.

2. – Munera

XXXI. Ad Collegium Protonotariorum pertinet, excepto tempore Sedis Vacantis, officium exarandi praecipua Sedis Apostolicae acta, nec non Consistoriorum publicorum et semipublicorum atque Conciliorum Generalium. Item exarandi acta cum novi Cardinales suos Titulos vel Diaconias in possessionem accipiunt et in aliis quibusdam casibus peculiaribus. Quattuor ex Protonotariorum Collegio semper intersunt Canonizationibus, Conciliis, Consistoriis publicis et semipublicis apud Solium Pontificis ut horum acta pro sua quisque parte exarent.

XXXII. Instrumenta, a Protonotariis confecta, publicam fidem faciunt etsi tantum ab uno Protonotario rogato subsignentur, et alii testes desint.

XXXIII. Unus ex membris Collegii, litteris Secretariae Status Summi Pontificis, adscribitur Sacrae Congregationi Rituum, tamquam Praelatus Officialis. Huic ius et officium competit adsistendi omnibus conventibus Sacrae Rituum Congregationis nec non conventibus qui apud Eñm Cardinalem Praefectum habentur, et, in Urbe, sessionibus processuum Apostolicorum in causis Servorum Dei, in quibus ipse Notarii munere fungitur, iuxta canones 2013, § 2, et 2073 I. C.

XXXIV. Protonotarii qui sint Doctores *in utroque iure* sunt ipso facto Praelati Referendarii Signaturae Apostolicae.

XXXV. Post suppressum Collegium Abbreviatorum de *Parco Maiore* quod dicebatur, duo Protonotarii Apostolici per vices Bullas omnes subsignant quae in Cancellaria Apostolica dantur.

XXXVI. Pertinet ad Collegii Decanum Bullam indictionis Anni Sancti primo vulgare, quod officium alias ad Abbreviatorem Curiae pertinebat.

XXXVII. Conclavis tempore, Protonotariorum est, emisso iuramento, Rotam custodire ipsis assignatam, quod peragunt habitu praelaticio induti de quo in n. VII.

3. – Facultates

XXXVIII. Collegium Protonotariorum Apostolicorum nominare potest semel quotannis unum Protonotarium Apostolicum *titularem* seu *honorarium*, iuxta Constit. *Cum innumeri* Pii VII, diei 13 Decembris 1818, et Litteris Apostolicis a Pio X, motu proprio datis *Inter multiplices*, nn. 59 et 60, cum iuribus in iisdem Litteris statutis, nn. 59-76.

XXXIX. Collegium condere potest atque reformare propria Statuta, nec indiget ad hoc ulla cuiusvis approbatione, modo ne quid statuatur quod iuri communi vel praesenti Constitutioni et Legi propriae adversetur.

XL. Ad negotia propria tractanda, de quibus agitur in numeris XXXVIII, XXXIX, Protonotarii collegialiter conveniunt.

4. – Privilegia

XLI. Protonotarii Apostolici de numero Participantium, hoc ipso Praelati sunt Domestici et propterea Familiares Summi Pontificis. Eximuntur ab iurisdictione Ordinariorum locorum.

XLII. Vestibus praelaticis utuntur iuxta dicta in numeris VII, VIII, IX et X.

XLIII. Gaudent iure Pontificalium iuxta Litteras Apostolicas a Pio X motu proprio datas *Inter multiplices*, nn. 5-9.

XLIV. In Missis cum cantu, sed non pontificalibus, et in Missis lectis cum aliqua solemnitate iis tantum honoris signis uti possunt, quae in Litteris Apostolicis a Pio X motu proprio datis, *Inter multiplices*, n. 10, recensentur. In aliis vero Missis lectis, a simplici sacerdote ne differant, nisi in usu Palmatoriae, ut ibidem cavetur, salva tamen concessione numeri sequentis huius Constitutionis.

XLV. Annulo gemmato semper uti possunt in omnibus sacris functionibus, Missa privata non exclusa.

XLVI. Privilegio gaudent Oratorii privati et altaris portatilis ad normam sacrorum Canonum. Omnes autem fideles qui ipsorum Missae assistant, praecepto de Missa audienda rite planeque satisfaciunt. Semper vero et ubique Calendario Romano uti possunt.

XLVII. Pro Consistoriis et Cappellis Pontificiis *intimationem* accipiunt a Praefecto caeremoniarum apostolicarum et praefatis functionibus omnes interesse tenentur. In hisce functionibus duo Protonotarii per vices fimbrias faldae Pontificis sustinent – in Cappellis autem ante et post sacram functionem – a quo tamen officio Decanus semper eximitur. In Cappellis Pontificiis eum locum tenent qui in *Libro Sacrorum Rituum S. R. E.* et in Bullis Pontificiis iis adscribitur.

XLVIII. Candelas, Palmas et *Agnus Dei* accipiunt non aliter ac Episcopi ad Solium Pontificium Assistentes. Ius insuper habent ad numismata argentea quae tradi solent cum fit novi Summi Pontificis coronatio et quotannis in festo Ss. Petri et Pauli.

XLIX. Ius habent gratuito accipiendi Litteras Apostolicas, etiam sub plumbo quae dicuntur, pro quolibet Beneficio quod sibi conferatur.

L. Tandem iure gaudent, salvo peculiari privilegio, praecedendi ecclesiasticis personis quibuslibet, quae sint inferiores Episcopis, etiam tantum electis et confirmatis, modo ne eae personae sint Ordinarii locorum (Can. I. C. 198) in proprio territorio, vel ne sint Praelati vulgo «di fiocchetti», aut Assessores vel Secretarii Sacrarum Congregationum Romanarum, aut Praelati de quibus num. XXI actum est.

LI. Quod spectat ad privilegia *emeritorum*, vigere pergit n. XXVIII.

LII. Cum Protonotarius de Collegio aliquis vita functus fuerit, sodales eius exsequiis inferesse tenentur.

PROTONOTARII APOSTOLICI SUPRANUMERARII, AD INSTAR ET TITULARES

LIII. Praeter Collegium Protonotariorum Apostolicorum de numero Participantium tres numerantur gradus Protonotariorum Apostolicorum, qui tamen Collegium nullo modo constituunt, et sunt qui sequuntur: Protonotarii *supranumerarii*, Protonotarii *ad instar* et Protonotarii *titulares seu honorarii*.

LIV. Protonotarii *supranumerarii* sunt ii qui Canonatu potiuntur in Basilicis Patriarchalibus Urbis, scilicet Lateranensi, Vaticana et Liberiana, modo Litteras Apostolicas in forma brevi Praelati Domestici acceperint et iusiurandum emisissent. Item Canonici quarundam aliarum Ecclesiarum extra Urbem. Priores tamen titulo praefato insigniti erunt *ad vitam*, posteriores vero *durante munere*.

Quod si posteriores nominati fuerint Praelati Domestici ob personae merita, dispositionibus subsint contentis in Apostolicis Litteris a Pio X motu proprio datis, *Inter multiplices*, nn. 14, 34, 41.

LV. Munera, iura, privilegiaque Protonotariorum *supranumerariorum* ea erunt quae descripta sunt in Apostolicis Litteris a Pio X motu proprio datis, *Inter multiplices*, sub numeris 13-41, 80.

LVI. Protonotarii *ad instar*, praeter eos qui numeris XX et XXVIII describuntur, ii erunt quos Summus Pontifex hac dignitate insigniverit, nec non qui Canonatu in quibusdam determinatis Capitulis potiantur. Priores erunt Protonotarii *ad instar ad vitam*, posteriores vero *durante munere*.

Quod si posteriores nominati fuerint Praelati Domestici ut personae privatae, subiecti erunt dispositionibus contentis in Apostolicis Litteris a Pio X motu proprio datis, *Inter multiplices*, sub numeris 43, 50, 58.

LVII. Munera, iura, privilegiaque Protonotariorum *ad instar* ea sunt quae descripta sunt in Apostolicis Litteris a Pio X datis, *Inter multiplices*, nn. 42-58, 80.

LVIII. Protonotarii *titulares seu honorarii* ii erunt quos nominaverit ipse Summus Pontifex vel Collegium Protonotariorum iuxta num. XXXVIII. Sunt quoque Protonotarii *titulares* omnes Vicarii

Generales et Vicarii Capitulares nec non Canonici quorundam Capitulorum. Recensiti omnes habentur Praelati extra Urbem, sed Familia Pontificiae non sunt adscripti, neque vestibus praelaticis in Curia Romana (quavis huiusmodi concessione particulari penitus abrogata) uti possunt, nisi forte quis per Apostolicas Litteras in forma brevi Praelatus domesticus nominatus fuerit ad personam. Qui autem eiusmodi titulo intuitu personae insignitus fuerit, dispositionibus subiectus erit, quae in Apostolicis Litteris a Pio X motu proprio datis, *Inter multiplices*, n. 74, habentur.

LIX. Protonotariorum *honorariorum* munera, iura, privilegiaque describuntur in praefatis Litteris Apostolicis, sub numeris 59-76.

IV

DE COLLEGIO PRAELATORUM AUDITORUM S. ROMANAE ROTAE.

LX. Collegium Praelatorum Auditorum Sacrae Romanae Rotae constat Praelatis quibusdam, qui Iudicum Apostolicae Sedis munere ordinario funguntur; gradu pari hi sunt et Decani titulum assumit qui sociis nominatione etc. praecedit, iuxta numerum IV. Eorum numerus augeri vel minui potest pro necessitate proque Summi Pontificis suprema voluntate.

LXI. Titulares Praelatorum Auditorum erit: R. P. D. Auditor S. E. Rotae (Italice: *Illmo e Revmo Monsignore N. N. Prelato Uditore della Sacra Romana Rota*). Decanus vero titulo *Excellentiae Reverendissimae* iam insignitur, aliisque facultatibus et privilegiis numero XXI descriptis.

1. – *Nominatio et muneris occupatio*

LXII. Praelati Auditores nominantur per Litteras Apostolicas in forma brevi; Secretaria Status Summi Pontificis litteris praemonet de hac nominatione cum eum cuius interest, tum Decanum Collegii Praelatorum Auditorum.

LXIII. Acceptis litteris e Secretaria Status Summi Pontificis, cooptandus in Praelatum Auditorem audientiam petit eiusdem Summi Pontificis, invisitque obsequii causa Eminentissimum Cardinalem Secretarium Status nec non Decanum et Praelatos Collegii Auditorum.

LXIV. Post suam nominationem novus Praelatus Auditor, die a Decano statuenda, possessionem in sui officii coram universo Collegio Rotali ratione quae sequitur: *a)* indutus habitu ad normam n. IX, facit professionem fidei iuxta canonem I. C. 1406 et nuncupat iusiurandum iuxta propriam Rotae formulam, idque unus ex Notariis, de quibus est sermo in numero LXXXIV, scriptis refert; *b)* amplexum Collegiarum accipit; *c)* in possessionem novissimi stalli in aula iudiciali immittitur.

LXV. Post captam possessionem muneris de qua supra, novus Praelatus Auditor invisit obsequii causa ceteros Eminentissimos Cardinales.

LXVI. Praelati Auditores officio cedunt cum illud renuntiant ipsi, vel ad munus eliguntur quod cum illo componi nequeat, vel 75^{um} aetatis annum ineunt.

2. – *Munera*

LXVII. Munera Praelatorum Auditorum describuntur in canonibus I. C. 1598-1608 inque Lege Propria S. R. Rotae diei 29 Iunii 1908, cc. 1-34.³³⁴

LXVIII. Annus iuridicus initur: *a)* per celebrationem Missae de Spiritu Sancto in Palatio Apostolico, cui assistunt Praelati Auditores toga induti et biretum doctorale prae manibus habentes, Officiales S. R. Rotae, Advocatique Rotaes; *b)* finita Missa, post cantatum hymnum *Veni Creator Spiritus*, Decanus coram Crucifixo genuflexus, Auditoribus circumstantibus et praesente Notario

³³⁴ *Hodie dices*: inque Normis S. R. Rotae Tribunalis, d. 29 Iunii 1934, art. 12 ss.

formulam iurisiurandi legit ipse prior et postea singuli legunt Auditores; *c)* hisce peractis, Auditores soli admitti solent ad privatam audientiam Summi Pontificis, deinde, cum ceteris qui descriptae caeremoniae interfuerint ad publicam seu solemnem, in qua, R. P. solio assidente, Decanus sermonem habet anni iuridici prolusivum petitque benedictionem apostolicam super personas et futuram S. R. Rotae operam; *d)* tandem Summo Pontifici praesentat eos omnes qui huic Sacro Tribunali sunt addicti. Post haec Decanus cum Collegis aliisque qui ex officio huic caeremoniae interfuerunt, obsequii causa Eminentissimum Cardinalem Secretarium Status invisit.

LXIX. Duo Praelati Auditores secunda vice promulgant Bullam latinam et italicam solemnem indictionis Anni Sancti. Tres antiquiores Auditores Sacrae Rituum Congregationi adscribuntur ipso facto tanquam Praelati Officiales.

LXX. Assidente Conclavi, Rotam custodiunt Cardinalibus reservatam, emisso iuramento et habitu praelaticio induti ad normam numerorum VII et IX.

3. – Privilegia

LXXI. Statim a sua nominatione Auditores, ipso facto fiunt Praelati Domestici et Familiares Summi Pontificis et hanc dignitatem retinent quamdiu munere Auditorum funguntur vel cum *emeriti* declarantur. Eximuntur insuper a iurisdictione Ordinariorum locorum. Qui a munere cedunt nec declarantur *emeriti*, privilegiis fruuntur a Clemente XIV Constitutione *Cum primum* diei 16 Maii 1770 n. 6 concessis, quatenus tamen in praesenti Constitutione contineantur. Qui autem antequam Auditores nominarentur erant Protonotarii Apostolici *ad instar* vel *titulares*, hos titulos servant etiam post ipsorum nominationem ad munus Auditorum. Qui tandem antequam Auditores nominarentur dignitate gaudebant Protonotariorum de numero Participantium vel *supranumerariorum*, hanc dignitatem deponunt, salvis praescriptis in numeris XXVIII et LVI, et salvis privilegiis Excellentissimo Sacrae Romanae Rotae Decano numero XXI tributis.

LXXII. In functionibus forensibus togam super habitum p̄anum induunt, et biretum doctorale, ornatum torulo et flocculo rubini coloris, gestant. Extra functiones forenses vestibus utuntur iuxta numeros VII, VIII, IX et X.

LXXIII. Gaudent iure Pontificalium eodem modo atque de Protonotariis Apostolicis de numero Participantium dictum est supra, numero XLIII.

LXXIV. Privilegium habent Oratorii privati et altaris portatilis ad normam sacrorum Canonum; omnes vero qui ipsorum Missae assistant, praecepto de Missa audienda rite planeque satisfaciunt. Semper vero et ubique Calendario Romano uti possunt.

LXXV. Cum sacrum faciunt sive privatim sive solemniter, habitu tamen praelaticio induti, non tantum iis uti licet Palmatoria sed etiam Canone et Urceo, aliisque privilegiis quibus Protonotarii Apostolici de numero Participantium fruuntur.

LXXVI. *Intimationem* accipiunt pro functionibus caeremoniisque pontificiis ab ipso Praefecto caeremoniarum apostolicarum iisque omnes intersunt.

LXXVII. Auditores sunt Subdiaconi Apostolici. In Missa Pontificia pro coronatione Summi Pontificis inque ineunda ab Eodem possessione Basilicae Ss̄m̄i Salvatoris in Laterano, tunicellam subdiaconalem induunt. Qui quartus venit e praesentibus iuxta praecedentiam numero IV statutam, Subdiaconum agit in omnibus pontificalibus Summi Pontificis; qui veniunt secundus et tertius faldam sustentant; novissimus fungitur semper munere Cruciferi; sedent vero omnes in ultimo throni gradu in Cappella papali. Decanus (vel is qui eius vices gerit) Mitram vel Tiaram fert Pontificis.

LXXVIII. In pontificali Summi Pontificis unus ex Auditoribus fert Summo Pontifici manutergium cum manus lavat, alius vero fert, quoties oportuerit, Summo Pontifici Sacrum Pallium; si vero ipse Summus Pontifex in Episcopum aliquem consecret, alicuius ex Auditoribus erit mappulas consecrando imponere.

LXXIX. Adstant quoque Auditores benedictioni Sacrorum Palliorum nec non impositioni et traditioni eorundem; item solemni benedictioni *Agnorum Dei* qui dicuntur, quique ipsis quoque

distribuuntur. In festo praeterea Ss. Petri et Pauli singuli Praelati Auditores argenteum numisma unum accipiunt, praeter Decanum, cui duo numismata iure obtingunt. Eidem Decano quotannis conceduntur agni ex quorum lana Pallia Archiepiscoporum conficiuntur, ad normam Constitutionis *Rerum ecclesiasticarum*, diei 12 Augusti 1748, Benedicti XIV.

LXXX. Litterae omnes Apostolicae gratuito Auditoribus obveniunt. Facultatem habent eos retinendi legendique libros prohibitos qui de iure tractant, et permittendi ut huiusmodi libros legant qui eorum studia adiuvant.

LXXXI. Salvo peculiari privilegio, omnibus iis ecclesiasticis personis praecedunt, quae inferiores sint Protonotariis Apostolicis de numero Participantium.

LXXXII. Ex Auditoribus qui *emeriti* declarati fuerint, iisdem fruuntur privilegiis ac ordinarii Auditores, eum ea tantum limitatione quae numero V describitur.

LXXXIII. Funus pro Collegis vita functis fit in ecclesia parociae defuncti vel in alia quam ipse elegerit, Collegio ipso praesente et in expensas conferente. Si mors extra Urbem acciderit, funus celebrabitur in ecclesia S. Luciae «della Tinta», nisi Collegium aliam elegerit. Quotannis vero, mense Novembri in eadem ecclesia iusta funebria persolventur pro omnibus simul Auditoribus proque iis omnibus qui ad S. R. Rotam pertinuerunt.

4. – *Officiales Collegii*

LXXXIV. Officiales Rotaes iuxta praecedentiae ordinem sunt qui sequuntur: Promotor Iustitiae; Defensor vinculi; Notarii; Archivi Custos; Scriptores; Rationum ductor; Distributor. Promotor Iustitiae et Defensor vinculi proponuntur a Collegio et nominantur a Summo Pontifice: alii Officiales eliguntur, concursu adhibito, a Collegio, et a Summo Pontifice confirmantur.

LXXXV. Pertinent ad S. R. Rotam, ut advocati nativi, Advocati Consistoriales, itemque partes in ea habent Procuratores Sacrorum Palatiorum Apostolicorum. Utrique praecedendi ordinis normam sumunt a tempore nominationis.

V

DE COLLEGIO CLERICORUM REVERENDAE CAMERAE APOSTOLICAE.

LXXXVI. Collegium Clericorum Reverendae Camerae Apostolicae constat octo Praelatis quorum antiquior, ad normam numeri IV, titulum assumit Decani. A Collegio, ad pluralitatem suffragiorum, nominatur Secretarius extra Collegium, idque in acta refertur.

LXXXVII. Titulus Clericorum R. C. A. est R. P. D. Clericus Reverendae Camerae Apostolicae. (Italice: *Illmo e Revmo Monsignore N. N., Chierico della Reverenda Camera Apostolica*).

1. – *Nominatio et muneris occupatio*

LXXXVIII. Clerici Rev. Camerae Apostolicae nominantur per Breve Apostolicum; Secretaria Status Summi Pontificis praemonet per litteras de hac nominatione cum eum cuius interest, tum Decanum Collegii R. C. A.

LXXXIX. Acceptis litteris a Secretaria Status, cooptandus in Clericum Camerae audientiam petit Summi Pontificis, invisitque Eminentissimum Cardinalem Secretarium Status, Eminentissimum Cardinalem Camerarium S. R. E., Praelatos Camerales, Decanum et Clericos Camerae.

XC. Postquam acceperit Litteras Apostolicas in forma brevi, novus Clericus Camerae, die ac hora ab Eminentissimo Cardinali Camerario statutis, possessionem init sui muneris, adstante Collegio, in residentia ipsius Cardinalis, in aula throni.

XCI. Huic actui intersunt, praeter Decanum et Clericos R. C. A. indutos veste nn. VIII et X descripta, etiam Secretarius-Cancellarius Rev. Camerae Apostolicae, ut Notarium agat, nec non

Secretarius Collegii. Praelati Camerales, scilicet Vice Camerarius, Auditor generalis, Thesaurarius generalis, si actui intersint, habitum induunt numero VIII descripto.

XCII. Eminentissimus Cardinalis Camerarius, indutus mozeta supra rocchettum, Magistro Caeremoniarum apostolicarum ei adsistente, cumque suis nobilibus aulicis, sedet in throno, adstantque ad dexteram Clerici Camerae antiquitatis ordine dispositi iuxta n. IV, ad sinistram Praelati Camerales, dignitatis ordine subsequentes. Si haec caeremonia in aliquo Palatio Apostolico vel Camerali peragatur vel etiam in aliquo Conventu seu loco pio, Eminentissimus Cardinalis supra rocchettum etiam mantelletum adhibebit.

XCIII. Novensilis Clericus Camerae, habitu praelaticio indutus, cum solo tamen mantelletto sine rocchetto, coram Eminentissimo Cardinali genuflexus: *a)* exhibet Litteras Apostolicas in forma brevi suae nominationis, quas legit Secretarius-Cancellarius R. C. A.; *b)* facit professionem fidei, iuxta canonem I. C. 1406, additque fidelitatis iusiurandum ex praescripta formula, Secretario-Cancellario tanquam Notario R. C. A. id in scriptis referente, qui etiam fidem facit, in *Litteris Apostolicis*, de praestito iuramento et quae scripserit legit; *c)* deposito mantelletto, novus Praelatus accipit ab Eminentissimo Cardinali impositionem rocchetti, cappae et bireti hac formula: *Esto Clericus Reverendae Camerae Apostolicae*; *d)* admittitur demum ad amplexum Eminentissimi Cardinalis et Collegiarum.

XCIV. Installatio, quae dicitur, novi Clerici fit in aula quae ut Collegii sedes habetur, in qua Eminentissimus Cardinalis Camerarius, cum Collegio Clericorum R. C. A. et Praelatis Cameralibus eo ordine sedent qui n. XCII descriptus est. Novensilis vero Clericus post omnes suos Collegas sedet et subsignat scriptam testationem praestiti a se iuramenti. Quod quidem documentum subsignatur quoque ab Eminentissimo Cardinali Camerario et servatur in Archivo Camerali.

XCV. Postquam novus Clericus hac ratione possessionem muneris ceperit, invisit alios Eminentissimos Cardinales nec non altiores Praelatos Aulae Pontificiae et Curiae Romanae iuxta consuetudinem.

XCVI. Clerici Camerae officio cedunt cum illo se abdicant vel ad munus transferuntur quod cum eo componi nequeat.

2. – Munera

XCVII. Ad normam Constitutionis *Vacante Sede Apostolica* Pii X diei 25 Decembris 1904 et canonis I. C. 262, Collegii Clericorum R. C. A. est iuvare Eminentissimum Cardinalem Camerarium in curandis et administrandis bonis et iuribus temporalibus Sanctae Sedis, praesertim tempore Sedis vacantis.

XCVIII. Clerici R. C. A., Praefecto Caeremoniarum apostolicarum *intimationem* faciente, intersunt recognitioni quam de Cadavere defuncti Summi Pontificis iuxta praescriptum ritum facit Eminentissimus Cardinalis Camerarius. Collegii Secretarius-Cancellarius, ut Notarius R. C. A., actum praefatae recognitionis rogat.

XCIX. Recognitione ut supra facta, Clerici R. C. A. convocantur ab ipso Eminentissimo Cardinali Camerario atque conveniunt apud eundem Cardinalem pro distributione officiorum singulis committendorum iuxta normas Collegii huius proprias.

C. Acta Sanctae Sedis, hac ipsa Sede vacante, aliquis e Clericis Camerae rogatus exarat, atque Notarius ipsius Camerae Apostolicae. Instrumentum vero seu scriptum testimonium fidem faciens de tumulatione defuncti Pontificis in Vaticana Basilica conficit legitque Notarius Capituli eiusdem Basilicae. Postea Clericus unus R. C. A. nec non delegatus aliquis a Magistro secreti Cubiculi defuncti Pontificis ac SS. Pal. Apostolicorum Praefecto separatim documenta conficiunt quae fidem faciant peractae tumulationis, primus coram Reverenda Camera Apostolica, alter coram Magisterio Cubiculi ac Praefectura Sacrorum Pal. Ap.

CI. Clerici omnes R. C. A. et Secretarius-Cancellarius eiusdem documento muniuntur Eminentissimi Cardinalis Camerarii ad modum tesserae ut liberum habeant aditum ad SS. PP. AA. aedesque ab his dependentes quandocumque sua munera implere in iisdem teneantur.

CII. Cardinalis Camerarius aliquem e Clericis R. C. A. nominat ut simul cum Secretario-Cancellario R. C. A. in aede eius qui Custos est Conclavis, actum rogatus exaret de externa eiusdem Conclavis clausura, adstantibus Marescallo et Commissario Generali Conclavis et Governatore Civitatis Vaticanae.

CIII. Clerici Camerae, postquam in Cappella Sixtina, ante clausuram Conclavis praescriptum iuramentum emisissent coram Cardinali Decano et Secretario Sacri Collegii, una cum aliis Collegiis Praelaticis, vigilantiam exercent circa Rotam Conclavis ipsis assignatam, habitu induti praelaticio iuxta numeros VII et IX.

CIV. Post electionem novi Pontificis et datam iussionem aperiendi Conclave, Clerici Camerae cum Secretario-Cancellario eiusdem, et ipsi obsequium et obedientiam Electo exhibent. Eorum vero unus actum rogat de aperiitione Conclavis, adsistentibus ceteris, idque coram Marescallo et Commissario Generali Conclavis et Governatore Civitatis Vaticanae.

3. – Privilegia

CV. Clerici Camerae eo ipso sunt Praelati Domestici et Familiares Summi Pontificis, horumque propterea gaudent privilegiis.

CVI. Clerici Camerae habitu praelaticio utuntur, iuxta numeros VII, VIII, IX et X.

CVII. Cum sacrum faciunt sive privatim sive solemniter, habitu tamen praelaticio induti, non tantum iis uti licet Palmatoria, sed etiam Canone et Urceo.

CVIII. Privilegio gaudent Oratorii privati, et altaris portatilis. Fideles omnes qui ipsorum Missae assistant, praecepto de Missa audienda rite planeque satisfaciunt. Kalendano romano semper et ubique uti possunt.

CIX. *Intimatio* pro functionibus pontificiis a Praefecto caeremoniarum apostolicarum fit eorum Decano qui de ea singulos Collegas monet. Tenentur vero omnes functionibus praefatis interesse.

CX. In functionibus pontificalibus Domini Nostri Papae, Decanus vel alius e Collegio Clericorum Camerae tradit gremiale. In benedictione *Rosae aureae* quae dicitur, Decanus vel alius e Clericis R. C. A. eam sustentat et custodit. Similiter in nocte Natalis Domini sustentat Ensem et magnum Pileum (*Stocco e Berrettone*) cum a Summo Pontifice his insignibus benedictio datur. Assistunt vero sollemni benedictioni *Agnorum Dei* et intersunt quoque binae promulgationi universalis iubilaei.

CXI. In Cappellis Pontificiis eum tenent locum qui describitur in *Libro Sacrorum Rituum S. R. E.* atque in Bullis Pontificiis. Sedent vero in infimo gradu Solii.

CXII. Clerici Camerae ab Ordinariorum iurisdictione eximuntur, dum in Urbe domicilium habent, et Litteras quaslibet Apostolicas gratuito accipiunt.

CXIII. Numisma accipiunt quod distribui solet in festo SS. Petri et Pauli.

CXIV. In sessionibus et congregationibus Reverendae Camerae Apostolicae Collegium Clericorum Camerae sedet ad dexteram Eminentissimi Cardinalis Camerarii, Praelati vero Camerales ad sinistram eiusdem.

CXV. Collegium Clericorum Rev. Camerae Apostolicae, quoad ius praecedentiae, sequitur Collegium Auditorum Sacrae Romanae Rotae, sed anteit Collegium Votantium Signaturae Apostolicae.

CXVI. Si Clerici R. C. A. declarati fuerint *emeriti*, munera quidem aliorum Clericorum Camerae non praestant amplius, privilegiis vero eorundem frui perseverant, salvo praescripto numeri V.

CXVII. Cum quis Collega vita fuerit functus, iusta eidem funebria persolvuntur ab omnibus eius Collegis.

VI

DE COLLEGIO PRAELATORUM VOTANTIUM SIGNATURAE APOSTOLICAE
ET DE PRAELATIS REFERENDARIIS EIUSDEM.

DE COLLEGIO PRAELATORUM VOTANTIUM

CXVIII. Praelati Votantes Signaturae Apostolicae constituunt verum propriumque Collegium: hoc autem constat novem sodalibus, e quibus septem sunt de numero, quorum antiquior, iuxta numerum V, titulo Decani honestatur; reliqui duo sunt supranumerarii; qui omnes, tam de numero quam supranumerarii, inter Praelatos Referendarios eligendi sunt, nullumque habent fixum emolumentum. Officiales vero huic Collegio non adiiciuntur.

CXIX. Titulus sodalium huius Collegii est: R. P. D. Votans Signaturae Apostolicae (Italice: *Illmo e Revmo Monsignore N. N. Prelato Votante della Segnatura Apostolica*).

1. – *Nominatio et muneris occupatio*

CXX. Praelati Votantes Signaturae Apostolicae, nominantur a Summo Pontifice per Litteras Apostolicas in forma brevi; Secretaria Status eiusdem Summi Pontificis litteris praemonet de nominatione eum cuius interest, nec non Cardinalem Praefectum Signaturae, Exc̄m Secretarium huius Tribunalis et Decanum Collegii Praelatorum Votantium.

CXXI. Acceptis litteris e Secretaria Status Summi Pontificis, cooptandus inter Praelatos Votantes audientiam petit eiusdem Summi Pontificis, invisitque obsequii causa Eminentissimum Cardinalem Secretarium Status, Cardinalem Praefectum Signaturae Apostolicae, Exc̄m Secretarium huius Tribunalis, Decanum et Praelatos Collegii cui adscitus est.

CXXII. Cum Litteras Apostolicas in forma brevi accepit, novus Praelatus Votans possessionem in it sui muneris coram Collegio, in Oratorio Eminentissimi Praefecti, indutus habitu ad normam nn. VIII et X et ratione quae sequitur: *a)* Litteras Apostolicas nominationis exhibet quas, iussus ab Eminentissimo Cardinali Praefecto, legit Collega aliquis; *b)* Professionem fidei facit ad normam canonis I. C. 1406; *c)* addit iusiurandum fidelitatis ex speciali formula; *d)* accipit impositionem bireti praelaticii ab Eminentissimo Cardinali Praefecto edicente: *Esto Praelatus Votans Signaturae Apostolicae*; *e)* admittitur ad amplexum Collegarum; *f)* Decanus vel alius ex Praelatis Votantibus in scriptis redigit quae acta sunt in hac muneris occupatione scriptoque subsignant Eminentissimus Cardinalis Praefectus et Collegium Votantium; *g)* formula iurisiurandi a novo Votante subsignata asservatur in Archivo Collegii; *h)* Eminentissimus Cardinalis Praefectus novensili Praelato Votanti documentum tradit de praestito iureiurando.

CXXIII. Post initam muneris possessionem iuxta superiorem numerum, novus Praelatus Votans invisit quoque alios Eminentissimos Cardinales.

CXXIV. Praelati Votantes Signaturae officio cedunt cum illi renuntiant vel cum ad munus dignitatemve eliguntur quae cum priore nequeat componi.

2. – *Munera*

CXXV. Praelatorum Votantium est Consultores agere apud Sacrum Tribunal Signaturae Apostolicae Eminentissimosque Cardinales Iudices iuvare, iuxta Regulas ab hoc Sacro Tribunali servandas. Scilicet: *a)* causas quaslibet vel quaestiones examinant quae proponendae sunt in Congressibus Signaturae, de iis in scriptis referunt atque disceptationibus intersunt cum suffragio *consultivo*, cum in quaestionibus *iuris* tum in quaestionibus *facti*; *b)* disceptationem oralem inter partes contententes petere possunt, quae si ab Exc̄m Secretario Sacri Tribunalis concedatur, eidem interesse et partem in eadem habere possunt; *c)* munere funguntur Promotoris iustitiae nec non, in causis matrimonialibus, Defensoris Vinculi; *d)* suffragium, rogati, ferre debent *pro veritate* in causis ad Plenariam Signaturam delatis, quo in casu invitantur ad adsistendum huiusmodi causis, ut de suo

suffragio dent explicationem, si forte de eo interrogentur; *e)* cum rescriptum prodierit ut exaretur decisio, alicui ex Votantibus munus incumbit eam in scriptis referendi et subsignandi; *f)* cum Summus Pontifex iusserit, processiculum conficiunt in electione novorum Referendariorum qui a Votantibus iuvantur in suo munere addiscendo.

CXXXVI. Conclavis tempore ad Rotam sibi assignatam, emissio iuramento, servitium et operam praestant, habitu praelatico induti iuxta nn. VII et IX.

3. – Privilegia

CXXXVII. Praelati Votantes Signaturae Apostolicae, qui sunt Praelati Domestici et Familiares Summi Pontificis, haec privilegia sibi propria habent quae sequuntur: *a)* eximuntur ab iurisdictione Ordinariorum, modo et quousque suum domicilium habeant in Urbe et eximuntur a taxis solvendis pro Litteris Apostolicis quae in eorum favorem expediuntur; *b)* in Cappellis Papalibus cumque sacras functiones ipse Summus Pontifex agit, munere Acolythorum funguntur, idque etiam in aula Paramentorum; *c)* vestes praelaticas adhibent iuxta nn. VII, VIII, IX, X; *d)* gaudent privilegio altaris portatilis et Oratorii privati; quicumque vero ipsorum Missae assistant praecepto de Missa audienda rite planeque satisfaciunt; *e)* Calendario romano semper et ubique uti possunt.

CXXXVIII. *Intimationem* accipiunt ab ipso Praefecto Caeremoniarum Pontificis pro Consistoriis et Cappellis Papalibus, quibus omnes interesse debent et eum locum tenent qui describitur in *Libro Sacrorum Rituum S. R. E.* atque in Bullis Pontificiis, scilicet, post Clericos Camerae. Decani Praelatorum Votantium est Referendariis *intimationem* facere pro hastis baldachini ferendis sub quo Summus Pontifex incedit.

CXXXIX. Numisma accipiunt quod distribui solet in festo Ss. Petri et Pauli.

CXXX. Ex Praelatis Votantibus qui *emeriti* declarati fuerint, iisdem fruuntur privilegiis ac Votantes ordinarii, cum ea tantum limitatione quae numero V describitur.

CXXXI. Exc^m Secretarius Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae gaudet facultatibus et privilegiis numero XXI descriptis. Idem vero Secretarius titulo *Excellentiae Reverendissimae* iam insignitur.

CXXXII. Cum quis Collega vita functus fuerit, Collegae ceteri eius exsequiis intersunt.

DE PRAELATIS REFERENDARIIS SIGNATURAE APOSTOLICAE

CXXXIII. Praelati Referendarii verum et proprium Collegium non constituunt; hi tanquam consultores et numero indeterminato operam suam praestant in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae, iuxta proprias normas.

CXXXIV. Decanus Praelatorum Votantium accipit et defert Praelatis Referendariis iussiones circa functiones papales vel alios quosdam actus.

CXXXV. Titulus Praelatorum Referendariorum est: R. P. D. Referendarius Signaturae Apostolicae (Italice: *Ill^{mo} e Rev^{mo} Monsignore, Monsignor N. N., Prelato Referendario della Segnatura Apostolica*).

1. – Nominatio et muneris occupatio

CXXXVI. Salva dispositione numeri XXXIV huius Constitutionis de Protonotariis Apostolicis de numero Participantium qui sint Doctores in utroque iure, alii Praelati Referendarii Signaturae Apostolicae nominantur per Litteras Apostolicas in forma brevi, quae nominatio, litteris Secretariae Status Summi Pontificis, statim nuntiatur ei cuius interest, Eminentissimo Cardinali Praefecto et Exc^m Secretario Supremi Tribunalis nec non Decano Praelatorum Votantium.

CXXXVII. Acceptis litteris Secretariae Status, cooptandus inter Praelatos Referendarios audientiam petit Summi Pontificis, invisitque Eminentissimum Cardinalem Secretarium Status, nec

non Eminentissimum Cardinalem Praefectum Sacri Tribunalis, Exc̄mum Secretarium Signaturae Apostolicae, Decanum et alios Praelatos Votantes.

CXXXVIII. Habitis Litteris Apostolicis, novus Praelatus Referendarius possessionem accipit ab Eminentissimo Cardinali Praefecto Signaturae Apostolicae, in huius Oratorio, coram Exc̄mo Secretario eiusdem Signaturae Apostolicae, Decano et Praelatis Votantibus, indutus rocchetto et mantelletto, ratione quae sequitur: *a)* Apostolicas Litteras nominationis exhibet quas Praelatus aliquis ex Votantibus, iussus ab Eminentissimo Cardinali Praefecto, legit; *b)* professionem fidei facit ad normam canonis I. C. 1406; *c)* addit iusiurandum fidelitatis secundum praescriptam formulam; *d)* accipit impositionem bireti praelatici ab Eminentissimo Cardinali Praefecto edicente: *Esto Praelatus Referendarius Signaturae Apostolicae;* *e)* admittitur ad amplexum Praelatorum adstantinm; *f)* Decanus vel alius ex Praelatis Votantibus in acta refert muneris occupationem, scriptoque subscribit Eminentissimus Cardinalis Praefectus cum Praelatis adstantibus; *g)* formula iurisiurandi a novo Referendario subsignata asservatur in Archivo Signaturae Apostolicae.

CXXXIX. Post initam muneris possessionem iuxta superiorem numerum, novus Praelatus Referendarius invisit quoque ceteros Eminentissimos Cardinales.

CXL. Munus Referendariorum inter dignitates ecclesiasticas computatur et perseverare simul potest cum alia quavis dignitate ecclesiastica, Cardinalatu excepto.

2. – Munera

CXLI. Munera Praelatorum Referendariorum describuntur in *Appendice ad Regulas servandas in iudiciis apud Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal.*

Ad eos spectat praesertim: *a)* referre de petitionibus quae fiunt ad obtinendam causae commissionem apud Sacram Rotam in prima instantia vel de aliis petitionibus quas Summus Pontifex Signaturae Apostolicae examinandas commiserit; *b)* cum Referendarius aliquis ab Exc̄mo Secretario Sacri Tribunalis huiusmodi munus susceperit, interesse debet Congressui secum ferens relationem de qua supra, scripto exaratam. In discussione vero partem habere potest et ius habet suffragii consultivi circa quaestiones dumtaxat quae respiciant *factum* de quo retulit; *c)* in qualibet ex causis quae proponi debeant Plenariae Signaturae, Praelatus aliquis Referendarius, quem Exc̄mus Secretarius Sacri Tribunalis elegerit, referre debet ex officio de causa ipsa, iuxta regulas, et idem ad congressum admittitur ut respondere possit, si interrogatus fuerit, circa suam relationem.

3. – Privilegia

CXLII. Referendarii dignitas secum fert dignitates et privilegia Praelati Domestici et Familiaris Summi Pontificis.

CXLIII. Habitum gestant Praelati Domestici, iuxta nn. VII et IX.

CXLIV. Eximuntur ab Ordinariorum iurisdictione cum domicilium habent in Urbe, nec non a taxis solvendis pro litteris apostolicis quae, post acceptam Referendarii nominationem, in eorum favorem expediuntur.

CXLV. Gaudent privilegio Oratorii privati et altaris portatilis; fideles autem omnes qui ipsorum Missae assistant, praecepto de Missa audienda rite planeque satisfaciunt. Uti possunt semper et ubique Calendario Romano.

CXLVI. In functionibus papalibus hastas ferunt baldachini sub quo Summus Pontifex incedit.

Haec quidem constituimus, edicimus, decernentes praesentes hasce Litteras Nostras, firmas, validas et efficaces semper esse ac fore, suosque plenos et integros effectus sortiri atque obtinere, et illis ad quos spectant aut pro tempore quolibet spectabunt, in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque tenendum esse ac iudicandum, atque irritum fore et inane si secus super his a quolibet attentari contigerit. Non obstantibus, quatenus opus sit cann. 4, 10, 70 ss., 102 § 2 Codicis I. C, privilegiis hucusque qualibet forma et quovis modo Collegiis concessis, quae, si et quatenus

hac Constitutione non continentur, ut a limine diximus, plene revocamus, aliisque constitutionibus et ordinationibus et rescriptis Apostolicis, viva quoque voce datis aut propria manu signatis, vel qualibet firmitate alia roboratis et clausula quacumque vallatis, statutis, consuetudinibusque, ceterisque contrariis quibuscumque, etiam specialissima et individua mentione dignis, iis non exceptis, quibus forsitan cavetur ne data privilegia ulla derogatoria clausula cessent.

Datum ex Arce Gandulphi, anno Domini millesimo nongentesimo trigesimo quarto, die quintadecima mensis Augusti, in festo Assumptionis B. M. V., Pontificatus Nostri anno tertio-decimo.

Fr. THOMAS PIUS O. P. Card. BOGGIANI
Cancellarius S. R. E.

IANUARIUS Card. GRANITO PIGNATELLI DI BELMONTE
S. C. Caeremonialis Praefectus.

Ioseph Wilpert, *Decanus Collegii Protonot. Apostolicus.*
Alfonsus Carinci, *Protonotarius Apostolicus.*

Can. Alfridus Liberati, *Canc. Apost. Adiutor a studiis.*

EXPEDITA
die vigesima octava mensis Augusti,
anno tertio-decimo
Alfridus Marini, *Plumbator.*

Aloisius Trussardi *scripsit.*

Reg. in Canc. Apost., vol. LI, N. 13. – A. Trussardi, a tabulario.

MOTU PROPRIO

DE S. R. E. PATRUM CARDINALIUM HABITU

PIUS PP. XII

Valde solliciti ob peculiare nostrorum temporum condiciones, quas laboriosa experimenta ac periclitaciones graviores cotidie difficilioresque reddunt, quasque summa consideratione summaque cura dignas ea vota efficiunt, ad quae assequenda multi hodie nobili quadam anxietudine contendunt, semper Nos opportunum Nostraeque conscientiae officio consentaneum duximus illis respondere monitis, quae inde oriuntur: ut omnes nempe, peculiarique modo e sacro ordine viri, ad vivendi rationem magis sobriam, moderatam atque austeram compellantur.

Hac de causa, ad Nos etiam quod pertinet, exemplum hisce in rebus praebere placuit: placuit videlicet exteriores ritus aliquantulum temperare, qui ad explendum pertinent Apostolici officii Nostri munus, hoc est sacras caerimonias ad simpliciore[m] brevior[em]que formam redigere; atque imprimis idcirco laetitia afficimur, quod cernimus omnes cordatos homines, cum in singulorum agendi consuetudine, tum in publicae vitae actionibus, ad clerum etiam quod attinet, magis quam fastum, impensam admirari sollicitudinem erga humanae consortionis necessitates.

Nobis igitur in animo est nonnullas edere normas ad Patrum Cardinalium vestes quod pertinet, qui quidem, et sunt Nobis carissimi, et Nobis tantopere adsunt in universa gubernanda Ecclesia. Novimus siquidem eos non ad admirantium curiositatem spectare, sed ad praeclaram suam ipsorum dignitatem et auctoritatem in sua luce ponendam; ac pari modo Nobis perspectum est non tantum eos ab inani luxu abhorrere, sed ea potius, quae ecclesiasticum patrimonium, christifidelium pietas atque interdum quoque familiares opes eis attribuerunt, in beneficentiae incepta liberaliter impendere, cum sibi plane persuasum habeant, Evangelicae sapientiae praeceptis illud respondere, ut qui supersunt proventus, ii etiam qui a moderatiore vivendi vestiendique usu oriuntur, in divini cultus, in caritatis, in iuventutis educationis et in apostolatus operibus collocent.

Quapropter, dum eos debito honestamus praeconio, putamus Nos eorum laudabilia consilia christianaque proposita faciliora efficere per has, quas Motu Proprio statuimus, normas, ad Patrum Cardinalium habitum pertinentes:

I – De Patrum Cardinalium talari veste, sive rubri sive violacei coloris syrma seu cauda demenda est.

II – Eorum cappae syrma seu cauda, quae neque in Summi Pontificis Cappellis, neque in Sacris Consistoriis evolvenda erit, ad dimidiam est circiter partem redigenda, eius magnitudine perspecta, quae hodie in usu est.

III – Eorum vestimenta violacei coloris (talaris vestis, mantelleta, mozeta) lanea sunt; attamen Patres Cardinales, qui serica huiusmodi vestimenta violacei coloris iam antea habuerint, iisdem indui statis temporibus pergere poterunt.

IV – Caerimoniarum normae in Romana Curia redintegrentur, ad habitum pertinentes eorum Patrum Cardinalium, qui vel ex Canonicis Regularibus, vel ex Clericis Regularibus, vel ex Religiosis Congregationibus in Sacrum Collegium cooptantur.

V – Quas decrevimus normas, eadem a Calendis Ianuariis proximi anni MCMLIII vigere incipiant.

Datum Romae, apud S. Petrum, die XXX mensis Novembris, sacri Adventus Dominica prima, anno MCMLII, Pontificatus Nostri quarto decimo.

PIUS PP. XII

DUBIA

Edito Motu Proprio «Valde solliciti» diei 30 mensis novembris 1952, super vestibus Eñorum S. R. E. Cardinalium, Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione ac declaratione sequentia dubia proposita sunt:

1) An praefatae «Motu Proprio» dispositiones circa vestem talaris et cappam Eñorum Cardinalium extendi debeant vestibus et cappis Patriarcharum, Archiepiscoporum et Episcoporum Sanctae Romanae Ecclesiae, necnon Abbatum sive saecularium sive regularium talibus fruentionum privilegiis?

2) An vestis quoque talaris Protonotariorum, Praelatorum et aliorum, qui privilegiis Praelatorum propriis fruuntur, sine syrmate seu cauda esse debeat?

Sacra porro Rituum Congregatio, sedulo perpendens easdem rationes, quae in Motu Proprio commemorantur, etiam pro Episcopis aliisque valere, propositis dubiis, de mandato Ssm̃i, respondendum censuit: «Affirmative ad utrumque».

Atque ita rescripsit, declaravit et ab omnibus servari mandavit, contrariis quibuslibet, etiam speciali mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae, e Secretaria S. Rituum Congregationis, die 4 mensis Decembris 1952.

† C. Card. MICARA, Ep. Velitern., *Pro-Praefectus*

L. + S.

† A. Carinci, Archiep. Seleuc., *Secretarius*

DECRETUM

Iuxta Caeremoniale Episcoporum (L. II, c. VIII, n. 2) et antiquam ecclesiasticam disciplinam in omnibus Ecclesiis Cathedralibus aula quaedam, secretarium appellata et ab Ecclesia separata, exstare debet, ubi Episcopus, Missam sollemniter celebraturus, sacra indumenta accipiat. Si vero alicubi tale secretarium desit, usu factum est ut Episcopus aliquod sacellum in ipsa Ecclesia seligeret. Iam vero cum minus congruum videatur sandalia et caligas in ipsa Ecclesia assumere, Sacra Rituum Congregatio statuendum censuit ut: quando, iuxta rubricas, Episcopus sandalia et caligas in sacris caeremoniis assumere debet, ea nunquam in Ecclesia, nec in throno vel faldistorio induat, sed vel in secretario ab Ecclesia distincto, aut domi: reformatis hoc sensu rubricis et decretis usque adhuc vigentibus. Quod Decretum Ssmus D. N. Pius div. Prov. Pp. XII edi iussit, contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, e Secretaria S. Rituum Congregationis, die 4 mensis Decembris 1952.

† C. Card. MICARA, Ep. Velitern., *Pro-Praefectus*

L. + S.

† A. Carinci, Archiep. Seleuc., *Secretarius*